



*Dipartimento n. 1 Pallacanestro in carrozzina*

## **REGOLAMENTO ESECUTIVO**

### **PALLACANESTRO IN CARROZZINA**

Approvato dal Comitato del Dipartimento n.1 il 17 dicembre 2006.

Ultimo aggiornamento del 19/7/07

PER UNA UNIFORMITA' DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME RIGUARDANTI LA PALLACANESTRO NEI SUOI VARI ASPETTI, IL PRESENTE REGOLAMENTO SI ARTICOLA TENENDO CONTO DEL REGOLAMENTO F.I.P. (FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO) INTEGRATO E RETTIFICATO DALLE SPECIFICHE PARTICOLARITA' DELL'ATTIVITA' DELLA PALLACANESTRO IN CARROZZINA.

Il Dipartimento n.1 Pallacanestro - Pallavolo è un Organo Centrale del C.I.P. - Comitato Italiano Paralimpico (art. 10 a/5 Statuto C.I.P.), gode di autonomia tecnica, organizzativa e gestionale in conformità agli indirizzi e alle direttive del Consiglio Nazionale ed all'azione di controllo della Giunta Nazionale (art. 23/2 Statuto C.I.P.).

# DISPOSIZIONI GENERALI

## I - DOVERI GENERALI

(1) Le società, i giocatori, gli arbitri, i tesserati in genere hanno il dovere di rispettare in ogni loro comportamento, attivo od omissivo, la lealtà e la correttezza, quali principi generali che regolano l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale ed alla pallacanestro in particolare.

## II - REGOLAMENTI

(1) Il Regolamento Esecutivo (R.E.) è deliberato dal Comitato di Dipartimento, le cui decisioni hanno forza di legge nell'ambito dell'attività organizzata e disciplinata dal Dipartimento n.1 Pallacanestro Pallavolo.

(2) Il Regolamento Esecutivo non può contenere norme contrarie allo Statuto C.I.P. ed agli altri Regolamenti C.I.P. non aventi natura tecnica-sportiva.

## III - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO ESECUTIVO

(1) Nell'applicare il Regolamento Esecutivo non si può attribuire alle norme altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e nel rispetto dei principi generali propri dello sport.

(2) In mancanza di una precisa disposizione, si deve aver riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.

(3) Le sanzioni disciplinari sono irrogate dai competenti Organi di Giustizia in presenza della espressa previsione della relativa infrazione.

(4) La interpretazione autentica del presente Regolamento è di competenza del Comitato di Dipartimento ai sensi dell'art. 23/j dello Statuto C.I.P.

## IV – DEFINIZIONI

(1) Con il termine " società " si definisce qualsiasi Associazione, Società, Ente o Sezione che sia affiliata al C.I.P. – Dipartimento n.1 Pallacanestro Pallavolo.

(2) Con il termine " tesserato " si definisce chiunque abbia, per propria libera scelta, accettato un vincolo nei riguardi del C.I.P. – Dipartimento n.1 disciplina pallacanestro, sia con rilascio di uno specifico documento da parte di un Organo C.I.P., come Dirigente, Giocatore, Allenatore, Medico, Fisioterapista, Massaggiatore, Preparatore atletico, meccanico, Arbitro, Ufficiale di campo, nonché a seguito di elezione o nomina in qualsiasi Commissione o inquadramento nei ruoli C.I.P. ed inclusione negli organi direttivi di una società.

(3) Con il termine " giocatore " si definisce chiunque intenda tesserarsi, si tesseri, si sia tesserato per una società affiliata al C.I.P. Dipartimento n.1 disciplina pallacanestro al fine di svolgere attività agonistica.

(4) Con il termine " presidente di società " si definisce chi abbia, in virtù dello statuto associativo, la rappresentanza della società.

(5) Con il termine " allenatore " si definisce chiunque appartenga ad una delle categorie previste dal regolamento per la formazione e l'inquadramento nei ruoli tecnici e professionali CIP.

(6) Con il termine " arbitro " si definisce chiunque appartenga ad una delle categorie previste dalle norme per la direzione di una gara della Commissione Italiana Arbitri (C.I.A.) del Dipartimento n.1 disciplina pallacanestro dal regolamento per la formazione e l'inquadramento nei ruoli tecnici e professionali CIP.

(7) Con il termine " ufficiale di campo " si definiscono i tesserati della Commissione Italiana Arbitri del Dipartimento n.1 disciplina pallacanestro abilitati a svolgere le mansioni di cronometrista, segnapunti ed addetto al controllo della regola dei 24".

(8) Con il termine " impianto di gioco " si definisce l'intero complesso nel quale è sito il campo di gioco.

(9) Con il termine " campo di gioco " si definisce l'area destinata al rettangolo di gioco, le linee di delimitazione, lo spazio destinato ai sostegni dei canestri, lo spazio destinato alle panchine delle due squadre ed al tavolo degli ufficiali di campo, la superficie di due metri lineari liberi da ostacoli e situati tutto intorno all'area destinata al terreno di gioco.

(10) Con il termine " terreno di gioco " o " rettangolo di gioco " si definisce l'area destinata in concreto allo svolgimento della gara.

(11) Con il termine " interdisciplinarietà " s'intende la possibilità, secondo specifiche normative C.I.P., per le società affiliate, i dirigenti, i giocatori ed i tecnici di svolgere altre attività e/o discipline sportive gestite dagli altri Dipartimenti del C.I.P..

# PARTE PRIMA

## TESSERAMENTO GIOCATORI

### *TITOLO PRIMO - NORME GENERALI*

#### Art. 1 TESSERAMENTO

(1) Chiunque intenda svolgere attività sportiva nella pallacanestro deve tesserarsi per una società affiliata al C.I.P. Dipartimento n.1 disciplina pallacanestro.

(2) Con la firma della richiesta di tesseramento, il giocatore si vincola nei confronti della società richiedente e del C.I.P. Dipartimento n.1 disciplina pallacanestro accettando con tale atto le norme statutarie e regolamentari del C.I.P., le norme regolamentari del Dipartimento n.1 disciplina pallacanestro, nonché le varie disposizioni C.I.P. e di Dipartimento da questi emanate.

Il vincolo sociale contratto con il tesseramento, non può essere superiore a 4 (quattro) anni salvo assenso del giocatore, da cui scaturisce il divieto di tesseramento con le altre società sportive e tale vincolo può essere sciolto solo nei casi previsti nei successivi articoli.

(3) Nel tesseramento, ogni giocatore deve seguire la procedura e rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente per la categoria di appartenenza, con particolare riferimento alle norme relative ai giocatori provenienti o provenienti da Federazione o Paese straniero o minibasket.

(4) Il giocatore può partecipare a gare soltanto per la società per la quale è tesserato e per i campionati consentiti alla categoria di appartenenza.

(5) Il giocatore non tesserato e comunque non in regola con le norme C.I.P. non può disputare gare disciplinate a qualsiasi titolo dal Dipartimento.

(6) Il tesseramento e la partecipazione alle gare avvengono a rischio e pericolo della società e del giocatore interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti.

(7) Per la società ne risponde il presidente e/o il legale rappresentante.

(8) La validità del tesseramento (sia nuovo che rinnovo), decorre dal giorno successivo a quello in cui viene effettuato il versamento della relativa tassa, previa accettazione della relativa domanda da parte dell'ufficio tesseramento C.I.P..

#### Art. 2 IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA

(1) Tutti coloro che intendono svolgere attività sportiva nell'ambito del C.I.P. – Dipartimento n.1 disciplina pallacanestro, quali giocatori, arbitri ed assimilati, ogni anno, prima del tesseramento o del rinnovo della tessera, devono, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Sanitario del C.I.P. sottoporsi alle visite mediche, accertamenti ed analisi stabilite dalle vigenti leggi dello Stato italiano e risultare idonei alla pratica sportiva, sia essa agonistica che non agonistica, della pallacanestro.

In particolare, per i giocatori richiedenti il primo tesseramento, questi dovranno produrre la certificazione medica attestante il tipo di disabilità.

(2) L'idoneità, documentata in base alla certificazione rilasciata (Art. 5 D.M. del 4/3/93) dalle competenti autorità sanitarie, costituisce necessario presupposto per il tesseramento. L'idoneità alla pratica sportiva deve permanere per tutto l'anno sportivo ed in assenza o interruzione della stessa, al tesserato non deve essere consentito di svolgere attività di allenamento o di gara. Il venir meno dell'idoneità alla pratica sportiva costituisce causa di automatica sospensione dell'efficacia del tesseramento.

(3) E' facoltà del C.I.P. richiedere alle società affiliate le documentazioni relative alle idoneità alla pratica sportiva dei rispettivi tesserati.

(4) Il mancato rispetto delle norme del presente articolo e di quelle del Regolamento Sanitario del C.I.P. costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza.

#### Art. 3 TERMINI E MODALITA' DEL TESSERAMENTI

(1) La domanda ed i moduli di tesseramento, sottoscritti dai giocatori e dai presidenti delle rispettive società, devono essere presentati, a cura delle società interessate nei modi e termini stabiliti dal C.I.P. secondo quanto disposto annualmente dalle specifiche normative.

(2) Il modulo deve essere presentato completo in ogni sua parte e con la documentazione necessaria. Di quanto in esso contenuto si rende formalmente garante il presidente della società interessata.

(3) Il modulo di tesseramento non è in alcun modo sostituibile con qualsiasi altra dichiarazione.

(4) Le società che rinunciano al campionato, prima del suo inizio, devono comunque provvedere al rinnovo presso l'Ufficio Tesseramento C.I.P. entro la data annualmente prevista per i tesseramenti. In caso contrario, i giocatori saranno considerati svincolati.

#### Art. 4 CATEGORIE E QUALIFICHE DEI GIOCATORI

- (1) In base alla nazionalità e alla provenienza, le categorie dei giocatori sono:
  - a) giocatori italiani a tutti gli effetti;
  - b) giocatori provenienti da Federazioni o Paese straniero;
  - c) giocatori non italiani iniziati l'attività in Italia.
- (2) In base all'età i giocatori si suddividono secondo le categorie in:
  - a) giocatori seniores;
  - b) giocatori di categoria giovanile under 22;
  - c) giocatori minibasket.
- (3) In base alla qualifica i giocatori si suddividono in:
  - a) giocatori disabili;
  - b) giocatori normodotati.

#### Art. 5 DOPPIO TESSERAMENTO

- (1) Ogni giocatore può essere tesserato per una sola società. Conseguentemente non può sottoscrivere più di un modulo di richiesta di tesseramento.
- (2) Nei casi d'infrazione il giocatore è passibile della sanzione disciplinare prevista nell'art. 157 R.E. del presente regolamento.
- (3) Il giocatore resta, comunque, vincolato a favore della società che ne aveva titolo.

#### Art. 6 LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI

- (1) Ogni giocatore può partecipare soltanto a campionati, manifestazioni e tornei organizzati o patrocinati dal Dipartimento n.1 Pallacanestro – Pallavolo.
- (2) Il giocatore normodotato può partecipare ai campionati, manifestazioni e tornei, determinati secondo le specifiche norme deliberate dai competenti organi CIP.
- (3) Il Dipartimento definisce tetti e limiti di partecipazione dei giocatori tesserati nell'ambito dell'organizzazione dei campionati.
- (4) L'età minima di partecipazione ai campionati e manifestazioni è per i Seniores dal compimento del 14° anno di età e per il Minibasket a partire dal 6° anno di età.
- (5) Per le categorie Seniores e Minibasket il Comitato di Dipartimento, nell'ambito di specifici regolamenti o delle Disposizioni Organizzative Annuali può stabilire, in relazione a determinate particolarità, limiti o deroghe alla partecipazione nelle due categorie con età diversa da quella prevista dalla normativa vigente.
- (6) Agli effetti della facoltà del presente articolo, la sola iscrizione sul referto di gara non determina la partecipazione effettiva alla gara né tale può essere considerata la partecipazione ad una gara annullata, sospesa o rinviata ovvero non omologata per qualsiasi motivo.

#### Art. 7 PASSAGGI INTERDISCIPLINARI

- (1) E' consentito, alle società partecipanti ai campionati, alle manifestazioni, ai tornei ed a eventi a carattere promozionale/dimostrativo di avvalersi per tali attività, e con le modalità disposte dalla normativa vigente CIP, delle prestazioni di giocatori esclusivamente provenienti da società che svolgono altre discipline sportive.

#### *TITOLO SECONDO - MODALITA' DEI TESSERAMENTI*

#### Art. 8 COMPETENZA AL TESSERAMENTO

- (1) E' competente al tesseramento l'Ufficio Tesseramento C.I.P., con sede presso il Comitato Italiano Paralimpico in Roma.

#### Art. 9 CASI DI TESSERAMENTO

- (1) Il tesseramento per una società affiliata al C.I.P. avviene in uno dei seguenti casi:
  - a) primo tesseramento;
  - b) rinnovo del tesseramento;
  - c) tesseramento conseguente a trasferimento;
  - d) tesseramento conseguente a nulla osta per prestito della società di appartenenza;
  - e) tesseramento conseguente a scioglimento del vincolo sociale.

## Art. 10 PRIMO TESSERAMENTO

- (1) Sono soggetti al primo tesseramento i giocatori che:
  - a) non siano mai stati tesserati al C.I.P. o comunque non risultino tali nella precedente stagione sportiva;
  - b) non siano stati riconfermati nei ranghi della società di appartenenza entro il termine ultimo all'uopo previsto.
- (2) La richiesta di tesseramento si effettua mediante invio, all' Ufficio Tesseramento C.I.P. del modulo di tesseramento e della necessaria documentazione.
- (3) Il primo tesseramento può essere effettuato dalla società sportiva in qualunque periodo dell'anno, a mezzo dei modelli predisposti dall'ufficio tesseramento, ai quali devono essere allegati, per i soli giocatori disabili, pena la nullità della domanda:
  - a)- una certificazione medica attestante il tipo di Handicap, qualora il tesserato sia disabile
  - b)- la ricevuta del versamento sul c/c postale indicata annualmente dalla normativa preposta.I giocatori normodotati devono, all'atto del tesseramento, esplicitare la qualifica di normodotato.
- (4) Per gli atleti comunitari provenienti da Federazioni Straniere è necessario inviare anche la copia del cartellino internazionale di classificazione.
- (5) L'Ufficio Tesseramento C.I.P., accertata la corrispondenza della domanda di 1° tesseramento a tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti, invia alla società interessata le tessere di sua pertinenza, vidimate per la stagione sportiva in corso.

## Art. 11 RINNOVO DEL TESSERAMENTO

- (1) Il rinnovo del tesseramento è effettuato direttamente ed interamente dal competente Ufficio della Segreteria Generale C.I.P.. La Segreteria Generale C.I.P. invia a tutte le società affiliate e per conoscenza ai Comitati Regionali e alle Delegazioni Regionali, l'elenco completo e definitivo relativo ai loro tesserati opportunamente timbrato e vistato dal competente Ufficio. Le società, dopo aver provveduto agli eventuali depennamenti, debbono sottoscrivere l'elenco, allegando copia leggibile della ricevuta attestante il saldo delle relative quote di rinnovo, ed inviarlo in originale alla Segreteria Generale, entro i termini all'uopo previsti, unitamente alla restante documentazione della domanda di riaffiliazione.
- (2) Sono autorizzati a svolgere attività sportiva agonistica per la stagione di riferimento, solo i giocatori per i quali le rispettive società di appartenenza abbiano provveduto, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, al versamento delle relative quote di tesseramento, mentre i restanti giocatori sono automaticamente liberi dal vincolo sociale e per poter svolgere attività sportiva agonistica, devono procedere a domanda di primo tesseramento per altre società.
- (3) Per le specifiche sul rinnovo del tesseramento si rimanda all'art. 7 della Normativa su Affiliazione-Riaffiliazione e Tesseramento emanate dal C.I.P..

## Art. 12 TESSERAMENTO CONSEGUENTE A TRASFERIMENTO

- (1) Ogni giocatore tesserato che ottiene dalla società di appartenenza lo svincolo per trasferimento può, trasferirsi ad altra società.
- (2) La società che riceve lo svincolo di trasferimento del giocatore trasmette all' Ufficio Tesseramento C.I.P., il modulo di tesseramento, debitamente sottoscritto, entro i termini consentiti, o comunque entro e non oltre le 24 ore antecedenti lo svolgimento della gara.
- (3) Il mancato rispetto di tali formalità impedisce il trasferimento.
- (4) La sola iscrizione sul referto di gara, senza che il giocatore abbia preso effettivamente parte al gioco, non costituisce partecipazione alla gara.

## Art. 13 TRASFERIMENTO DI GIOCATORI PER PRESTITO ANNUALE.

- (1) La Società per i propri giocatori può presentare domanda di Nulla Osta per prestito annuale ad altra società.
- (2) Al termine della stagione sportiva, il giocatore torna a disposizione della società di appartenenza.
- (3) Il prestito è consentito anche per la mancata pratica da parte della società di appartenenza, della disciplina.
- (4) La domanda di prestito annuale, con la specifica indicazione dell'affiliato per il quale si richiede tale tesseramento, deve essere corredata di apposito modulo di Nulla Osta, rilasciato dal Presidente o Rappresentante Legale dell'affiliato al quale il giocatore richiedente è vincolato, nonché dal versamento della relativa tassa.
- (5) La domanda, così redatta, deve essere inoltrata all'Organo Regionale di riferimento.
- (6) La società beneficiaria del prestito non deve procedere al tesseramento del giocatore, in quanto per lo stesso, vale il tesseramento effettuato con la società di appartenenza.  
In caso di decadenza del vincolo sociale fra il giocatore e la società, la presentazione della domanda di Nulla Osta per prestito annuale non è richiesta in quanto priva di rilevanza giuridico-sportiva.
- (7) Per Tornei e Manifestazioni a carattere promozionale/dimostrativo, il rilascio del Nulla Osta non è richiesto.  
In tale ipotesi, è sufficiente la mera accettazione della società di appartenenza del giocatore (espressa per iscritto di volta in volta ed allegata copia nel referto ufficiale di gara) ed idonea ad autorizzare la partecipazione del medesimo ad

una o più manifestazioni promozionali/dimostrative in forza alla società beneficiaria del prestito, fino ad un massimo di quattro volte nell'arco di una stagione sportiva.

#### Art. 13 bis TRASFERIMENTO DI GIOCATORI PER PRESTITO TEMPORANEO.

(1) Gli atleti già tesserati a favore di un affiliato possono presentare domanda di Nulla Osta per prestito temporaneo ad altra Società.

(2) Il prestito temporaneo è previsto per la partecipazione degli atleti a manifestazioni ufficiali relative a sport di squadra. Per gli sport di squadra il prestito temporaneo consente la partecipazione dell' atleta interessato a Manifestazioni Nazionali o Regionali che lo stesso non possa disputare con la propria Società di appartenenza, riferita ad un solo sport. Nella fattispecie, l' atleta interessato può partecipare sia a tutte le manifestazioni Nazionali o Regionali, cui si sia iscritta la propria Società di appartenenza, sia a tutte le manifestazioni Nazionale o Regionale di uno sport (uno solamente) non praticato dalla suddetta Società, ma da un altro affiliato.

#### Art. 14 TESSERAMENTO CONSEGUENTE A SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO SOCIALE

(1) Un giocatore può essere svincolato dalla Società di appartenenza, nei seguenti modi:

automaticamente:

- a) mancata presentazione della domanda di riaffiliazione da parte della Società di appartenenza, entro il termine all'uopo previsto;
- b) scioglimento volontario dell'affiliato o radiazione dell'affiliato, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del C.I.P.;
- c) inattività assoluta durante il precedente anno sportivo C.I.P. (dal 1° Ottobre al 30 Settembre);
- d) cambio di residenza dell'atleta in altra provincia, comprovata dalla relativa documentazione;
- e) mancato od errato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte della Società di appartenenza, secondo i modi e termini stabiliti dalla presente Normativa.

in qualsiasi momento della stagione sportiva:

- a) giustificata domanda di trasferimento ad altro affiliato presentata da un atleta d'interesse paralimpico, in ordine alla quale la Giunta Nazionale può decidere (se ritiene fondate le motivazioni addotte) il trasferimento d'Ufficio all'affiliato di gradimento dell'atleta;
- b) denuncia di motivi di rilevante gravità, da parte dell'atleta, che gli impediscano di rimanere tesserato per la propria Società di appartenenza.

La competenza a decidere in merito spetta alla Giunta Nazionale che, qualora ne ravvisi gli estremi, potrà anche disporre il trasferimento all'affiliato di gradimento dell'atleta;

In tali casi la relativa domanda deve essere presentata dal tesserato secondo quanto specificato nella normativa CIP.

entro il termine all'uopo previsto:

a) nel caso di rilascio di Nulla Osta di svincolo definitivo da parte della società di appartenenza. La richiesta di trasferimento definitivo, compilata sull'apposito modulo, va indirizzata dall'atleta medesimo allo stesso Organo Regionale, entro e non oltre il termine stabilito nella normativa CIP. Deve contenere la specifica indicazione dell'affiliato per il quale si richiede il trasferimento ed essere corredata del Nulla Osta di svincolo definitivo, rilasciato dal Presidente o Legale Rappresentante dell'affiliato al quale l'atleta richiedente è vincolato.

Qualora a carico dell'atleta richiedente sussistano comprovate pendenze nei confronti della propria Società di appartenenza, la domanda viene sospesa fino alla comprovata risoluzione di qualunque controversia fra le parti.

b) rinuncia dell'affiliato partecipante ai Campionati Ufficiali, Nazionali e Regionali, riferiti alla disciplina sportiva praticata dal tesserato. Ove un'associazione rinunci a partecipare ad uno dei Campionati Nazionali o Regionali indicati al momento dell'Affiliazione o Riaffiliazione, l'atleta interessato a tale partecipazione, e praticante unicamente quell'attività sportiva, può essere svincolato dalla società di appartenenza e può, quindi, inoltrare, all'Organo Regionale competente (quello cui appartiene l'affiliato del richiedente), richiesta di tesseramento per un'altra società, non oltre 10 giorni successivi alla scadenza dell'iscrizione al Campionato in oggetto. L'atleta decade da tale diritto qualora la Società possa provare che la rinuncia allo specifico Campionato sia imputabile all'atleta richiedente. A tal proposito, la società di appartenenza dovrà far pervenire le proprie osservazioni all'Organo Regionale competente, entro e non oltre i 10 giorni successivi alla data di scadenza dell'iscrizione al Campionato in questione. E' compito dell'Organo Regionale valutare le richieste di tesseramento e le eventuali osservazioni della società.

c) Se la rinuncia si verifica a Campionato iniziato, gli atleti che non abbiano preso parte ad alcuna competizione sono considerati liberi d'autorità ed acquistano il diritto di richiedere il tesseramento in favore di altro affiliato.

Gli atleti, invece, che hanno preso parte ad una o più competizioni, sono liberi d'autorità, a partire, però, dall'anno sportivo successivo.

Gli atleti, invece, che praticano più di una disciplina sportiva, non possono richiedere lo svincolo definitivo, ma possono ricorrere soltanto al trasferimento per prestito temporaneo od annuale, qualora la loro società di appartenenza rinunci a partecipare ad uno dei Campionati di cui detto.

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente R.E. si rimanda alla normativa CIP.

#### Art. 15 DECADENZA ED INEFFICACIA DEL TESSERAMENTO

(1) Non è consentita la partecipazione sub-judice a gare organizzate dal Dipartimento per giocatori che senza aver preventivamente ricevuto formale comunicazione dall'Ufficio Tesseramento C.I.P., per primo tesseramento o per rinnovo, in ordine alla regolarità del tesseramento.

(2) In ordine alla regolarità del tesseramento la pratica dello stesso resta sospesa, ed il giocatore non può prendere parte a gare organizzate dal Dipartimento, finché non siano pervenuti presso l'Ufficio Tesseramento C.I.P., completa documentazione prevista dalla normativa vigente.

(3) L'annullamento o l'accertata insussistenza di uno dei requisiti essenziali, richiesti in relazione al caso di tesseramento inoltrato, determina la posizione irregolare del giocatore.

#### *TITOLO TERZO - GIOCATORI PROVENIENTI O PROVENUTI DA FEDERAZIONE O PAESE STRANIERO*

##### Art. 16 NORME GENERALI

(1) Le norme del presente Titolo si applicano ai giocatori che abbiano chiesto o chiedano il tesseramento per una società affiliata al C.I.P., nei seguenti casi:

(a) atleti di cittadinanza straniera provenienti da Federazioni straniere (extracomunitari);

(b) atleti di cittadinanza italiana provenienti o provenuti da Federazioni straniere;

(c) atleti di cittadinanza comunitaria provenienti o provenuti da Federazioni straniere;

(d) atleti di cittadinanza straniera aventi stabile residenza in Italia;

(e) atleti in possesso di doppia cittadinanza provenienti dall'Estero.

(2) Il C.I.P. definisce annualmente le disposizioni in materia dei giocatori con cittadinanza non italiana, secondo quanto emanato dagli Organi dello Stato e dal C.O.N.I..

##### Art. 17 GIOCATORI PROVENIENTI O PROVENUTI DA FEDERAZIONE O PAESE STRANIERO NON APPARTENENTE ALLA U.E. (EXTRACOMUNITARI)

(1) I giocatori provenienti o provenuti da Federazione o Paese straniero non appartenente alla U.E. possono essere tesserati ed impiegati per le seguenti categorie di campionati:

a) serie A/1 - serie A/2 - Coppa Italia – Supercoppa e Trofei

(2) Per gli altri campionati e manifestazioni il tesseramento di giocatori non appartenenti alla U.E. subordinato a quanto disposto dalla Normativa inerente i tesseramenti dei giocatori, annualmente definita dal competente Organo CIP.

##### Art. 18 GIOCATORI PROVENIENTI O PROVENUTI DA PAESE APPARTENENTE ALLA U.E. (COMUNITARI)

(1) Le società di serie A/1, serie A/2, serie B ed i sodalizi non partecipanti ai campionati nazionali, possono tesserare senza limite di numero, giocatori U.E. (comunitari) che siano in regola con gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l'accesso ed il soggiorno in Italia per partecipare ai campionati, alle manifestazioni ed i tornei indetti.

##### Art. 18 bis GIOCATORI EXTRACOMUNITARI CON LIMITE DI ETÀ

(1) Per il campionato di serie B e le manifestazioni e tornei qualificati come attività a carattere promozionale, le società possono tesserare senza limite di numero, giocatori extracomunitari che non abbiano superato il 35° anno di età.

##### Art. 19 SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI TESSERATI

(1) Le società possono sostituire i giocatori extracomunitari con altri giocatori della stessa categoria nel limite massimo del numero di giocatori stabilito per ciascuna società nell'ambito del campionato e manifestazioni cui partecipa.

(2) La società può sostituire, secondo i limiti temporali previsti dalla normativa C.I.P., un giocatore proveniente da Federazione straniera con un altro giocatore proveniente da Federazioni straniere esclusivamente per primo tesseramento, inoltrando richiesta all'Ufficio Tesseramento C.I.P., al quale si deve allegare la documentazione prescritta dalla normativa vigente. L'Ufficio Tesseramento C.I.P., accertata la regolarità della domanda, dovrà decidere in merito, entro i tempi previsti, dalla data di ricevimento della stessa, notificando la decisione a tutti gli interessati.

(3) In pendenza di provvedimento di squalifica o di sospensione, non è ammessa l'utilizzazione in gare ufficiali, di Campionato, Coppa Italia o Supercoppa del giocatore straniero tesserato in sostituzione del giocatore sanzionato.

Questa disposizione si applica esclusivamente nei limiti dello stesso anno sportivo nel corso del quale è stata commessa l'infrazione che ha determinato la sanzione.

(4) Resta fermo l'obbligo del giocatore punito di scontare, come previsto dal presente regolamento, la sanzione inflittagli.

(5) In caso di decesso dell'atleta straniero, verificatosi anche fuori del campo di gioco, la società interessata ha la facoltà di procedere al tesseramento di altro giocatore anch'esso proveniente da Federazione straniera, previa richiesta di autorizzazione da presentare all'Ufficio Tesseramento C.I.P., entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, unendo idonea documentazione.

#### Art. 20 TRASFERIMENTO DEI GIOCATORI

(1) Per i giocatori provenienti da Federazione straniera qualunque sia la nazionalità, tesserati per una società di Serie A/1o Serie A/2, non è consentito il prestito annuale nel corso del campionato o manifestazione.

(2) I giocatori stranieri che al termine di ciascun anno sportivo non siano stati ritesserati dalla società di provenienza potranno essere tesserati per altra società (secondo le normative vigenti in materia).

#### Art. 21 GIOCATORI CON DOPPIA CITTADINANZA

(1) Le società affiliate possono chiedere il tesseramento dei giocatori appartenenti alle categorie sotto indicate senza limitazioni di numero trasmettendo la domanda e la relativa documentazione prevista all'Ufficio Tesseramento C.I.P.:

- a) giocatori cittadini italiani nati all'estero;
- b) giocatori stranieri che abbiano acquisito la cittadinanza italiana successivamente;
- c) giocatori cittadini italiani provenienti da Federazione straniera.

#### Art. 22 TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DI GIOCATORI ITALIANI

(1) Il giocatore italiano, fermo restando l'esplicito consenso della società di appartenenza, che intenda trasferirsi all'estero, deve fare richiesta all'Ufficio Tesseramento C.I.P., tramite la Federazione estera presso la quale intende trasferirsi, del relativo nulla-osta della società di appartenenza.

(2) La partecipazione a competizioni con società straniere, non autorizzata con il suddetto nulla-osta, costituisce infrazione soggetta a sanzione disciplinare, di competenza del Giudice Sportivo.

(3) Qualora tale giocatore desideri successivamente rientrare in Italia, è libero di tesserarsi con la società che più lo interessa.

#### *TITOLO QUARTO – GIOCATORI NORMODOTATI*

#### Art. 22 bis TESSERAMENTO DEI GIOCATORI NORMODOTATI

**(1) A partire dalla stagione sportiva 2007/2008 in serie A2 e dalla stagione sportiva 2008/2009 in serie A1:**

- a) sarà possibile tesserare un (1) solo giocatore normodotato per squadra, di nazionalità italiana, che giocherà con un punteggio di cinque (5) punti, sia esso maschio o femmina;**
- b) l'atleta normodotato rientra nella quota/percentuale riservata agli atleti stranieri;**
- c) l'atleta normodotato, per poter giocare a Basket in carrozzina, non potrà, nella medesima stagione sportiva, risultare tesserato per una Società FIP o di altri enti che organizzano campionati agonistici;**
- d) Non sono previsti limiti d'età, né minimi, né massimi.**

**Qualora una squadra partecipante al campionato di serie A2 che impiega un giocatore normodotato dovesse acquisire il diritto a partecipare ai play-off per la promozione in serie A1 al termine della stagione sportiva 2007/2008, non potrà, in tale occasione, avvalersi delle prestazioni del suddetto atleta.**

**(2) Per il campionato di Serie B e per nuovi sodalizi partecipanti a Manifestazioni e Tornei:**

- a) le società possono tesserare giocatori normodotati a numero libero;**
- b) possono essere iscritti sul referto ufficiale di gara un massimo di due (2) giocatori normodotati;**
- c) durante la gara potrà scendere in campo un (1) solo giocatore per volta;**
- d) tutti i giocatori dovranno essere di nazionalità italiana e giocheranno con un punteggio di cinque (5) punti, siano essi maschi o femmine;**
- e) rimane valido, infine, quanto previsto dalle lettere c) e d) del precedente punto 1.**

#### *TITOLO QUINTO - ALTRI TESSERAMENTI*

#### Art. 23 DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI

(1) Al tesseramento, regolato da norme e limitazioni specifiche per ciascuna categoria, conseguono diritti e doveri ed in particolare il diritto alla iscrizione sul referto di gara con lo svolgimento delle funzioni connesse e il dovere di rispettare tutte le norme, clausole e condizioni prescritte e sancite dai regolamenti in vigore.

#### Art. 24 TESSERAMENTO ARBITRI, UFFICIALI DI CAMPO ED ALTRE QUALIFICHE DELLA CATEGORIA

(1) I tesseramenti in oggetto sono di competenza dell'Ufficio Tesseramento C.I.P. secondo le normative CIP e di dipartimento 1.

#### Art. 25 TESSERAMENTO DEGLI ALLENATORI

- (1) Gli allenatori debbono essere iscritti nei ruoli del Regolamento per la formazione e l'inquadramento nei ruoli tecnici e professionali CIP e da questo abilitati all'espletamento delle loro funzioni tecniche.
- (2) Un allenatore può essere iscritto a referto di gara e dirigere squadre impegnate nei campionati e manifestazioni di Dipartimento quando è in possesso dell'abilitazione tecnica C.I.P. e la società abbia richiesto in suo favore il tesseramento all' Ufficio Tesseramento C.I.P. nell'osservanza delle norme fissate.
- (3) Il tesseramento degli allenatori ha validità per un solo anno sportivo ed è rinnovabile. Un allenatore tesserato non può sottoscrivere altre richieste di tesseramento. Solo nel caso di esonero o di risoluzione del rapporto, tanto consensuale che per inadempienza il tesseramento può decadere anticipatamente.
- (4) Il tesseramento come **capitano**/allenatore è consentito esclusivamente in favore della medesima società.
- (5) La carica di Allenatore e Aiuto Allenatore della Nazionale è incompatibile con quella di Atleta d'interesse nazionale della medesima.
- (6) Il Comitato di Dipartimento nomina i tecnici delle squadre Nazionali, allenatore ed aiuto allenatore. Possono essere nominati dal Comitato di Dipartimento tecnici con una delle qualifiche di allenatore rilasciate dalla F.I.P. e non in attività al Dipartimento n.1, per specifici incarichi di Dipartimento.
- (7) **Il Comitato Nazionale Allenatori vaglierà i titoli, il curriculum vitae e la dichiarazione della Federazione di provenienza di allenatori italiani e stranieri formatisi all'estero, formulando una proposta al Comitato di Dipartimento il quale delibererà sul livello della qualifica da attribuire.**

#### Art. 26 TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI DI SOCIETA'

- (1) I componenti dei Consigli Direttivi delle società sono considerati persone tesserate al C.I.P. Dipartimento n.1 e con l'accettazione della carica o dell'incarico loro attribuito nell'ambito della società, acquistano la qualifica di tesserati del C.I.P. Dipartimento n.1 con i conseguenti diritti e doveri previsti dai Regolamenti C.I.P. e del Dipartimento n.1.
- (2) Il tesseramento deve essere richiesto all' atto della domanda di affiliazione o riaffiliazione per tutti i componenti della struttura societaria: Presidente, Dirigente responsabile, componenti del Consiglio direttivo della società per lo svolgimento delle funzioni di Dirigente accompagnatore.
- (3) Il tesseramento ha validità per l'anno sportivo in cui è stato richiesto e può essere rinnovato.
- (4) Il C.I.P. fissa annualmente la quota di tesseramento dei Dirigenti di società.
- (5) Il tesseramento decade a fine anno sportivo o, anticipatamente, a seguito di comunicazione da parte della società della cessazione di appartenenza ai quadri direttivi della stessa o da parte dell'interessato.

#### Art. 27 DIVIETO DI IMPIEGO DI PERSONE IN POSIZIONE IRREGOLARE NELL'AMBITO DEL DIPARTIMENTO

- (1) Le società non possono avvalersi dell'operato di propri dirigenti, nell'ambito del Dipartimento o del proprio sodalizio, se sanzionate ai sensi dell'art. 141 R.E..
- (2) Nel caso di inibizione ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 141 R.E., ove la società sia comunque legata da un rapporto anche di fatto con la persona sanzionata deve formalizzare la richiesta di tesseramento prima della scadenza prevista dal provvedimento sanzionatorio ed il tesseramento decorrerà da detta scadenza.

#### Art. 28 TESSERAMENTO DEI MEDICI SOCIALI

- (1) Le società partecipanti a campionati, manifestazioni e tornei del Dipartimento possono tesserare uno o più sanitari per le proprie esigenze, facendone richiesta all' Ufficio Tesseramento C.I.P. per la sua iscrizione sul referto di gara.
- (2) La richiesta di tesseramento deve essere accompagnata dal certificato di iscrizione all'Ordine dei Medici.
- (3) Il tesseramento ha validità annuale ed è rinnovabile. Può decadere anticipatamente con comunicazione del presidente della società o dell'interessato.

#### Art. 29 TESSERAMENTO DEI FISIOTERAPISTI E MASSOFISIOTERAPISTI

- (1) Le società partecipanti ai campionati, manifestazioni e tornei del Dipartimento possono richiedere di tesserare fisioterapisti e/o massofisioterapisti o titolo equipollente, all'Ufficio Tesseramento C.I.P., al fine dell'iscrizione sul referto di gara.
- (2) La richiesta di tesseramento deve essere accompagnata dall'attestato o abilitazione all'esercizio professionale.
- (3) Il tesseramento ha validità annuale, è rinnovabile, ma può decadere anticipatamente con comunicazione del presidente della società o dell'interessato.

#### Art. 30 TESSERAMENTO DEI PREPARATORI FISICI

(1) Un preparatore fisico può essere iscritto a referto di gara con squadre impegnate nei campionati ,manifestazioni e tornei quando sia iscritto al CIP e la società abbia richiesto in suo favore il tesseramento all'Ufficio Tesseramento C.I.P..

(2) Il tesseramento del preparatore fisico ha validità per un solo anno sportivo ed è rinnovabile. Un preparatore fisico tesserato per una società non può sottoscrivere altre richieste di tesseramento. Solo nel caso di esonero o di risoluzione del rapporto, tanto consensuale che per inadempienza il tesseramento può decadere anticipatamente.

#### Art. 31 TESSERAMENTO DEI MECCANICI

(1) Le società partecipanti ai campionati, manifestazioni e tornei del Dipartimento possono richiedere di tesserare meccanici all'Ufficio Tesseramento C.I.P., al fine dell'iscrizione sul referto di gara.

(2) Il tesseramento ha validità annuale, è rinnovabile, ma può decadere anticipatamente con comunicazione del presidente della società o dell'interessato.

### *TITOLO SESTO - GIOCATORI DI INTERESSE NAZIONALE*

#### Art. 32 NORME GENERALI

(1) La richiesta di disponibilità per la partecipazione a convegni, raduni, allenamenti o gare a carattere nazionale o internazionale, in Italia o all'estero, costituisce un particolare onore che, oltre a distinguere il giocatore, lo impegna a mantenere un contegno particolarmente irreprensibile in ogni e qualsiasi circostanza.

(2) Conseguentemente la mancata adesione ad una convocazione del Dipartimento costituisce, in assenza di impedimenti e valide motivazioni, grave mancanza disciplinare nonché determina motivo per eventuali provvedimenti da parte del Dipartimento a carico del giocatore inadempiente.

#### Art. 33 CONVOCAZIONE

(1) Con la convocazione disposta dal Comitato di Dipartimento su richiesta del Referente tecnico preposto all'attività delle Squadre Nazionali, il giocatore convocato, diviene di interesse nazionale ed è tenuto ad aderire alla richiesta rivoltagli.

(2) Il Dipartimento riconosce l'indisponibilità soltanto in presenza di gravi e giustificati motivi tali da impedire per l'intero periodo richiesto la partecipazione a qualsiasi altra gara o manifestazione.

(3) I convocati sono tenuti personalmente a dare immediato riscontro all'avviso di convocazione.

#### Art. 34 DOVERI

(1) Le società hanno il dovere di mettere a disposizione delle selezioni nazionali, convocate dal Referente tecnico preposto, i giocatori per loro tesserati.

(2) I giocatori sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni loro impartite dal Dipartimento, dal Referente tecnico preposto e dal Medico Responsabile, ivi comprese le disposizioni in merito al controllo fisico ed antidoping.

#### Art. 35 PROVVEDIMENTI

(1) Le inosservanze alle norme di cui al presente Titolo , nonché alle disposizioni generali e particolari impartite a società e giocatori all'atto della convocazione del Dipartimento e durante il raduno, sono considerate infrazioni disciplinari e comportano l'eventuale applicazione di sanzioni.

(2) Nel caso in cui l'atleta sia stato indisponibile alla convocazione adducendo a giustificazione un infortunio od altra infermità, non può comunque, prendere parte, con la squadra della società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della suddetta convocazione. La partecipazione alla gara determina la posizione irregolare del giocatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40 R.E.

### *TITOLO SETTIMO - DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA*

#### Art. 36 PRELIMINARI

(1) Almeno venti minuti prima dell'inizio della gara, le società' devono consegnare agli arbitri una lista contenente i dati anagrafici dei giocatori, degli allenatori e dei dirigenti, nonché l'indicazione del capitano e dei numeri di maglia. Tale lista deve essere sottoscritta, in nome e per conto della società, dal Presidente o dal Dirigente Responsabile o da chi, a norma dell'art. 51 R.E. è abilitato a farlo.

(2) Ogni società deve, contestualmente alla lista, mettere a disposizione degli arbitri i cartellini di gioco, nonché le tessere degli allenatori e dei dirigenti.

(3) Gli arbitri devono effettuare il riconoscimento dei partecipanti alla gara secondo le modalità' previste dal successivo art. 37 R.E..

(4) Gli interessati, società, dirigenti e tesserati, si assumono comunque il rischio relativo alla partecipazione alla gara in posizione di tesseramento irregolare.

(5) I giocatori sprovvisti del cartellino di gioco non saranno ammessi a disputare gare.

Nel caso in cui tutti i componenti della squadra non fossero in grado di esibire i cartellini di classificazione/gioco all'ufficiale di gara, il rappresentante della società, potrà sottoscrivere una auto dichiarazione attestante l'elenco dei giocatori, con numero di maglia, cognome e nome, data di nascita e punteggio.

#### Art. 37 RICONOSCIMENTO

(1) I giocatori, allenatori e dirigenti sono tenuti ad esibire agli arbitri della gara prima del suo inizio, un valido documento di riconoscimento per l'accertamento dell'identità personale ed eventualmente dei dati anagrafici ove richiesto.

(2) Tutti gli iscritti a referto (con esclusione del medico) che al momento del riconoscimento pre-gara non siano presenti, per poter prendere parte alla gara, dovranno farsi riconoscere dagli arbitri, con le modalità sopra specificate, al momento del loro arrivo sul campo.

(3) I giocatori, nel caso in cui abbiano perso il documento di riconoscimento, per essere ammessi a disputare la gara, devono presentare agli arbitri copia della denuncia di smarrimento rilasciata dagli organi competenti corredata dalla foto dell'interessato.

Tale facoltà è limitata alla sola gara di campionato successiva alla denuncia di smarrimento dei documenti. In caso di partecipazione a concentramenti o a successive fasi nazionali di campionato o manifestazioni, tale facoltà si estende a tutta la durata degli stessi. In mancanza della denuncia e/o della foto il giocatore non sarà ammesso a disputare la gara.

(4) Gli arbitri procedono contestualmente al controllo e verifica della conformità della carrozzina e dei dispositivi di protezione personale.

#### Art. 38 DOCUMENTI DI IDENTITÀ

(1) Ai fini dell'accertamento dell'identità personale degli iscritti sul referto di gara e dell'età dei giocatori, sono ritenuti validi i seguenti documenti:

a) tessera di identità rilasciata dal Comune di residenza;

b) patente auto;

c) passaporto;

d) porto d'armi;

e) licenza di caccia;

f) licenza di pesca;

g) libretto universitario ( ove previsto di foto );

h) tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una Amministrazione dello Stato;

i) tessera dei servizi demografici o attestato d'identità personale rilasciato dal Comune di residenza;

l) copia autentica dei documenti sopra elencati.

(2) I giocatori e gli altri tesserati sprovvisti di uno dei suddetti documenti non saranno ammessi a disputare gare.

#### Art. 39 CARTELLINI DI GIOCO

(1) Per partecipare alla gara, i giocatori, devono essere in possesso del cartellino di gioco, attestante il punteggio di handicap, il tipo di disabilità ed eventuali dispositivi di protezione personale da utilizzare durante la gara. Il cartellino è rilasciato o qualificato dal Dipartimento tramite la Commissione Classificatrice.

(2) Per i giocatori non ancora classificati è consentito partecipare alle gare di campionato o manifestazioni cui la società di appartenenza si è iscritta, con un punteggio di **disabilità Transitorio**, determinato dalla società e precisamente da un **medico ed un tecnico (o fisioterapista)** non iscritti all'albo C.I.P., soltanto per il tempo massimo di **uno (1) anno**.

**La classificazione transitoria redatta dalla società può essere effettuata solo previa autorizzazione della Segreteria di Dipartimento.**

Pertanto, il giocatore che non sia mai stato classificato da una Commissione Classificatrice iscritta all'albo C.I.P., non potrà prendere parte alla gara tranne nel caso di classificazione transitoria, regolarmente documentata, attraverso una dichiarazione dove si evinca: nome e cognome del **giocatore**, data di nascita, **disabilità** e punteggio assegnato, e le **qualifiche** e firme di chi ha effettuato la classificazione transitoria (del medico anche il numero di tessera d'iscrizione albo dei medici).

(3) La società che abbia tesserato un giocatore straniero sia esso comunitario o extracomunitario (proveniente da altra Federazione), potrà farlo giocare con il cartellino (**attestante il punteggio di handicap, il tipo di disabilità ed eventuali dispositivi di protezione personale da utilizzare durante la gara**) o **copia autenticata dalla Federazione di provenienza rilasciato dall'Organismo internazionale I.W.B.F., previa autorizzazione scritta della Segreteria di Dipartimento che provvederà successivamente ad emettere un cartellino nazionale.**

## Art. 40 POSIZIONE IRREGOLARE GIOCATORE ED ALLENATORE

(1) L'inosservanza delle norme relative alle modalità di tesseramento e la violazione delle norme previste dall'ordinamento dei campionati in tema di partecipazione di giocatori al di sopra o al di sotto di un limite di età, di giocatori stranieri in numero superiore a quello stabilito, di giocatori in prestito, o di allenatori sprovvisti della prescritta qualifica, determinano la posizione irregolare di giocatori, di allenatori o di aiuto allenatori.

(2) Qualora il Giudice Sportivo accerti d'ufficio o su ricorso di società avente legittimazione attiva, prima dell'omologazione della gara, che una società vi ha partecipato con uno o più giocatori, o con l'allenatore e/o l'aiuto allenatore in posizione irregolare, procederà alla omologazione della gara stessa con il risultato di 0-20 in suo sfavore nonché con l'applicazione nei confronti della società in difetto, di sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti e dei giocatori soggettivamente ed oggettivamente responsabili della violazione. La società sarà inoltre penalizzata di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 140 e 159 R.E..

(3) La posizione irregolare conseguente ad inosservanza alle norme relative alle modalità di tesseramento è determinante agli effetti dell'omologazione della gara soltanto se il giocatore o i giocatori in difetto abbiano preso parte effettiva al gioco. Per tutte le violazioni alle norme di tesseramento degli allenatori od in tutte le violazioni alle norme di partecipazione alle gare contemplate dall'art. 92, con l'eccezione di quella di cui al comma 7 del predetto articolo, la posizione irregolare è determinata dalla semplice iscrizione a referto, indipendentemente dal fatto che i tesserati in difetto abbiano preso parte effettivamente alla gara.

## *TITOLO OTTAVO - INCOMPATIBILITA'*

### Art. 41 INCOMPATIBILITA'

(1) I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti degli Organi di Giustizia, gli arbitri, gli ufficiali di campo e le altre figure arbitrali, non possono essere dirigenti di società, né essere tesserati come dirigenti accompagnatori di squadra, medici sociali, fisioterapisti, massofisioterapisti, preparatori atletici, meccanici o tecnici (allenatori, aiuto allenatori).

(2) Nello stesso anno sportivo non è permesso il tesseramento nella qualità di dirigente per due diverse società. Nei casi di infrazione il tesserato è passibile della sanzione prevista dall'art. 157 R.E..

(3) Gli allenatori in possesso di tessera Gare non possono sottoscrivere alcun altro tipo di tesseramento.

### Art. 42 ECCEZIONI

(1) Salvo il principio dell'unicità del tesseramento stabilito dagli artt. 23-24-25-26-28-29, sono ammesse le seguenti eccezioni:

a) giocatore - allenatore

Il tesseramento nella duplice qualità di giocatore e di allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima società.

L'Ufficio Tesseramento C.I.P., sentito il parere della segreteria del Dipartimento 1, può su espressa richiesta, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annualmente stabilita - autorizzare un giocatore, a svolgere compiti di allenatore o viceversa, secondo quanto disposto dal Regolamento per la formazione e l'inquadramento nei ruoli tecnici e professionali CIP.

b) giocatore - dirigente

Il tesseramento nella duplice qualità di giocatore e di dirigente della società è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima società.

L'Ufficio Tesseramento C.I.P., su espressa richiesta, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annualmente stabilita, può autorizzare un giocatore a tesserarsi come dirigente o viceversa.

c) dirigente - allenatore

Il tesseramento nella duplice qualità di dirigente ed allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società.

Il dirigente deve essere in possesso di una delle qualifiche di allenatore, secondo quanto disposto dal Regolamento per la formazione e l'inquadramento nei ruoli tecnici e professionali CIP.

d) preparatore fisico - giocatore

Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di giocatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima società. L'Ufficio Tesseramento C.I.P., su espressa richiesta, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annualmente stabilita, può autorizzare il preparatore fisico a tesserarsi come giocatore, o viceversa sentita la segreteria del Dipartimento.

e) preparatore fisico - allenatore

Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima società. L'iscrizione a referto, in tale caso, è consentita solo con la qualifica di allenatore.

f) preparatore fisico - dirigente

Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di dirigente è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima società.

## Art. 43 SANZIONI

(1) Nei casi di infrazione della presente normativa, i tesserati sono passibili della sanzione prevista dall'art. 157 R.E..

## PARTE SECONDA

### GARE

#### *TITOLO PRIMO - NORME GENERALI*

#### Art. 44 CAMPIONATI MANIFESTAZIONI E TORNEI UFFICIALI

(1) Il Dipartimento n.1, a mezzo degli uffici preposti, indice e organizza i campionati, le manifestazioni e tornei ufficiali, secondo l'ordinamento fissato dal Comitato di Dipartimento.

(2) Il Dipartimento n. 1 autorizza, patrocina, collabora e supporta, l'organizzazione di tornei ed attività promozionali/dimostrative proposti da società, enti, privati.

(3) L'anno sportivo C.I.P./ Dipartimento n.1 ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

#### Art. 45 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI

(1) Entro il 30 settembre di ciascun anno sportivo il Comitato di Dipartimento, emana le Disposizioni Organizzative Annuali (DOA) che contengono:

- a) la formula dei campionati, manifestazioni e tornei ufficiali;
- b) le disposizioni organizzative di ogni singolo campionato, manifestazione o torneo;
- c) le tasse;
- d) le disposizioni inerenti le caratteristiche dei campi di gioco;
- e) quant'altro previsto dai regolamenti C.I.P. – Dipartimento n.1, purché ritenuto utile e necessario all'ordinato svolgimento dell'attività.

(2) Le Disposizioni Organizzative Annuali possono essere modificate, qualora se ne renda necessario, per specifiche particolarità, con apposite delibere del Comitato di Dipartimento ed entrano in vigore nel momento in cui vengono comunicate alle società interessate.

#### Art. 46 OMOLOGAZIONE DELLE GARE E RISULTATO DI PARITÀ

(1) I risultati di ogni gara diventano ufficiali con la pubblicazione del provvedimento di omologazione disposto dal competente Organo di Giustizia C.I.P..

(2) Nei casi espressamente previsti dal presente regolamento quando una gara debba essere omologata con il risultato di 0-20 a carico di una società, la stessa dovrà essere omologata con il risultato conseguito sul campo qualora quest'ultimo sia più favorevole per la squadra avversaria.

(3) Il risultato di parità non è in nessun caso ammesso:

se le squadre terminano un incontro con pari punteggio, il gioco continua con uno o più tempi supplementari fino a che si interrompa la parità.

(4) Fanno eccezione le manifestazioni ove è previsto il punteggio di parità al termine dei quattro regolamentari periodi di gioco.

(5) Le gare alle quali hanno partecipato tesserati in posizione irregolare non possono essere omologate fino a quando l'Ufficio Tesseramento C.I.P. non avrà comunicato l'avvenuta regolarizzazione.

(6) Anche in pendenza di omologazione il Giudice Sportivo deve emanare i provvedimenti disciplinari per i fatti che risultano dal referto arbitrale o che siano stati accertati a seguito di indagine.

#### Art. 47 PARTECIPAZIONE

(1) Ai campionati, manifestazioni e tornei ufficialmente indetti ed organizzati dal Dipartimento possono partecipare solamente società affiliate, allenatori, giocatori ed altre figure societarie tesserati C.I.P., secondo quanto stabilito nei regolamenti e normative.

(2) Le società possono schierare in campo giocatori di entrambi i sessi, qualora non siano indetti campionati, manifestazioni e tornei specificatamente femminili.

(3) Deroche ed eccezioni sono consentite per i tornei e gare amichevoli, secondo quanto previsto dall'art. 118 comma 1 R.E.

#### Art. 48 PARTECIPAZIONE ALLA GARA

- (1) Per iniziare la gara, una società, deve essere presente con non meno di cinque (5) giocatori con le proprie carrozzine e con un punteggio non superiore a punti 14,5.
- (2) Durante lo svolgimento della gara o, a seguito dell'andamento della stessa, la società può schierare un numero inferiore di giocatori, per non superare il punteggio base, fermo restando quanto disposto dall'art. 101 R.E..

#### Art. 49 POSIZIONE DEI GIOCATORI

- (1) Per partecipare alla gara i giocatori devono essere provvisti di classificazione funzionale.
- (2) La classificazione funzionale determina il punteggio che ogni giocatore deve avere per la partecipazione alla gara.
- (3) I punteggi sono da 1 a 4.5 con intervalli di 0.5 (mezzo) punto. I giocatori normodotati hanno un punteggio di 5.0.
- (4) Per i giocatori che non hanno mai svolto attività di basket in carrozzina, sia in Italia che all'estero, si ha la riduzione del punteggio come segue:
  - a) i giocatori classificati punti 1 giocano per due stagioni sportive con 0,5 punti;
  - b) i giocatori classificati punti 1.5-2-2.5-3 giocano per una stagione sportiva rispettivamente con la riduzione di punti 1;
  - c) i giocatori classificati punti 3.5-4-4.5 giocano per una stagione sportiva rispettivamente con la riduzione di punti 0.5.
- (5) Le giocatrici che svolgono attività in squadre miste hanno una riduzione di punteggio permanente rispetto alla classificazione di punti 1.5, cumulabile con gli altri abbattimenti.
- (6) Per i giocatori normodotati, in nessun caso, è prevista la riduzione di punteggio.
- (7) I giocatori di età inferiore ai 22 anni, non compiuti alla data di inizio campionato o manifestazione a cui partecipano, fruiscono dell'abbattimento di un punto (1) cumulabile con gli altri abbattimenti.
- (8) In nessun caso potrà partecipare alla gara un giocatore ,maschio o femmina , con un punteggio inferiore a 0,5 punti.

#### Art. 50 SOCIETA' CAMPIONE D'ITALIA

- (1) La Società prima classificata nel Campionato Nazionale di Serie A/1 maschile è proclamata vincente del campionato ed acquisisce il titolo di "Campione d'Italia".  
E' autorizzata a fregiarsi, sulle maglie di gara per tutta la durata dell'anno sportivo successivo, dello scudetto tricolore.
- (2) La Società che nell'arco della sua storia sportiva raggiunge il numero di 10 successi tricolori è autorizzata a fregiarsi, eventualmente, accanto allo scudetto, della stella d'oro.  
Per ulteriori 10 successivi tricolori la società è autorizzata a fregiarsi di una aggiuntiva stella d'oro.
- (3) La Società prima classificata del Campionato Promozionale Minibasket è proclamata vincente del campionato ed acquisisce il titolo di "Campione d'Italia".  
E' autorizzata a fregiarsi, sulle maglie di gara per tutta la durata dell'anno sportivo successivo, dello scudetto tricolore.

#### Art. 50 bis RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

**(1) Tutte le comunicazioni o i contatti tra il Dipartimento e le società sono da effettuarsi esclusivamente con il Dirigente Responsabile, il Presidente della società o il Dirigente di riferimento, esplicitamente annotati nei "Riferimenti società". Qualora la società ritenga di avvalersi di più rappresentanti, per espletare i vari compiti e/o impegni societari, deve rendere noto i nominativi degli ulteriori collaboratori. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni inviate da collaboratori non regolarmente qualificati.**

#### Art. 51 COMPITI, DIRITTI E DOVERI DEI DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI

- (1) Il dirigente accompagnatore di squadra, di cui agli artt. 26 R.E. e seguenti svolge le seguenti funzioni:
  - a) rappresenta a tutti gli effetti - anche per quanto concerne questioni amministrative e disciplinari relative a gare nelle quali esercita le sue mansioni, di fronte agli arbitri, ufficiali di campo ed alla società avversaria - la squadra da lui accompagnata;
  - b) risponde, a tutti gli effetti, della disciplina e del comportamento dei giocatori e dell'allenatore della squadra;
  - c) firma e presenta ogni eventuale reclamo, proposto prima dell'inizio della gara, in sostituzione del presidente della società, presenta altresì qualsiasi altra dichiarazione, istanza, reclamo o ricorso previsto dai regolamenti C.I.P. o di Dipartimento;
  - d) esercita le funzioni di dirigente addetto agli arbitri, quando designato dalla sua società per lo svolgimento di tale mansione e notificato per iscritto nella lista della squadra agli arbitri della gara;
- (2) Il dirigente accompagnatore inoltre:
  - e) deve presentarsi agli arbitri ed ufficiali di campo prima dell'inizio della gara, esibendo la tessera, farsi registrare a referto e far registrare a referto i tesserati che intendono prendere parte alla gara, con le modalità previste;
  - f) prima della gara e durante l'intervallo tra il primo e secondo tempo può entrare sul campo di gioco per conferire con i propri giocatori;
  - g) durante lo svolgimento della gara deve restare al posto scelto prima dell'inizio della stessa (panchina o tavolo degli ufficiali di campo) senza disturbare l'operato degli arbitri e degli ufficiali di campo;
  - h) durante l'intervallo e alla fine della gara può conferire in forma corretta con gli arbitri e ufficiali di campo;

i) riscuote eventuali rimborsi dovuti dalla squadra ospitante, rilasciandone quietanza liberatoria.

(3) In assenza del dirigente accompagnatore, i suoi compiti e mansioni sono svolti dall'allenatore o, in mancanza, dal capitano della squadra.

#### Art. 52 OBBLIGO DELLA PRESENZA DEL MEDICO DI SERVIZIO

(1) E' obbligatoria la presenza in campo di un medico di servizio durante la disputa delle gare dei campionati, manifestazioni e tornei di qualsiasi natura.

(2) La società ospitante ha l'obbligo di far riconoscere dagli arbitri, prima dell'inizio della gara, il medico di servizio che sarà responsabile dell'assistenza sanitaria durante tutto lo svolgimento della partita.

(3) Il medico di servizio non deve essere necessariamente tesserato per la società.

(4) il riconoscimento avverrà mediante l'esibizione della tessera C.I.P. della società o del tesserino di appartenenza all'Ordine dei Medici.

(5) Durante la gara il medico di servizio dovrà posizionarsi all'interno dell'impianto di gioco, ma potrà sedere sulla panchina della società ospitante soltanto se in possesso della tessera C.I.P. della società.

(6) Il medico di servizio può entrare in campo senza il permesso di un arbitro, se ritiene opportuno che un giocatore infortunato necessiti del suo immediato intervento.

(7) La società ospitante sarà comunque responsabile di eventuali comportamenti non regolamentari posti in essere dal medico di servizio.

(8) Il mancato riconoscimento del medico di servizio, od il parziale assolvimento ai suoi compiti comporta le sanzioni previste dall'art. 150 comma a) R.E..

#### Art. 53 PRESENZA DELL'AMBULANZA

(1) La società ospitante deve prevedere la presenza di una ambulanza durante la disputa delle gare dei campionati, manifestazioni o tornei oltre il medico di servizio, qualora l'impianto di gioco disti più di dieci (10) chilometri da un presidio ospedaliero.

(2) Il Dirigente addetto agli arbitri della società ospitante ha l'obbligo di far riconoscere dagli arbitri, almeno 30 minuti prima dell'inizio della gara, il coordinatore degli operatori sanitari responsabile dell'ambulanza e delle operazioni sanitarie durante tutto lo svolgimento della partita.

(3) La società ospitante è comunque responsabile di eventuali comportamenti non regolamentari posti in essere dagli operatori sanitari.

(4) Il mancato riconoscimento del coordinatore degli operatori sanitari, od il parziale assolvimento dei compiti loro assegnati comporta le sanzioni previste dall'art. 150 comma a) R.E..

#### Art. 54 CAMPI DI GIOCO

(1) Con l'iscrizione al campionato le società sono tenute a comunicare alla segreteria del Dipartimento 1, il campo di gioco di cui abbiano la disponibilità, le sue caratteristiche, l'ubicazione e l'Ente proprietario.

(2) La società ospitante è tenuta a concordare con l'Ente proprietario la disponibilità dell'impianto per l'intero campionato. La mancata effettiva disponibilità del campo di gioco comporta per la società in difetto la perdita della gara per 0-20. Resta salva la facoltà prevista nel successivo art. 91 R.E..

(3) Il campo deve essere stato omologato a norma dell'art. 55 R.E..

(4) I campi di gioco possono essere ubicati anche in un ambito territoriale comunale diverso dal Comune sede della società.

(5) Costituiscono parte integrante del campo di gioco le attrezzature obbligatorie previste dal Regolamento Tecnico, che debbono essere tempestivamente messe a disposizione degli ufficiali di gara.

(6) Il Dipartimento non può omologare campi di gioco che non corrispondano ai requisiti e alle misure fissate dal Regolamento Tecnico e dalle normative legislative in materia di sicurezza, accessibilità e fruibilità.

(7) E' facoltà del Dipartimento concedere, in via eccezionale ed in casi di comprovata forza maggiore, l'autorizzazione a disputare una o più gare in campo ubicato in un Comune diverso da quello ove è sita la sede originaria del campo di gioco.

(8) Il Dipartimento adotta le disposizioni più opportune, per garantire la regolarità dei campionati, per i casi di comprovata indisponibilità di impianti a seguito di scioperi od occupazioni, eventi naturali e richieste specifiche.

#### Art. 55 OMOLOGAZIONI E VARIAZIONI DEI CAMPI DI GIOCO

(1) Per tutti i campionati e manifestazioni il Dipartimento provvede all'omologazione del campo di gioco da ciascuna società utilizzato per le gare dei campionati e manifestazioni cui partecipa con le modalità stabilite dal Regolamento Tecnico e da quanto disposto dalla normativa legislativa in materia di sicurezza, accessibilità e fruibilità dello stesso.

- (2) L'omologazione attribuita ad una società ha valore per tutte le altre società e squadre che partecipano ai campionati inferiori o di minibasket, utilizzando lo stesso impianto di gioco.
- (3) Le società che non adempiono, completamente o parzialmente, alle disposizioni impartite e nei termini fissati dal Dipartimento 1, sono deferite al Giudice Sportivo per i provvedimenti disciplinari di competenza.
- (4) I verbali contenenti la rilevazione dei dati devono essere sottoscritti dalle persone incaricate dei rilevamenti e ratificati dal Dipartimento che ne delibera l'omologazione del campo.
- (5) Al verbale deve essere unita la specifica documentazione richiesta dal Dipartimento 1.
- (6) Il provvedimento di omologazione del campo non costituisce prova opponibile nella discussione del reclamo previsto e disciplinato dall'art. 63 R.E.
- (7) Le variazioni successive all'omologazione debbono essere immediatamente comunicate al Dipartimento per la loro registrazione sul provvedimento di omologazione, fermo restando la verifica di fattibilità delle variazioni da parte del Dipartimento.
- (8) Il provvedimento di omologazione, con allegati il verbale di rilevazione dei dati, le successive variazioni e l'intera documentazione relativa, deve essere depositata presso il Dipartimento quale organo omologante ed una copia del provvedimento deve essere a disposizione degli arbitri e delle società ospitate presso il campo di gioco.

#### Art. 56 EFFICIENZA DEL CAMPO DI GIOCO

- (1) La società ospitante è l'unica responsabile del mantenimento della regolarità del campo di gioco e delle sue attrezzature, nonché dell'efficienza e dell'agibilità del medesimo. Essa, inoltre, deve tenere in buona efficienza gli spogliatoi per gli arbitri, per gli ufficiali di campo e per la squadra ospitata.
- (2) Nello spogliatoio riservato agli arbitri può esclusivamente accedere il dirigente della società addetto agli arbitri e, per l'espletamento delle modalità inerenti la gara, gli ufficiali di campo regolarmente designati ed il commissario speciale arbitri.
- (3) Nel Regolamento Tecnico e nelle Disposizioni organizzative annuali sono precisate le attrezzature principali e di riserva e quelle indispensabili.

#### Art. 57 ATTREZZATURE DEL CAMPO DI GIOCO

- (1) La società ospitante è tenuta a consegnare agli arbitri ed agli ufficiali di campo un'ora prima dell'orario di inizio della gara, le attrezzature indispensabili allo svolgimento della stessa e tutte perfettamente funzionanti.
- (2) Se le attrezzature indispensabili, ed in via subordinata le corrispondenti attrezzature di riserva, mancano o presentano rilevanti irregolarità, la gara non potrà essere iniziata o proseguita con le conseguenze previste dall'art. 152 R.E..
- (3) Per irregolarità rilevanti devono intendersi quelle che possono incidere sul regolare svolgimento della gara.
- (4) Nei casi di mancato funzionamento di uno degli apparecchi indicatori dei 24" e qualora ne resti utilizzabile uno solo, la partita deve continuare regolarmente, situando l'apparecchio funzionante all'altezza della metà campo.
- (5) Nel caso che non ne funzioni nessuno, deve essere impiegata l'attrezzatura di riserva disciplinata nel R.T. e nelle Disposizioni organizzative annuali.

#### Art. 58 MANCANZA O IRREGOLARITA' DELLE ATTREZZATURE INDISPENSABILI PRIMA DELL'INIZIO DELLA GARA

- (1) Qualora al momento della consegna delle attrezzature, l'arbitro (o, nel doppio o triplo arbitraggio, il primo arbitro) accerti la mancanza o l'irregolare funzionamento di quelle indispensabili, la società ospitante deve provvedere alla sostituzione o alla necessaria riparazione per l'ora fissata quale inizio della gara.
- (2) Se non si è provveduto entro tale termine la gara deve avere regolarmente inizio con l'utilizzazione delle attrezzature di riserva.
- (3) Le stesse disposizioni si applicano altresì nel caso in cui l'irregolarità sia accertata a seguito di presentazione del reclamo previsto dal successivo art. 63 R.E.
- (4) Le stesse disposizioni si applicano, altresì, nel caso in cui l'irregolare funzionamento dell'attrezzatura si verifichi dopo la consegna agli arbitri, ma prima dell'inizio della gara.
- (5) Se mancano o non funzionano regolarmente anche le attrezzature di riserva la gara non verrà disputata e la squadra ospitante sarà dichiarata perdente per 0-20 oltre all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste.
- (6) Le sanzioni disciplinari da applicare sono quelle previste dall'art. 152 R.E..

#### Art. 59 IRREGOLARITA' DELLE ATTREZZATURE INDISPENSABILI DOPO L'INIZIO DELLA GARA

- (1) Se l'irregolare funzionamento delle attrezzature indispensabili si verifica dopo l'inizio della gara, quest'ultima deve proseguire con l'utilizzazione delle attrezzature di riserva.
- (2) Se mancano o presentano irregolarità anche le attrezzature di riserva, la gara non può proseguire e deve essere omologata con il risultato di 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria.

(3) Qualora l'irregolare funzionamento delle attrezzature di riserva si verifichi dopo la ripresa della gara (intervallo), questa non può proseguire e deve essere ripetuta. Il Giudice Sportivo verbalizza la ripetizione ed il Dipartimento dispone la ripetizione della gara.

(4) Le sanzioni disciplinari da applicare sono quelle previste dall'art. 152 R.E..

#### Art. 60 IRREGOLARITA' DEL CAMPO DI GIOCO

(1) L'arbitro (o, nel doppio o triplo arbitraggio, il primo arbitro) è l'unico giudice insindacabile della regolarità del campo di gioco prima e durante la gara.

(2) Qualora prima dell'orario di inizio di una gara l'arbitro accerti l'esistenza di gravi irregolarità non immediatamente eliminabili non la farà disputare e la squadra ospitante verrà dichiarata perdente per 0-20.

(3) Nel caso di irregolarità immediatamente eliminabili l'arbitro è tenuto a fissare un termine perentorio, entro il quale la società ospitante possa eliminare le accertate irregolarità.

#### Art. 61 IMPRATICABILITA' DEL CAMPO DI GIOCO (prima e durante la gara)

(1) Si ha impraticabilità del campo di gioco nel caso in cui il regolare svolgimento della gara venga ad essere alterato o impedito da fattori atmosferici o da altri fattori esterni comunque non imputabili alla società ospitante.

Se il campo di gioco diventa impraticabile durante il corso della gara, l'arbitro (o, nel caso di doppio o triplo arbitraggio, il primo arbitro), a suo giudizio insindacabile, non darà inizio alla gara o la sospenderà temporaneamente qualora ritenga vi sia per le persone pericolo di incolumità dovuto a infiltrazioni di acqua piovana, elevata condensa, rotture di elementi a causa del vento (finestre, porte, altro), terreno sdruciolevole o si verifichi la completa o parziale cancellazione della segnatura del campo o un sensibile calo di tensione della corrente elettrica e la riprenderà dopo un certo tempo, quando a suo giudizio ritenga che ne sussistono le condizioni favorevoli.

(2) La società ospitante ha l'obbligo di provvedere, su richiesta dell'arbitro, ad eliminare lo stato di impraticabilità del campo di gioco.

(3) Quando a giudizio dell'arbitro sussistono condizioni tali da far prevedere l'impossibilità di riprendere la gara sospesa, egli la farà proseguire su altro campo praticabile regolarmente omologato C.I.P./Dipartimento o impianto omologato F.I.P., fermo restando per l'omologazione F.I.P. il disposto dell'art. 62 comma 2 R.E., sempre che ubicato nello stesso Comune, e le società non potranno opporvisi. Nel qual caso saranno dichiarate perdenti per 0-20 con la penalizzazione di un punto in classifica.

(4) Qualora nello stesso Comune non esista altro campo praticabile regolarmente omologato, l'arbitro, previo accordo scritto fra le due società, farà proseguire la gara su altro campo esistente in un Comune limitrofo al Comune sede della gara messo a disposizione dalla società ospitante. Non raggiungendo l'accordo tra le Società, la gara non verrà iniziata o ripresa e sarà recuperata in altra data senza alcuna sanzione per le società.

(5) La gara sospesa riprenderà nello stesso punto della sospensione per quanto si riferisce al tempo di gioco, al punteggio ed all'azione di gioco.

(6) La gara non disputata o proseguita per il mancato accordo fra le società e comunque non portata a termine verrà recuperata ex-novo.

(7) L'impraticabilità del campo di gioco non può mai riguardare le attrezzature indispensabili per la disputa della gara.

(8) Le norme del presente articolo si applicano anche alle impraticabilità verificatesi prima dell'inizio della gara.

#### Art. 62 INDISPONIBILITA' DEL CAMPO DI GIOCO

(1) Qualora una società non abbia la disponibilità dell'impianto di gioco, da comunicare al Dipartimento almeno 72 (settantadue) ore prima dell'orario di inizio gara, la gara può essere disputata su altro impianto omologato CIP/Dipartimento o impianto omologato F.I.P. nello stesso Comune sede della gara o nell'ambito territoriale dei Comuni confinanti con il Comune sede della gara.

(2) La società è tenuta a dichiarare la disponibilità di un secondo impianto di gioco omologato C.I.P./Dipartimento n.1 all'atto dell'iscrizione al campionato.

(3) Qualora si utilizzi un impianto omologato FIP, la società deve presentare una dichiarazione dove si attesti gli estremi dell'omologazione F.I.P., la società che ne usufruisce ed il campionato a cui partecipa.

(4) L'indisponibilità del campo di gioco per utilizzo dell'impianto da parte della proprietà non può essere considerata causa di forza maggiore per il non utilizzo dello stesso. Qualora la società sia nell'impossibilità di reperire un altro impianto di gioco, la stessa, sarà sanzionata con la perdita della gara con il risultato di 0-20 in suo sfavore.

(5) La società che sia nell'impossibilità di utilizzare l'impianto di gioco deve corrispondere la tassa spostamento gara disposta annualmente dagli organi competenti CIP.

La società deve produrre, per usufruire del non versamento della tassa spostamento e dello spostamento su altro campo per indisponibilità dell'impianto di gioco, la documentazione comprovante il non utilizzo dell'impianto.

#### Art. 63 RECLAMO AVVERSO LE DECISIONI ARBITRALI SULLA REGOLARITA' DEL CAMPO DI GIOCO E DELLE ATTREZZATURE E SULLA PRATICABILITA' DEL CAMPO DI GIOCO

- (1) L'arbitro ( nel doppio o triplo arbitraggio, il primo arbitro), è l'unico giudice insindacabile della regolarità del campo e delle attrezzature, nonché dello stato del terreno di gioco prima e durante la gara.
- (2) La società che non condivide la decisione adottata prima dell'inizio della gara in ordine alla regolarità del campo e delle attrezzature o all'impraticabilità del terreno di gioco, deve, a pena di improcedibilità del successivo reclamo ai sensi dell'art. 193 R.E., presentare agli arbitri immediato reclamo scritto e sinteticamente motivato, accompagnato dal versamento di una tassa, di importo uguale a quella prevista per la presentazione del reclamo al Giudice Sportivo.
- (3) Il reclamo è immediatamente esaminato e risolto, dopo aver sentito la società contro interessata, da una Commissione formata dai due o tre arbitri e dall'ufficiale di campo designato quale cronometrista;
- (4) Nel caso di arbitraggio unico la Commissione è composta dall'arbitro e dal cronometrista e, in caso di disparità di giudizio sarà decisivo il voto dell'arbitro.
- (5) Nel caso di due o tre arbitri e di assenza di ufficiali di campo designati, la decisione è di competenza degli arbitri e in caso di parità di voti difformi, prevale quello del primo arbitro.
- (6) Nel caso di arbitraggio unico, la decisione è adottata dal medesimo arbitro.
- (7) Se il reclamo è accolto, la Commissione dispone anche della restituzione della tassa;
- (8) La presentazione di questo speciale reclamo non è consentita quando l'impraticabilità del terreno di gioco, l'irregolarità del campo o delle attrezzature si siano verificate dopo l'inizio della gara;
- (9) Avverso la decisione adottata dagli arbitri o dalla Commissione, secondo quanto previsto nei precedenti capoversi, la società che si ritiene danneggiata può presentare, ai sensi del successivo art. 193 R.E. reclamo al Giudice Sportivo.
- (10) La gara può essere annullata d'ufficio soltanto se disputata senza utilizzazione delle attrezzature indispensabili o delle corrispondenti attrezzature di riserva.

#### Art. 64 ORDINE PUBBLICO NEI CAMPI DI GIOCO

- (1) Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico nei campi di gioco, della tutela degli arbitri ed ufficiali di campo, delle autorità C.I.P. e di Dipartimento in quanto tali, delle squadre ospitate prima, durante e dopo la gara.
- (2) Le società sono tenute a prendere accordi con le Autorità di Pubblica Sicurezza affinché sia assicurato, ad ogni partita di campionato, manifestazione o torneo, ufficiale od amichevole, l'intervento degli agenti necessari per il mantenimento dell'ordine pubblico.
- (3) La società ospitante ha, pertanto, l'obbligo di far constatare all'arbitro, prima dell'inizio della gara, la presenza dei tutori dell'ordine pubblico, ed in loro assenza, dovrà esibire la documentazione della richiesta presentata alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.
- (4) Le società sono comunque tenute a predisporre nell'impianto le più idonee misure di sicurezza, atte a garantire l'incolumità dei giocatori delle due squadre, degli arbitri e degli ufficiali di campo, anche nel caso di eventuale assenza della Forza Pubblica.
- (5) Il controllo della tutela dell'ordine pubblico prima, durante e dopo lo svolgimento della gara e la decisione di iniziare, proseguire o sospendere la stessa è di esclusiva competenza degli arbitri.

#### Art. 65 INCIDENTI SUI CAMPI DI GIOCO

- (1) Qualora nel corso di una partita si verificano fatti e incidenti, tali da impedire il regolare svolgimento della gara o il compimento di essa, o che comunque alterino l'uguaglianza competitiva delle squadre, alla società che risulti responsabile può essere applicata la punizione sportiva della perdita della gara per 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, con la penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 140 e 159 R.E. oltre ad altre eventuali sanzioni disciplinari.  
Qualora la responsabilità dei fatti sia da attribuire ad entrambe le società, ad esse dovrà essere applicata la punizione sportiva della perdita della gara, che verrà omologata con il risultato di 0-0, e la rispettiva penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 140 e 159 R.E..
- (2) Tale responsabilità può essere accertata d'ufficio.
- (3) L'arbitro, ove sia costretto dall'opportunità delle circostanze a non poter sospendere l'incontro ed a dover continuare l'arbitraggio senza la possibilità di applicare imparzialmente i regolamenti C.I.P / Dipartimento , può ritenere terminata la gara nel momento in cui gli incidenti hanno luogo, facendone precisa menzione nel referto di gara.
- (4) Alla società responsabile viene applicata la punizione sportiva della perdita della gara per 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo della squadra avversaria, con la penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 140 e 159 R.E., oltre alle eventuali sanzioni disciplinari.
- (5) L'eguaglianza competitiva può essere solo riferita a fatti estranei allo svolgimento dell'incontro e quindi non al comportamento dei giocatori in campo.

#### Art. 66 ACCESSO ALL' IMPIANTO DI GIOCO

- (1) Le società affiliate al C.I.P. – Dipartimento n.1 hanno l'obbligo di permettere l'accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni di Dipartimento.
- (2) I dati relativi alla capienza, calcolata secondo prescrizioni giuridico - amministrative vigenti, devono essere riportati nel provvedimento di omologazione del campo di gioco.

## Art. 67 ACCESSO AL CAMPO DI GIOCO

- (1) Possono accedere al campo di gioco soltanto i tesserati iscritti nelle liste di partecipazione alla gara e gli ufficiali C.I.P – Dipartimento n.1 designati.
- (2) Possono prendere posto sulla panchina riservata a ciascuna squadra i soli tesserati iscritti nel referto ufficiale di gara, con annotazione, negli appositi spazi, dei loro nominativi e qualifiche rilasciate dall'Ufficio Tesseramento C.I.P.
- (3) Le violazioni alla presente norma saranno sanzionate secondo quanto previsto dall'Art. 150 comma 1 lettera f del R.E..
- (4) E' consentita la presenza al tavolo di uno speaker ufficiale. La sua funzione deve essere strettamente limitata alla diramazione di notizie ufficiali. Di eventuali trasgressioni risponde la società ospitante che verrà sanzionata secondo quanto previsto dall'Art.150 comma 1 lettera h R.E.
- (5) All'interno del terreno di gioco può essere consentita la presenza di persone addette a varie funzioni (custode dell'impianto, pulitori, volontari etc.) anche se non tesserate. Di qualsiasi loro comportamento non consono ai principi generali di lealtà e correttezza risponde la società ospitante che verrà sanzionata secondo quanto previsto dall'Art.150 comma 1, lettera h R.E.

## Art. 68 DIRIGENTE ADDETTO AGLI ARBITRI

- (1) La società ospitante è tenuta a mettere a disposizione degli arbitri un dirigente tesserato, con lo specifico incarico di assistenza agli stessi.
- (2) Detto dirigente deve assistere agli arbitri in ogni momento, a partire dall'arrivo nell'impianto di gioco, un'ora prima dell'inizio della gara, e rimanere a loro disposizione fino a quando non lo abbiano abbandonato.
- (3) Il dirigente addetto agli arbitri deve altresì segnalare al primo arbitro la presenza in panchina di persone non iscritte a referto e controllare il rispetto del divieto di accesso allo spogliatoio degli arbitri, come da art. 56 R.E..
- (4) Nello svolgimento dell'incarico, egli è tenuto ad adempiere a quanto venga richiesto dagli arbitri in merito all'ordine pubblico, alla disciplina delle squadre ed a quanto altro necessario o utile per il migliore espletamento dei compiti arbitrali.
- (5) Tale dirigente prenderà posto alla sinistra del tavolo e dovrà essere registrato a referto.
- (6) Al termine della gara il dirigente addetto agli arbitri è tenuto ad accompagnare gli arbitri alla stazione o all'aeroporto più vicini.**

## Art. 69 ALLENATORE AIUTO ALLENATORE ED ADDETTO ALLE STATISTICHE (SCORER)

- (1) Per i Campionati di Serie A/1 e Serie A/2 e Manifestazioni nazionali le società devono, se tesserati, far sedere in panchina allenatori nazionali o allenatori in possesso della specifica qualifica rilasciata dal C.I.P.. Per i Campionati di Serie B, Minibasket e Manifestazioni a carattere promozionale le società, possono se tesserati, far sedere in panchina tecnici o altro personale non in possesso della specifica qualifica rilasciata dal C.I.P. di allenatore di base o qualifica superiore per svolgerne le mansioni. L'osservanza di cui sopra deve tenere conto di quanto regolato dall'art. 42 R.E..**
- (2) In tutti i Campionati, Manifestazioni e Tornei è possibile iscrivere a referto di gara un aiuto allenatore ed un addetto alle statistiche (scorer) con funzioni di rilevamento dati tecnici, per collaborare con l'allenatore durante la gara. Pertanto, per poter iscrivere a referto di gara un aiuto allenatore ed un addetto alle statistiche, è indispensabile che sia contestualmente iscritto a referto un allenatore in possesso della prescritta qualifica C.I.P. - **C.N.A.**
- (3) Possono assolvere la funzione di addetto alle statistiche i tesserati della società muniti di regolare tessera rilasciata dal C.I.P. - Dipartimento n.1 a qualsiasi titolo, **senza assolvere ai compiti propri dell'allenatore.**
- (4) Nel caso di ritardato arrivo dell'allenatore titolare, l'aiuto allenatore e l'addetto alle statistiche possono essere iscritti a referto ma potranno sedersi in panchina soltanto dopo l'avvenuto riconoscimento dell'allenatore titolare.
- (5) Le violazioni alla presente norma saranno sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 40 R.E. per quanto attiene all'aiuto allenatore, e dall'art. 150 comma 1 lettera f R.E. per quanto attiene all'addetto alle statistiche.

## Art. 70 INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

- (1) Le società sono tenute ad adempiere, nei termini fissati, ai versamenti di somme dovute, per qualsiasi ragione o causa, al Dipartimento, società consorelle, affiliati.
- (2) Nel caso di mancato pagamento nei termini, la Segreteria di Dipartimento ingiungerà alla società inadempiente di produrre, entro quindici giorni dalla comunicazione, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto.
- (3) Il controllo dell'avvenuto pagamento sarà effettuato dalla Segreteria di Dipartimento, alla quale dovrà essere inviato l'originale della documentazione richiesta attestante l'avvenuto pagamento.
- (4) Qualora una società, nonostante la preventiva ingiunzione di pagamento, non si attenga a quanto sopra, si procederà nel seguente modo:  
- verrà sospesa la disputa della gara successiva al termine fissato per il pagamento,

- la società verrà considerata rinunciataria a tutti gli effetti e
- la gara in questione verrà omologata con il risultato di 0-20 a svantaggio della società stessa, con penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 97, 140 e 159 R.E..
- Inoltre, nel caso in cui la società non provveda al pagamento richiesto entro le ore 24 del terzo giorno antecedente la data prevista per la gara successiva cui ha rinunciato, verrà considerata a tutti gli effetti esclusa dal campionato, secondo quanto previsto dall'art. 103 R.E..

#### Art. 71 DIVISA DI GIOCO

- (1) In tutte le gare le società sono tenute a far indossare ai giocatori costumi tali da non offendere la decenza.
- (2) E' consentito alle società di apporre sulla divisa da gioco le seguenti scritte o marchi pubblicitari:
  - a) sulle maglie di gara - oltre alla sigla della società, a marchi o scritte riferiti alla denominazione costituente la/le sponsorizzazioni principali - un solo marchio riferito all'azienda fornitrice dell'abbigliamento sportivo della gara (marchio tecnico) e un solo altro marchio a soggetto libero, questi due marchi non possono superare le dimensioni di 50 cm. quadrati ciascuno. Sul retro della maglia può essere eventualmente apposto, sopra o sotto la numerazione, solo il marchio o la sigla riferita alla/e sponsorizzazioni principali e il marchio o la sigla di ulteriore sponsor società delle dimensioni massime di 50 cm quadrati ciascuno in alternativa al nome del giocatore e/o della città della società.
- (3) Sul restante vestiario di gioco, oltre al marchio tecnico identico a quello apposto sulle maglie, possono essere applicati anche il marchio dello sponsor principale e di altro sponsor secondario, differenti di quelli delle maglie, di dimensioni non superiori a 50 cm quadrati ciascuno.
- (4) Tutti gli altri capi di vestiario (sopramaglie, tute, borse, ecc.), non fanno parte della divisa di gioco.
- (5) E' consentito inserire sulle ruote delle carrozzine numero uno marchi pubblicitari. Tale marchio può essere diverso dai precedenti cui al comma due del presente articolo.
- (6) L'utilizzazione dei marchi pubblicitari comporta le consequenziali assunzioni di responsabilità qualora resi noti non conformi o illegalmente.

#### Art. 72 COLORE E NUMERAZIONE DELLE MAGLIE

- (1) Tutte le squadre delle società partecipanti all'attività agonistica di Dipartimento devono avere due serie di maglie, una di colore chiaro (preferibilmente bianco) da utilizzare in tutte le gare interne, ed una di colore scuro da utilizzare in tutte le gare esterne.
- (2) Le squadre devono segnalare all'atto dell'iscrizione al Campionato ed a manifestazioni a carattere nazionale il colore delle proprie maglie di gioco e richiedere autorizzazione, per ogni successiva variazione, attraverso comunicazione scritta.
- (3) Le squadre sono tenute a cambiare la propria maglia di gioco qualora questa risulti confondibile con la divisa arbitrale.
- (4) La squadra ospitante deve cambiare la propria maglia se risulta confondibile con quella segnalata dalla società ospitata.
- (5) L'inosservanza delle suddette norme comporterà la mancata disputa della gara e nei confronti della squadra inadempiente sarà applicata la punizione sportiva della perdita della gara per 0-20 e con la penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 140 e 159 R.E..
- (6) Sulle maglie sociali deve essere apposta sul davanti e sul retro, una numerazione progressiva, dalle caratteristiche e dimensioni stabilite dall'art. 4.3.2. del Regolamento Tecnico.
- (7) Il Regolamento Tecnico disciplina nello specifico quanto espresso nel presente articolo.
- (8) Sulle maglie devono essere apposti i numeri interi dal 4 al 20.
- (9) Per il campionato minibasket è consentito utilizzare una numerazione maglie anche superiore a quella disposta al comma 8, purché composto da un massimo di due cifre.

#### Art. 73 PALLONE DI GIOCO ED ESERCIZI DI RISCALDAMENTO

- (1) Il Dipartimento indica nelle Disposizioni Organizzative Annuali i tipi di pallone dichiarati idonei e regolamentari per i Campionati, manifestazioni e tornei da esso indetti..
- (2) Per i campionati, manifestazioni e tornei, la squadra ospitante è tenuta a presentare almeno due palloni regolamentari ed in ottimo stato, fra cui l'arbitro sceglierà, a suo insindacabile giudizio, quello di gara.
- (3) Nel caso in cui entrambi i palloni forniti dalla squadra ospitante risultino inadeguati, l'arbitro può scegliere un pallone fornito dalla squadra ospitata oppure un pallone usato, durante la fase di riscaldamento, da una delle due squadre.
- (4) Nel caso che la squadra ospitante non presenti almeno un pallone regolare, e la gara non possa aver luogo sarà dichiarata perdente per 0-20 con la penalizzazione di un punto in classifica.
- (5) Nel caso che il pallone scelto sia nuovo, nessuna delle due squadre potrà servirsene per il riscaldamento prima della gara; se è usato, l'altra squadra potrà esercitarsi con lo stesso, prima dell'inizio della gara, per un tempo non superiore ai cinque minuti.

- (6) La squadra ospitante deve mettere a disposizione della squadra ospitata **non meno di 5 (cinque) palloni della stessa marca e tipo del pallone di gara** necessari all'effettuazione degli esercizi di riscaldamento prima della gara e **durante l'intervallo**.
- (7) Per gli esercizi di riscaldamento, il campo di gioco deve essere a disposizione della squadra ospitata per almeno quindici minuti prima dell'inizio della gara.
- (8) L'arbitro è tenuto a controllare che i diritti della squadra ospitata per il tempo minimo destinato agli esercizi di riscaldamento e per la disponibilità dei palloni, siano scrupolosamente rispettati.
- (9) Nel corso dell'intervallo, tra il secondo ed il terzo periodo di gioco, è consentito ai giocatori delle due squadre di esercitarsi con il pallone, purché non si usufruisca del pallone di gara.
- (10) Le violazioni alla presente norma saranno sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 150, comma 1, lettera i R.E..

#### Art. 74 CARROZZINE NON REGOLAMENTARI

- (1) E' fatto obbligo a tutte le società di costituire un parco carrozzine conforme al Regolamento IWBF.
- (2) Le carrozzine che risultassero non regolamentari non potranno essere usate.
- (3) E' obbligatorio l'uso di una carrozzina secondo le norme del Regolamento Tecnico.
- (4) Ogni giocatore deve partecipare alla gara solo ed esclusivamente con la propria carrozzina. Può essere utilizzata un'altra carrozzina solo se questa risulta conforme alle caratteristiche del giocatore.

#### Art. 75 ARBITRI DELLA GARA

- (1) Le gare del basket in carrozzina sono arbitrate da due (2) arbitri.
- (2) Per il Campionato di Serie A/1, la Coppa Italia e la Supercoppa le gare sono arbitrate da tre (3) arbitri.
- (3) Qualora non sia presente uno o più arbitri designati si procede secondo l' art. 77 R.E..

#### Art. 76 DESIGNAZIONI ARBITRALI

- (1) I campionati, manifestazioni e tornei di Dipartimento, e le gare amichevoli e dimostrative devono essere diretti da arbitri regolarmente tesserati C.I.P. – Dipartimento n.1 ed in attività di servizio.
- (2) La designazione degli Arbitri è fatta dal Dipartimento, ufficio designazioni, e resa pubblica prima dell'effettuazione della gara, a mezzo stampa o strumenti informatici.
- (3) Le designazioni degli ufficiali di campo per i campionati, manifestazioni e tornei di Dipartimento sono demandate all'Ufficio Designazioni F.I.P. degli U.D.C. competente per territorio, secondo la convenzione stipulata C.I.P - F.I.P..

#### Art. 77 RITARDO, ASSENZA ED IMPEDIMENTI DEGLI ARBITRI

- (1) Nel caso di arbitraggio a due o tre arbitri, se uno degli arbitri non fosse presente sul campo per l'ora fissata per l'inizio della gara, è obbligatorio attendere il suo arrivo per quindici (15) minuti. Trascorso detto tempo senza l'arrivo dell'arbitro assente, nel caso di una terna arbitrale i due arbitri rimanenti dirigeranno regolarmente la gara, mentre nel caso di doppio arbitraggio o nel caso di assenza di due arbitri su tre previsti, l'arbitro presente potrà dirigere la gara da solo oppure potrà sostituire, a suo insindacabile giudizio, l'arbitro assente con altro qualificato (dello stesso gruppo o superiore), disponibile e presente sul campo.
- (2) Sempre nel caso di arbitraggio a due o tre arbitri, qualora per infortunio o malore o altro motivo, uno di loro non possa iniziare o continuare ad esercitare la sua funzione, il gioco potrà essere sospeso per un massimo di dieci (10) minuti. Trascorso detto tempo, verranno adottate le soluzioni di cui al comma precedente.
- (3) Nel caso di arbitraggio singolo, qualora l'arbitro designato non si presenti sul campo all'ora fissata per l'inizio della gara, le squadre hanno l'obbligo di attendere quindici (15) minuti. Trascorso detto tempo e, se nel frattempo l'arbitro non abbia preannunciato il suo arrivo, potrà essere sostituito con altro disponibile e presente sul campo, dietro esplicito accordo scritto e firmato dai Dirigenti accompagnatori delle squadre iscritte a referto di gara. In assenza di Dirigenti accompagnatori l'accordo deve essere sottoscritto dagli allenatori e, in loro assenza, dai capitani delle squadre.
- (4) L'arbitro designato, non presente all'ora di inizio gara o nei tempi o modi previsti di attesa, in nessun caso potrà partecipare alla direzione dell'incontro a gara iniziata.

#### Art. 78 MANCANZA O SMARRIMENTO REFERTO

- (1) Il referto ufficiale di gara deve essere fornito dall'arbitro designato e, nel doppio o triplo arbitraggio, dal primo arbitro.
- (2) In mancanza del referto ufficiale questo potrà essere sostituito ed improvvisato sul posto a mezzo di qualsiasi foglio ed in tale evenienza esso sarà riconosciuto valido ed ufficiale.
- (3) In caso di smarrimento o distruzione del referto la partita verrà omologata secondo il risultato finale precisato dall'arbitro. In caso di impossibilità di accertare l'esatto punteggio, la gara verrà comunque omologata con il punteggio di 0-20 a favore della squadra risultata vincitrice.

#### Art. 79 ASSENZA UFFICIALI DI CAMPO

- (1) In assenza di uno o più ufficiali di campo, che siano stati o meno designati, il primo arbitro sceglierà i sostituti, senza necessità del consenso delle squadre in gara.
- (2) Tali designazioni si intenderanno ufficialmente riconosciute dal Dipartimento.
- (3) In caso di ulteriore impossibilità di reperire le persone indispensabili per la disputa della gara, è fatto obbligo alla società ospitante di provvedervi con persone idonee.
- (4) In caso di accertata inadempienza la gara sarà rifissata dal Dipartimento a spese della società ospitante, a titolo di sanzione.

#### Art. 80 INTERRUZIONE DELLA GARA PER DIFETTO DEL CRONOMETRO E CONTRASTI NEL PUNTEGGIO

- (1) Qualora nel corso di una gara accada, per incidenti di cronometraggio od altro, di non potere esattamente determinare il tempo trascorso, e i capitani delle squadre, a seguito di invito del primo arbitro non concordino, con dichiarazione scritta a referto, per la determinazione convenzionale del tempo presumibilmente trascorso, l'arbitro, sentiti gli ufficiali di campo, determinerà detto tempo, a suo insindacabile giudizio, continuando quindi la gara.
- (2) La norma di cui al comma 1 si applica anche nel caso di contrasti nel punteggio.

#### Art. 81 COMMISSARI DI CAMPO

- (1) Il Dipartimento può designare persone aventi carica o incarico di Dipartimento, di sua fiducia, in veste di Commissari di campo per assistere alle manifestazioni, con l'incarico di riferire sul loro andamento, in genere e particolarmente sul contegno del pubblico, dei dirigenti, delle squadre prima, durante e dopo la gara, e su qualsiasi fatto o incidente che ritengano eventualmente sfuggito all'osservazione degli arbitri.
- (2) I Commissari di campo debbono, nel riferire i fatti, precisare ogni volta se trattasi di fatti che loro giudicano essere sfuggiti all'attenzione o all'osservazione degli arbitri.
- (3) I Commissari di campo, solo in caso di assoluta necessità, debbono assistere e tutelare gli arbitri ed invitare, ove occorre, i dirigenti delle società a prendere provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico.
- (4) Salvo questi casi, essi debbono astenersi dal rivelare il mandato ricevuto.
- (5) I Commissari di campo sono designati dal Dipartimento. Essi sono designati solo in caso di riconosciuta necessità e possono esserlo su richiesta di una società: in tal caso la spesa relativa è a carico della società richiedente.
- (6) Il rapporto del Commissario di campo costituisce parte integrante del rapporto arbitrale.
- (7) L'incarico di Commissario di campo può essere cumulato con mansioni devolute da altri Organi C.I.P..
- (8) L'incarico di Commissario di campo è incompatibile con l'attività dirigenziale nell'ambito societario sotto qualsiasi veste o qualifica

### *TITOLO SECONDO - CAMPIONATI*

#### Art. 82 ORDINAMENTO E REGOLAMENTAZIONI DEI CAMPIONATI E DELLE MANIFESTAZIONI

- (1) Il Comitato di Dipartimento stabilisce l'ordinamento dei singoli campionati e manifestazioni, il numero delle squadre partecipanti, il numero delle squadre da promuovere e da retrocedere.
- (2) Per i singoli campionati e manifestazioni, il Comitato di Dipartimento determina, con le Disposizioni Organizzative Annuali, la formula di svolgimento, le regolamentazioni di riferimento e la competenza organizzativa.
- (3) Per l'attività del minibasket, il Comitato di Dipartimento definisce e qualifica, in virtù degli obiettivi e fini previsti, uno specifico regolamento di gioco ed una sua specifica organizzazione.

#### Art. 83 LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI

- (1) Le squadre sono ammesse alla partecipazione a ciascun campionato per il possesso dei requisiti richiesti, compresi quelli acquisiti a seguito dei risultati sportivi conseguiti nell'annata precedente.
- (2) Le società partecipanti ad un campionato di divisione nazionale possono partecipare con altra squadra all'ultimo campionato nazionale previsto per l'anno sportivo di riferimento. Qualora le società siano, al termine del campionato, promosse o retrocesse nella medesima serie, la seconda squadra deve rinunciare.
- (3) Le società neoaffiliate possono partecipare esclusivamente all'ultimo campionato previsto per l'anno sportivo di riferimento.

#### Art. 84 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI

- (1) Le iscrizioni ai Campionati, Manifestazioni e Tornei nazionali debbono essere tutte presentate al Dipartimento nelle modalità e nei termini previsti dalle Disposizioni Organizzative Annuali, deliberate dal Comitato di Dipartimento.

## Art. 85 SQUADRE AVENTI DIRITTO

(1) Al termine di ciascun anno sportivo il Dipartimento stabilisce le squadre aventi diritto alla partecipazione ai vari campionati dell'anno sportivo successivo, tenuti presenti l'ordinamento dei campionati, i risultati sportivi conseguiti. L'organico dei vari campionati viene diramato dal Dipartimento attraverso Comunicato Ufficiale. Sono altresì precisati, tramite circolare, i termini di chiusura delle iscrizioni e gli importi da versare al Dipartimento per titoli dovuti.

(2) Il Comitato di Dipartimento delibera, su un'eventuale istanza di ammissione, oltre i termini, all'ultimo campionato indetto nell'anno sportivo di riferimento, di società costituite successivamente alla scadenza dei termini di iscrizione, a cui siano state riconosciute particolari finalità, per la promozione e lo sviluppo della pallacanestro, in modo particolare in aree prive di tale specifica attività e/o per la realizzazione di significativi scopi sociali.

Fermo restando, affinché l'istanza sia accolta, che le nuove società provvedano alla affiliazione al C.I.P. e per le società affiliate ma che non svolgono attività di pallacanestro la documentazione inerente.

(3) Le società aventi diritto debbono presentare tempestiva domanda d'iscrizione al Dipartimento.

(4) La domanda deve essere compilata sull'apposito modulo predisposto dal Dipartimento, debitamente riempito in ogni sua parte e sottoscritto dal Presidente della società.

(5) Le domande non inviate nei termini, debbono essere considerate come non presentate, con conseguente perdita del diritto alla partecipazione al campionato.

(6) In caso di contestazione sulla data di invio, fa fede la data del fax o e-mail oppure la data di spedizione indicata nella ricevuta di posta celere o del corriere.

(7) Nel più breve tempo possibile il Dipartimento renderà nota la definitiva composizione del girone o dei gironi.

## Art. 86 CLASSIFICAZIONE DELLE RISERVE

(1) Il Dipartimento classifica al termine dell'anno sportivo di riferimento le squadre riserve dei vari campionati.

Le società che risultano qualificate come squadre riserva devono rendersi disponibili a supplire ad eventuali rinunce di società del campionato immediatamente superiore.

(2) Le squadre riserva dei vari campionati debbono iscriversi nel rispetto dei termini di cui all'art. 85 R.E.. Qualora ripescate le società debbono versare gli importi delle tasse previste per il campionato maggiore.

(3) Se la società avente diritto per ordine di riserva non è disponibile per propri specifici motivi, il Dipartimento, procederà al ripescaggio della società riserva successiva.

(4) Il diniego della società, cui viene proposto il ripescaggio prima della pubblicazione con Comunicato Ufficiale della composizione dei gironi, è considerato come rinuncia al diritto di ripescaggio e pertanto la società viene esclusa dalla lista delle squadre riserva.

(5) Il diniego della società, cui viene proposto il ripescaggio dopo la pubblicazione con Comunicato Ufficiale della composizione dei gironi, non è considerato come rinuncia al diritto di ripescaggio e la società resta nella lista delle squadre riserva e può essere oggetto di una ulteriore proposta di ripescaggio.

(6) Qualora venga a mancare la disponibilità di tutte le squadre riserva il campionato o manifestazione interessato sarà composto dalle sole società regolarmente iscritte.

(7) Il Dipartimento classifica e rende note le squadre riserve dei vari campionati, tenendo presente i seguenti principi prioritari:

a) le squadre meglio classificate delle retrocesse;

b) la prima delle non promosse nel campionato di categoria immediatamente inferiore;

c) nell'ordine le ulteriori squadre retrocesse;

d) nella eventualità di squadre retrocesse di pari classifica, provenienti da gironi diversi, inserite nello stesso girone per motivi geografici, la priorità spetta alla squadra geograficamente più vicina alla squadra da sostituire, da individuarsi in quella avente sede in località ubicata alla distanza chilometrica minore calcolata secondo il percorso seguito utilizzando la guida Michelin.

## Art. 87 RIAPERTURA DEI TERMINI

(1) Il Dipartimento ha la facoltà di riaprire i termini di iscrizione ai campionati per i gironi nei quali si rende opportuno completare i quadri delle società partecipanti.

(2) In tal caso possono avvalersi del diritto di richiesta d'iscrizione anche le società che ne erano decadute per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 85 R.E.

## Art. 88 CAMPIONATI, MANIFESTAZIONI E TORNEI A LIBERA PARTECIPAZIONE

(1) Le Disposizioni Organizzative Annuali debbono stabilire, al termine di ciascun anno sportivo, le norme che regolano l'iscrizione e la partecipazione a detti campionati, manifestazioni e tornei dell'anno successivo, con particolare riguardo alla data di apertura e chiusura delle iscrizioni, all'eventuale sistema delle promozioni e retrocessioni e ciò in rapporto all'ordinamento dei campionati, deliberato dal Comitato di Dipartimento.

(2) Sono a libera partecipazione o comunque con facoltà di partecipazione, secondo quanto disposto dal Dipartimento, i trofei a carattere nazionale e le manifestazioni a carattere generale specificatamente definite dal Dipartimento.

#### Art. 88 bis ISCRIZIONE DI PIU' SQUADRE NEI CAMPIONATI

- (1) Le società partecipanti ai campionati a carattere nazionale possono iscrivere al campionato di libero accesso una o più squadre.
- (2) Queste dovranno assumere oltre la denominazione sociale originaria, un elemento di riferimento particolare, tramite identificazione numerica, alfabetica, o letterale.
- (3) non è ammesso iscrivere due squadre nella medesima serie, eccezion fatta per il campionato di libero accesso.
- (4) Le società che dovessero iscrivere due squadre al campionato di libero accesso dovranno dichiarare, prima dell'inizio del campionato stesso, quale delle due concorrerà ufficialmente e quale, invece, parteciperà a titolo promozionale.
- (5) Qualora la squadra non ufficiale dovesse giungere ai primi due posti del proprio girone, non acquisirà, comunque, il diritto di partecipare alle fasi successive, cedendo il diritto alla terza classificata del suo girone.
- (6) In nessun caso le due squadre della medesima società potranno essere inserite nello stesso girone
- (7) La società dovrà dichiarare, prima dell'inizio del campionato, la rosa dei giocatori di ciascuna compagine. Non sarà possibile far passare un giocatore dall'una all'altra squadra, eccezion fatta per il periodo all'uopo previsto per i trasferimenti.
- (8) Le DOA definiranno annualmente modalità di iscrizione, collocazione e rappresentazione delle società.

#### Art. 89 PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI E MANIFESTAZIONI DI SOCIETA' NON ITALIANE

- (1) E' consentito, a società non italiane che ne facciano richiesta, di partecipare all'attività del basket in carrozzina promossa in Italia.
- (2) La società all'atto della richiesta di partecipazione deve allegare il nullaosta della Federazione o Comitato nazionale di appartenenza. Il nullaosta non necessita qualora la società partecipi solo a manifestazioni e tornei a carattere rappresentativo e/o locale.
- (3) La richiesta di partecipazione a campionati nazionali, subordina la società richiedente ad essere inserita nell'ultimo campionato nazionale indetto in Italia, fermo restando la non possibilità di promozioni alla serie superiore.

#### Art. 90 RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE

- (1) La rinuncia di una società a partecipare al campionato cui aveva diritto è considerata grave infrazione.
- (2) La rinuncia comporta la sanzione prevista in relazione a quando, la stessa, è stata resa nota.  
Sanzioni consequenziali:
  - a) in caso di rinuncia entro il termine di chiusura delle iscrizioni, nessuna sanzione pecuniaria verrà adottata nei confronti della società, mentre verranno assunte sanzioni disciplinari (art. 156 R.E.) nei confronti dei dirigenti responsabili;
  - b) nel caso in cui non venga comunicata la rinuncia entro il termine di chiusura delle iscrizioni e l'ufficio competente accerti la mancata iscrizione, alla società inadempiente verrà inflitta una ammenda pari a quella stabilita per la 2<sup>a</sup> rinuncia. Tale normativa viene applicata anche ai campionati a libera partecipazione;
  - c) in caso di rinuncia dopo il termine di chiusura delle iscrizioni ma prima della compilazione del calendario del campionato, alla società rinunciataria verrà inflitta una ammenda pari al doppio di quella stabilita per la 2<sup>a</sup> rinuncia; verrà incamerata la tassa di iscrizione e verranno assunte sanzioni disciplinari (art. 156 R.E. ) nei confronti dei dirigenti responsabili;
  - d) in caso di rinuncia dopo la compilazione del calendario ufficiale ma entro le ore 24.00 del Lunedì antecedente l'inizio del campionato, alla società rinunciataria verrà inflitta una ammenda pari al triplo di quella stabilita per la 2<sup>a</sup> rinuncia; verrà incamerata la tassa di iscrizione e verranno assunte sanzioni disciplinari (art. 156 R.E.) nei confronti dei dirigenti responsabili; dopo le ore 24.00 del Lunedì antecedente l'inizio del campionato alla società rinunciataria verrà inflitta una ammenda pari a quattro volte quella stabilita per la 2<sup>a</sup> rinuncia;
- (3) La società rinunciataria che intenda svolgere comunque attività e, che lo abbia comunicato con nota scritta, può partecipare all'ultimo campionato previsto per l'anno sportivo di riferimento

#### Art. 91 GIRONI, CALENDARI ED ORARI

- (1) Il Dipartimento, nell'organizzare i singoli campionati e manifestazioni, le fasi o gironi degli stessi, stabilisce inappellabilmente e definitivamente il calendario e l'orario delle gare.
- (2) Il Dipartimento ha la facoltà di concedere, in casi di comprovata necessità e/o eccezionalità, l'autorizzazione allo spostamento della data, dell'orario o del campo.
- (3) Le società, per ottenere lo spostamento della data, del campo o dell'orario di una gara, debbono presentare, almeno quindici giorni prima della data fissata per la gara, regolare richiesta motivata corredata dell'adesione scritta della squadra avversaria e dalla ricevuta di versamento della relativa tassa annualmente fissata dal Comitato di Dipartimento ed indicate nelle Disposizioni Organizzative Annuali.
- (4) E' altresì facoltà del Dipartimento disporre d'autorità le variazioni di data, orario o campo, in presenza di casi di forza maggiore o di eventi di specifica necessità o di particolare rilevanza. In tal caso non necessita l'adesione scritta della squadra avversaria.

**(5) In caso di rinvio di gare, determinato da qualsiasi causa ritenuta valida dagli Organismi competenti, le stesse andranno recuperate nell'ordine della calendarizzazione ufficiale e in nessun caso sarà possibile effettuare recuperi dopo l'ultima giornata di campionato (regular season).**

(6) Il Dipartimento è tenuto a concedere, a documentata richiesta, gli spostamenti di gare di campionato che interessano squadre con giocatori convocati dal Settore Squadre Nazionali o di società che devono prendere parte a gare di manifestazioni internazionali di club.

(7) Non è consentito concedere spostamenti gara nelle due ultime giornate dei campionati nazionali, a meno che la gara sia ininfluente, rispetto anche a società terze, per la definizione della classifica finale.

(8) Lo sfruttamento commerciale del calendario di un campionato o manifestazione nazionale deve essere preventivamente autorizzato dal Comitato di Dipartimento, sentita la Segreteria Generale C.I.P..

#### Art. 92 PARTECIPAZIONE DI GIOCATORI A GARE

(1) E' fatto divieto ad un giocatore di disputare nella stessa giornata solare più di una partita relativa al campionato o manifestazione di basket in carrozzina. Fanno eccezione, quando se ne ravvisi la necessità, i concentramenti a più gare giornaliere dove un giocatore può giocare un massimo di due gare.

(2) Ai fini del suddetto divieto è sufficiente la sola iscrizione a referto di gara e non è necessario che il giocatore vi prenda effettivamente parte per incorrere nell'infrazione di posizione irregolare e nelle conseguenti sanzioni.

(3) Le società possono iscrivere a referto un numero massimo di 12 giocatori.

(4) E' fatto divieto alle società di iscrivere a referto tesserati (giocatore, allenatore, aiuto allenatore, altre qualifiche), colpiti da provvedimenti di squalifica.

(5) E' fatto divieto alle società partecipanti ai campionati e manifestazioni di far giocare contemporaneamente un numero maggiore di giocatori, tesserati come stranieri, rispetto a quello stabilito dalle norme vigenti.

**(6) Possono iscriversi sul referto ufficiale di gara il 60% di giocatori italiani ed il 40% di giocatori stranieri, con eventuale arrotondamento aritmetico. Nessun limite è previsto per il quintetto in campo.**

(7) La violazione alle norme contenute nel comma (6) sono sanzionate con la perdita della gara 0-20 a sfavore della società in difetto più uno (1) punti di penalizzazione e quanto altro previsto dall'art. 40 R.E..

(8) Le violazioni alle norme contenute nel presente articolo sono sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 40 R.E..

#### Art. 93 CLASSIFICA

(1) La classifica nei campionati è stabilita per punti: per ogni gara alla squadra vincente sono attribuiti due punti ed alla squadra perdente non spetta alcun punto.

(2) Per ogni partita omologata con il risultato di 0-0 o di 0-20 non acquisito sul campo, la società è penalizzata di un punto in classifica, ad eccezione dei casi specificamente previsti negli artt. 56, 58 e 78 R.E.

#### Art. 94 NORME PER LE QUALIFICAZIONI

(1) Il Dipartimento emana, nell'ambito delle formule per l'anno sportivo di riferimento o ove si renda necessario, a qualsiasi titolo, le procedure di qualificazione fra squadre appartenenti a diversi gironi o diverse categorie di campionati e manifestazioni, lo svolgimento di dette qualificazioni, la composizione della Commissione Esecutiva delegata alla direzione, organizzazione, designazione degli arbitri ed ufficiali di campo, e quant'altro previsto e delegabile.

(2) Le fasi di campionato o manifestazioni, previste dalla formula con la concentrazione di squadre in campo neutro, possono essere dirette, invece, da un Commissario, in sostituzione della Commissione.

(3) Al termine della qualificazione o del concentramento, il Presidente della Commissione Esecutiva in campo, od il Commissario, deve inoltrare al Dipartimento una relazione, allegare i verbali, referti ed eventuali tasse ed ammende riscosse. Contestualmente il Dipartimento trasmette la documentazione di merito al Giudice Sportivo per l'omologazione definitiva delle gare.

(4) Ove al termine della qualificazione o del concentramento sia prevista l'elaborazione della classifica finale e, vi sia parità di punteggio in classifica, si deve applicare in via definitiva l'art. 95 R.E.

#### Art. 95 PRECEDENZE IN CLASSIFICA IN CASO DI PARITA'

(1) Per stabilire l'ordine delle precedenze, anche in caso di assegnazione di un titolo o trofeo o per la promozione diretta a campionati o gruppi dell'anno sportivo successivo, quando si verifica una parità di punteggio nella classifica finale di campionato o fase o gruppo, manifestazione, si devono applicare i criteri che seguono:

A - Parità tra due squadre

1) In caso di parità di classifica tra due sole squadre, la precedenza sarà attribuita alla squadra con il maggior numero di vittorie negli incontri diretti tra le anzidette squadre.

2) Qualora le due squadre risultino aver conseguito un ugual numero di vittorie negli incontri diretti, la precedenza di classifica verrà attribuita alla squadra con un maggior Quoziente Canestri, calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti da ciascuna squadra negli incontri diretti.

3) Qualora il totale dei punti segnati e il totale dei punti subiti coincidano per ambedue le squadre, la precedenza di classifica verrà attribuita alla squadra con il maggior Quoziente Canestri, calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti in tutti gli incontri del campionato o fase o gruppo, manifestazione.

B - Parità tra tre o più squadre

1) In caso di parità di classifica tra tre o più squadre, per determinare la precedenza, si dovrà procedere alla compilazione di una classifica avulsa tra tutte le squadre terminate a pari punti, tenendo conto dei soli risultati degli incontri diretti tra le squadre anzidette.

2) Qualora risultasse un'ulteriore parità nella classifica avulsa, la precedenza sarà attribuita alla squadra con il maggior Quoziente Canestri, calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti, limitatamente agli incontri diretti tra le squadre in parità nella classifica avulsa.

3) Qualora risultasse una ulteriore situazione di parità, la precedenza dovrà essere attribuita alla squadra con il maggior Quoziente Canestri, calcolato come detto precedentemente, tenendo conto di tutte le gare del campionato o fase o gruppo, manifestazione.

C - Gare di Play-Off o Play-Out

1) Qualora, nel corso dei play-off o play-out, entrambe le squadre risultassero responsabili di incidenti sui campi di gioco, con conseguente applicazione dell'art. 65/1 R.E., ai fini dell'individuazione della squadra vincitrice, la precedenza sarà attribuita alla squadra che ha conseguito o conseguirà il maggior numero di vittorie o, in caso di uguale numero di vittorie, alla squadra con il maggior Quoziente Canestri, calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti, nelle gare disputate o da disputarsi.

(2) Qualora, nell'applicazione dei criteri indicati per i casi di parità tra tre o più squadre, la parità sussista per due sole squadre, si dovranno nuovamente applicare i criteri indicati al precedente punto A. Nel caso sussista una parità tra tre o più squadre troveranno nuova applicazione i criteri indicati al punto B.

(3) Nelle ipotesi previste sia al punto A che al punto B precedenti, in caso di protratta parità, si terrà conto del numero totale di falli personali e tecnici, attribuendo la precedenza alla squadra che risulti aver commesso il minor numero totale di falli negli incontri diretti tra le squadre in parità e, successivamente, in caso di riscontrata parità tra i totali dei falli, in tutte le gare del campionato o fase o gruppo, manifestazione.

(4) Nel caso particolare in cui solo tre squadre partecipino ad una competizione e la situazione di parità non possa essere risolta usando i criteri elencati ai punti A e B, la precedenza verrà attribuita alla squadra che abbia segnato il maggior numero di punti.

(5) Nel calcolo di qualunque Quoziente Canestri dovranno essere prese in considerazione oltre alla parte intera, le prime quattro cifre decimali.

Art. 96 CAUZIONE

(1) Le società che iniziano la disputa di un campionato o manifestazione assumono il preciso impegno di portarlo a termine. A garanzia di questo impegno il Dipartimento richiede alle società, con l'iscrizione al campionato o manifestazione, il deposito di una cauzione la cui entità viene approvata dai competenti organi CIP e riportata nelle Disposizioni Organizzative Annuali.

Art. 97 RINUNCIA PREVENTIVA ALLA DISPUTA DI UNA GARA

(1) La società che rinuncia preventivamente alla disputa di una gara di campionato verrà sanzionata con la perdita della gara stessa per 0-20 e subirà la penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 140 e 159 R.E.. Inoltre sarà tenuta al pagamento al Dipartimento dell'ammenda prevista per la rinuncia, dalle Disposizioni Organizzative Annuali nonchè degli eventuali indennizzi previsti dagli artt. 109 o 110 R.E.

Art. 98 MANCATA O RITARDATA PRESENTAZIONE IN CAMPO

(1) Trascorsi quindici minuti dall'ora fissata per l'inizio della gara senza che una delle due squadre si sia presentata regolarmente in campo, questa verrà dichiarata rinunciataria e la gara sarà omologata col risultato di 0-20 a suo svantaggio, con la penalizzazione di un punto in classifica secondo quanto previsto dagli artt. 140 e 141 R.E..

(2) Qualora ambedue le squadre non si presentino regolarmente in campo, verranno considerate entrambe rinunciatarie; la gara verrà omologata con il risultato di 0-0 con la rispettiva penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 140 e 159 R.E..

(3) La o le società in difetto saranno tenute al pagamento dell'ammenda stabilita per la rinuncia.

(4) Se, all'ora fissata per l'inizio della gara, le squadre sono presenti in campo con un minimo di cinque giocatori, le loro relative carrozzine e in regola con il punteggio, sono obbligate a iniziare subito il gioco. Se, attesi 15 minuti, a causa della mancata presentazione di documenti e/o carrozzine regolamentari una squadra non è in grado di schierare cinque giocatori, la gara non potrà avere inizio.

La mancata disputa della gara viene assimilata alla "rinuncia a gara".

La società inadempiente verrà sanzionata con la perdita della gara per 0-20, senza ulteriori sanzioni e ammende.

(5) Se entro il termine di attesa la squadra ritardataria, e solo quando provenga da altra sede, preannuncia in qualche maniera il ritardo e questo sia dovuto a causa di forza maggiore, l'arbitro concederà di prorarre opportunamente il tempo di attesa.

- (6) Sarà riconosciuta causa di forza maggiore ogni causa esterna, oggettivamente e documentalmente provata da un Ente terzo, che abbia impedito o ritardato il percorso di viaggio.
- (7) Il Giudice Sportivo valuterà se sussistono o meno le cause per tale riconoscimento.
- (8) Non sarà comunque riconosciuta causa di forza maggiore, la mancata o ritardata presentazione in campo di una squadra, se questa, si sia servita dell'ultimo mezzo utile di linea a disposizione utilizzando i mezzi pubblici.

#### Art. 99 RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI FORZA MAGGIORE

- (1) Il riconoscimento della causa di forza maggiore deve essere richiesto dalla società interessata mediante invio di telegramma o e-mail al Dipartimento che lo trasmetterà al Giudice Sportivo per l'omologazione della gara, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello fissato per lo svolgimento della gara.
- (2) La documentazione comprovante la richiesta di causa di forza maggiore deve essere inoltrata a mezzo raccomandata, posta celere o corriere, in originale, al Dipartimento che la trasmetterà al Giudice Sportivo, da spedirsi entro le ore 24.00 del giorno successivo alla data nella quale la gara si doveva svolgere. Se il giorno è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
- (3) Il Giudice Sportivo decide sull'istanza nel più breve tempo possibile dando comunicazione del provvedimento adottato alle società interessate.
- (4) Avverso detto provvedimento, le società interessate possono proporre reclamo secondo le modalità previste nella Parte IV, Titolo III del presente Regolamento.
- (5) Non sono da considerarsi oggetto di riconoscimento di causa di forza maggiore, l'ipotesi che più giocatori contraggano problematiche mediche o non abbiano la disponibilità delle carrozzine per la disputa della gara.

#### Art. 100 RITIRO DA GARA

- (1) Viene considerata rinunciataria a tutti gli effetti la squadra che si rifiuti, per qualsiasi motivo, a continuare una gara già iniziata.
- (2) La gara verrà omologata con il risultato di 0-20 a suo sfavore o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria. Per il suo ritiro la squadra verrà penalizzata di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 140 e 159 R.E., ma non sarà tenuta al pagamento di alcuna ammenda.

#### Art. 101 DIFFERENZA DI PUNTEGGIO E INFERIORITA' NUMERICA

- (1) Una squadra, che durante la disputa della gara viene a trovarsi con un punteggio giocatori diverso da quello base previsto, prosegue la gara con i giocatori a disposizione, fermo restando che lo stesso non venga superato.
- (2) La squadra, che nel caso della disputa della gara per falli, carrozzine non utilizzabili o altri eventi non voluti, viene a trovarsi con la disponibilità sul campo di gioco di meno di due giocatori, viene dichiarata perdente per inferiorità numerica.
- (3) La gara viene omologata col risultato di 0-20 a suo sfavore o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, senza alcuna penalizzazione di punti in classifica.

#### Art. 102 RITIRO DURANTE IL CAMPIONATO

- (1) Una società che si ritiri durante lo svolgimento di un campionato commette una grave violazione. Tale ritiro comporta l'esclusione della società dal campionato di appartenenza e, l'anno sportivo successivo, sarà inserita all'ultimo campionato organizzato. Inoltre la società è tenuta al pagamento di una ammenda pari a due volte quella stabilita per la prima rinuncia oltre alle sanzioni disciplinari che verranno assunte nei confronti dei dirigenti responsabili.

#### Art. 103 RITIRO DAL CAMPIONATO O MANIFESTAZIONE CONSEQUENTE A RINUNCIA GARE

- (1) Una società nel corso di un campionato non può avvalersi di più di una rinuncia. Alla seconda rinuncia, considerata in base a quanto previsto dagli artt. 97 - 98 - 100, viene esclusa dal campionato, è considerata ritirata dal campionato (art. 102 R.E.) ed è tenuta al pagamento di una ammenda pari a quella stabilita per la seconda rinuncia oltre all'assunzione di provvedimenti disciplinari (art. 156 R.E.) nei confronti dei dirigenti responsabili.
- (2) La rinuncia anche ad una sola gara nelle fasi di campionato a concentramento, negli incontri e nei concentramenti di qualificazione, nelle manifestazioni, è considerata ritiro definitivo dal campionato o manifestazione, con l'annullamento di tutte le gare precedentemente disputate in quella fase e l'applicazione delle relative sanzioni.
- (3) Nelle fasi di campionato o manifestazione disputate ad eliminazione (Coppa Italia - Play-off, ecc.), nei casi di mancata presentazione in campo, rinuncia a disputare una gara, ritiro in gara da parte di una squadra, la squadra avversaria passa automaticamente al turno successivo, se previsto, o viene dichiarata vincitrice della fase, se si tratta di turno finale.

A tutti i fini regolamentari e disciplinari la rinuncia costituisce, anche in questo caso, ritiro dal campionato.

#### Art. 104 RINUNCIA ALLA PROSECUZIONE NEI CAMPIONATI A PIU' FASI

(1) La rinuncia a proseguire nella disputa delle fasi successive di un campionato, anche se a carattere misto, è considerata a tutti gli effetti come il ritiro dal campionato, e comporta:

- a) la perdita della promozione o l'automatica retrocessione all'ultimo campionato previsto per l'anno sportivo successivo;
  - b) il pagamento di una ammenda pari a quella stabilita per la prima rinuncia.
- (2) Il diritto alla partecipazione alle ulteriori fasi si trasmette alla società che possa usufruire del diritto stesso, quale classificata in ordine immediatamente successivo di classifica, sempreché sia possibile la sua sostituzione, a discrezione e giudizio del Dipartimento.

#### Art. 105 RITIRO DEFINITIVO

(1) In caso di ritiro definitivo di una società, determinato da quanto previsto dagli artt. 102 e 103, il Giudice Sportivo competente all'omologazione si atterrà alle seguenti norme:

- a) se questo avviene prima che sia iniziato il girone di ritorno tutte le partite disputate vengono annullate;
- b) se questo avviene dalla prima giornata del girone di ritorno in poi, i risultati acquisiti fino al momento del ritiro hanno valore agli effetti della classifica e le rimanenti gare verranno omologate con il risultato di 0-20.

#### Art. 106 RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO

(1) Per i campionati e/o per le loro fasi e le manifestazioni, le Disposizioni Organizzative Annuali determinano i parametri, le modalità e gli obblighi relativi a eventuali rimborsi dovuti nelle ipotesi di cui agli artt. 107-108-109- 110-112 R.E..

#### Art. 107 INDENNIZZI PER ASSENZA DI ARBITRI

(1) Non effettuandosi la gara di campionato per l'assenza dell'arbitro o degli arbitri designati, e se non c'è la possibilità di effettuare la sostituzione ai sensi dell'art. 77 R.E., la società ospitante non dovrà corrispondere alla società ospitata il rimborso di cui all'art. 106 R.E..

(2) Il Dipartimento determinerà, in relazione alla serie, al campionato ed alla fase, in base a quanto previsto dall'art. 106 R.E., le voci di spesa da rimborsare alle due società interessate.

(3) I rimborsi arbitrali per il nuovo incontro rimangono a carico del Dipartimento e le società debbono versare una sola tassa gara, valida sia per l'incontro precedentemente non effettuato che per l'incontro ripetuto.

#### Art. 108 INDENNIZZI PER IRREGOLARITA', IMPRATICABILITA' DI CAMPO

(1) Non effettuandosi o non potendosi portare a termine la gara di campionato o manifestazione per irregolarità o impraticabilità del campo la società ospitante dovrà corrispondere alla società ospitata il rimborso delle spese di viaggio.

(2) Tale rimborso, da calcolarsi a norma dell'art. 106 R.E. senza alcuna decurtazione, dovrà essere corrisposto dalla società ospitante alla società ospitata, all'atto dell'effettuazione della gara precedentemente non disputata o non portata a termine. La società inadempiente sarà soggetta alle sanzioni previste dall'art. 111 R.E..

(3) La tassa gara deve essere nuovamente versata dalla società ospitante, restandone esentata la società ospitata.

#### Art. 109 INDENNIZZI PER ASSENZA SQUADRA OSPITANTE

(1) La squadra ospitante che non si presenta in campo o comunque non inizia la gara deve corrispondere alla squadra ospitata il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e liquidabili secondo i parametri fissati nelle Disposizioni Organizzative Annuali.

[2] Tale rimborso non è dovuto nel caso di rinuncia preventiva, purché tempestivamente comunicata sia al Dipartimento sia alla società ospitata.

#### Art. 110 INDENNIZZI PER ASSENZA DELLA SQUADRA OSPITATA

(1) La squadra ospitata che rinunci alla disputa della gara, non si presenti in campo o comunque non inizi la gara, eccettuato il caso di riconoscimento di causa di forza maggiore, deve corrispondere alla squadra ospitante, ove richiesto, un importo pari alle spese di organizzazione effettivamente sostenute e documentate, ed è inoltre tenuta al pagamento di una somma pari alla seconda rinuncia gare prevista per il campionato al quale partecipa, a titolo di indennizzo. La società che si ritiene danneggiata dovrà inviare la richiesta di risarcimento, una copia alla società in difetto ed una al Dipartimento, entro dieci giorni dalla data della gara non disputata. Oltre tale termine nessun rimborso le sarà riconosciuto. Il Dipartimento è tenuto a dirimere eventuali controversie in ordine alla corretta determinazione delle spese di organizzazione.

Sono riconosciute quali spese di organizzazione l'affitto ed allestimento del campo di gioco.

(2) Il rimborso delle spese e l'ammenda non sono dovuti nel caso di mancata presentazione in campo per cause di forza maggiore ritenute valide dal Giudice Sportivo competente all'omologazione della gara o dagli Organi giudicanti di secondo grado.

#### Art. 111 ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE A GARE

(1) Le società sono tenute a liquidare le ammende e gli indennizzi previsti dai precedenti artt. 97-98-102-103-104-108-109- 110 entro trenta giorni dalla decisione del competente Organo di Giustizia C.I.P..

(2) In caso di mancata ottemperanza a tale tassativa prescrizione le società inadempienti verranno sanzionate dal Dipartimento con l'immediato divieto di partecipazione a gare ufficiali e, se vi prendono parte, la gara verrà omologata con il risultato di 0-20 in suo sfavore o con l'eventuale migliore risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria. Tale divieto avrà efficacia fino alla data del versamento delle somme dovute sia al CIP/Dipartimento sia alla società creditrice. Quest'ultime dovranno dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta liquidazione di quanto loro dovuto al Dipartimento.

#### Art. 112 RIPETIZIONE DI GARA ANNULLATA

(1) L'organizzazione della ripetizione di una gara annullata è di competenza della società ospitante. Le relative spese sono attribuite in relazione alla motivazione del provvedimento emesso.

(2) L'Organo Giudicante C.I.P. che sancisce l'annullamento di una gara deve inoltre stabilire gli eventuali indennizzi a norma dell'art. 106 R.E. e, nel caso in cui ne disponga la ripetizione, l'eventuale pagamento, da parte di entrambe le società, o da parte di una sola di esse, di una seconda tassa gara.

#### Art. 113 INCONTRI SU CAMPO NEUTRO A SEGUITO SQUALIFICA DEL CAMPO

(1) Per la disputa di gara su campo neutro, a seguito di squalifica del campo di gioco (art. 137 R.E.), il Dipartimento delibera di volta in volta circa la fissazione della sede, data, orario, impianto di gioco conforme e modalità di svolgimento, affidando alla società ospitante, la gestione dell'incontro nel rispetto di quanto stabilito.

#### Art. 114 INCONTRI SU CAMPO NEUTRO PER LA DISPUTA DI CONCENTRAMENTI ED EVENTUALI SPAREGGI PREVISTI NELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI

(1) In caso di concentramenti ed eventuali spareggi previsti nelle disposizioni organizzative annuali, il Dipartimento delibera di volta in volta circa la fissazione della sede, data, orario, impianto di gioco conforme e modalità di svolgimento, affidando a chi viene designato, Commissione Esecutiva in Campo o Commissario, in collaborazione con l'Ente, società od altro soggetto organizzante l'evento la gestione dell'incontro nel rispetto di quanto stabilito.

### *TITOLO III - TORNEI E GARE AMICHEVOLI*

#### Art. 115 ORGANIZZAZIONE

(1) I tornei e le gare amichevoli possono essere indetti e organizzati dagli Organi C.I.P. centrali o periferici (Comitati Regionali, Provinciali e Comunali o loro Delegati) e dalle società affiliate.

(2) Nei Tornei indetti da altri Enti, l'Ente organizzatore deve prevedere la collaborazione organizzativa di un delegato del Dipartimento.

#### Art. 116 AUTORIZZAZIONI ED ORGANI COMPETENTI

(1) I tornei e le gare amichevoli o dimostrative, internazionali, nazionali, di categoria giovanile under 22 o minibasket debbono ottenere la preventiva autorizzazione del Dipartimento sentito l'Organo Regionale C.I.P. di riferimento, e ove previsto pagare la relativa tassa stabilita annualmente dal CIP.

(2) Per gli incontri fra società appartenenti ad un unico Comitato Regionale l'autorizzazione verrà data dal Comitato Regionale che ne darà comunicazione al Dipartimento.

(3) Per entrambi i commi sopracitati il Dipartimento provvederà alle designazioni degli arbitri secondo il programma inviato.

#### Art. 117 AUTORIZZAZIONI E RICHIESTE

(1) L'autorizzazione ad organizzare tornei o gare amichevoli deve essere richiesta a norma dell'art. 116 R.E..

(2) Analogamente, l'autorizzazione alla partecipazione a manifestazioni organizzate da Federazioni o società straniere affiliate alla I.W.B.F. deve essere richiesta al C.I.P. – Dipartimento n. 1., cui spetta la relativa concessione.

#### Art. 118 MODALITA' PROCEDURALI

(1) L'autorizzazione di cui all'art. 116 R.E. deve essere richiesta con il seguente anticipo:

- a) 30 giorni per i Tornei Internazionali e Nazionali ;
  - b) 20 giorni per i Tornei Giovanili under 22, minibasket e Regionali.
- (2) Le richieste di autorizzazione o la comunicazione per le gare amichevoli o dimostrative devono pervenire al Dipartimento almeno 5 giorni prima della data di effettuazione.
- (3) Le richieste di autorizzazione per i tornei devono essere corredate da:
- a) regolamento del torneo con l'indicazione della formula di svolgimento, del numero minimo e massimo dei giocatori ammessi per squadra e i limiti di utilizzazione di giocatori di altre società;
  - b) indicazione, ubicazione e caratteristiche dei campi di gioco;
  - c) eventuali facilitazioni a favore delle squadre partecipanti;
  - d) elenco nominativo dei componenti il Comitato Organizzatore.
- (4) Almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del torneo, devono essere inoltre comunicati al Dipartimento la sede, il giorno e l'ora della prima riunione indetta dalla Commissione Esecutiva in campo o dal Commissario, alla quale devono assistere gli arbitri designati e l'elenco definitivo delle squadre partecipanti.
- (5) Al Dipartimento è riservata ampia facoltà di richiedere determinate variazioni su quanto previsto e programmato dall'Ente organizzatore del torneo e, in caso di non accettazione delle stesse, di non autorizzare il torneo.
- (6) Le spese ed i rimborsi relativi ai componenti la Commissione Esecutiva in campo o Commissario, agli arbitri ed a chi altro è designato sono a carico dell'Ente organizzatore, che li liquida agli aventi diritto sulla base delle tabelle fissate dal Comitato di Dipartimento.

#### Art. 119 SUDDIVISIONE

- (1) I tornei si suddividono in Internazionali, Nazionali , Giovanili under 22, minibasket, Regionali.
- (2) La partecipazione anche di una sola squadra straniera conferisce al torneo carattere internazionale.
- (3) I Tornei Nazionali sono quelli ai quali partecipano una o più squadre dei campionati agonistici, per l'anno sportivo di riferimento.
- (4) Per Tornei Giovanili Under 22 e Minibasket Nazionali s'intendono quei Tornei cui partecipano squadre italiane di regioni diverse, composte da giocatori delle categorie giovanili.  
Per Tornei Giovanili Under 22 e Minibasket Internazionali s'intendono quei Tornei cui partecipano squadre di società italiane e straniere.
- (5) Tutti gli altri tornei sono da considerarsi regionali.
- (6) Qualora un torneo non sia organizzato direttamente da un Organo C.I.P. centrale o periferico, la società o l'ente che lo organizza oltre a quanto previsto dalle norme del presente titolo, è tenuta al versamento al CIP/Dipartimento di una tassa fissa il cui importo viene stabilito dagli organi competenti.

#### Art. 120 PARTECIPAZIONE

- (1) Ai tornei autorizzati dal Dipartimento possono partecipare squadre di società affiliate, rappresentative regionali, provinciali o comunali, composte da giocatori tesserati, nonché squadre appartenenti a Organizzazioni riconosciute dal C.I.P. con particolari convenzioni.
- (2) I giocatori possono partecipare ad un torneo con una società diversa da quella per la quale sono tesserati, alle seguenti condizioni:
  - a) il regolamento del torneo contempli tale possibilità;
  - b) la società di appartenenza non partecipi al torneo;
  - c) il giocatore sia munito del relativo temporaneo nulla-osta e dichiarazione rilasciata dalla società di appartenenza o se il giocatore è svincolato dichiarazione della società che utilizza il giocatore, in via transitoria per la manifestazione, con firma di accettazione da parte del giocatore, da consegnare alla Commissione Esecutiva in campo o Commissario o a chi è competente all'organizzazione.
- (3) Per le gare amichevoli, l'autorizzazione deve essere consegnata all'arbitro che la farà pervenire, unitamente al referto di gara, al Dipartimento.

#### Art. 121 COMMISSIONE ESECUTIVA, COMMISSARI

- (1) I Tornei Internazionali sono diretti da una Commissione Esecutiva in campo composta da un Presidente, due componenti, nominati dal Dipartimento.
- (2) I Tornei Nazionali, Giovanili Under 22 Internazionali e Nazionali, Minibasket Internazionali e Nazionali, sono diretti da un Commissario.
- (3) Per gli effetti del torneo e per la durata dello stesso, la Commissione Esecutiva in campo e il Commissario rappresentano il Dipartimento a tutti gli effetti.

#### Art. 122 COMPITI DELLA COMMISSIONE ESECUTIVA E DEI COMMISSARI

- (1) Alla Commissione Esecutiva in campo ed ai Commissari sono attribuiti i seguenti compiti:
  - a) effettuare il sorteggio per l'abbinamento delle squadre partecipanti, nel caso in cui il calendario non sia già stato predisposto dall'Ente che organizza il torneo;

- b) designare gli arbitri e gli ufficiali di campo qualora si verificano degli imprevisti rispetto al calendario gare previsto;
- c) effettuare, prima dell'inizio delle gare, oltre quanto di competenza degli arbitri, il controllo della posizione dei giocatori, compresa la verifica dei tesseramenti e la disponibilità effettiva del relativo nulla-osta;
- d) omologare le gare ed irrogare sanzioni disciplinari nei limiti e per gli effetti del torneo;
- e) redigere la classifica finale, che, in caso di parità nel punteggio, è compilata a norma dell'art. 95 R.E., ove non diversamente previsto dal regolamento del torneo.

#### Art. 123 RATIFICA DEL TORNEO

- (1) Al termine del torneo, il Presidente della Commissione Esecutiva in campo, o il Commissario, debbono inoltrare al Dipartimento una dettagliata relazione sullo svolgimento della manifestazione, con allegati i comunicati ufficiali e relativi verbali delle omologazioni e deliberazioni ed i referti delle gare.
- (2) La ratifica ufficiale del torneo è di competenza del Giudice Sportivo, che vi provvede sulla base della documentazione ricevuta.

#### Art. 124 ORARIO DELLE GARE, RINUNCIA O RITIRO

- (1) Non è applicabile per i tornei, la disposizione di cui al primo comma dell'art. 98 R.E. e non è, pertanto, ammessa alcuna tolleranza sull'orario di inizio delle gare.
- (2) Non si applicano inoltre le norme previste dall' art. 92 R.E..
- (3) La rinuncia od il ritiro da una gara comportano l'automatica esclusione dal torneo con le ammende e penalità previste dal regolamento del torneo.

#### Art. 125 RECLAMI GIURIA DI APPELLO

- (1) I reclami relativi a gare di Tornei Internazionali debbono essere proposti alla Commissione Esecutiva in campo nelle forme e nei termini previsti dal regolamento del torneo.
- (2) Nei Tornei Nazionali, Giovanili Under 22 e Minibasket, non sono ammessi reclami basati su errori tecnici, irregolarità e impraticabilità del campo di gioco.
- (3) All'inizio di ogni Torneo Internazionale verrà nominata una Giuria d'Appello, costituita dai rappresentanti delle società impegnate, fino ad un massimo di tre componenti effettivi ed uno supplente, scelti dagli stessi.
- (4) Compito della Giuria d'Appello è di giudicare inappellabilmente ogni ricorso contro le decisioni della Commissione Esecutiva.
- (5) I componenti della Giuria d'Appello, le cui squadre fossero interessate al ricorso in discussione non possono far parte della Giuria chiamata a giudicarlo, e saranno sostituiti dal supplente ove nominato. In mancanza la Giuria d'Appello sarà composta solo dai componenti effettivi. In caso di mancato accordo, la Giuria d'Appello è presieduta dal componente più anziano d'età.

#### Art. 126 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI TORNEI E GARE AMICHEVOLI

- (1) La potestà disciplinare delegata alle Commissioni Esecutive in campo o Commissari ha il proprio limite oggettivo nell'ambito del torneo.
- (2) Allorché si verificano infrazioni disciplinari che appaiano passibili di sanzioni da scontarsi oltre la durata del torneo, e quindi fuori del suo ambito, la Commissione Esecutiva od il Commissario devono rimettere gli atti, ai sensi dell'art. 191 R.E., al Giudice Sportivo, sanzionando una temporanea sospensione, che ha effetto solo nell'ambito del torneo.
- (3) In caso di infrazioni disciplinari relative alle gare amichevoli, l'Organo di cui all'art. 116 R.E. provvede a rimettere gli atti al Giudice Sportivo.
- (4) I provvedimenti disciplinari da scontarsi in tutta l'altra attività federale ufficiale possono essere disposti dal Giudice Sportivo cui è stata fatta la rimessione, con proprio provvedimento susseguente alla ricezione degli atti ed impugnabile secondo le norme usuali.
- (5) Ai fini della recidiva e dell'esecuzione nel corso dell'anno, le infrazioni di cui ai commi precedenti vengono considerate come facenti parte di un unico genere di manifestazione ufficiale.
- (6) Le punizioni di squalifica che non possono essere scontate nel corso dell'anno sportivo in cui sono state comminate, devono essere scontate, l'anno successivo, nello stesso genere di manifestazione ufficiale in relazione alla quale è stata inflitta la sanzione; il tesserato è soggetto alla suddetta squalifica anche in caso di cambiamento di società.

#### Art. 127 INOSSERVANZA – DISPOSIZIONI

- (1) La violazione, da parte di società o giocatori o altri tesserati della società, delle norme e disposizioni di cui al presente Titolo comporta, anche d'ufficio, l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte dei competenti Organi di Giustizia.

## PARTE TERZA

### DISCIPLINA

#### *TITOLO I - NORME GENERALI*

##### Art. 128 NORME DI COMPORTAMENTO

- (1) Le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto C.I.P. ed i Regolamenti C.I.P. e del Dipartimento n.1, i provvedimenti e le decisioni del C.I.P. e del Dipartimento n.1.
- (2) Per la definizione di "società" e "tesserati" si fa espresso riferimento al paragrafo quarto delle Disposizioni Generali.
- (3) A tutti è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o enti parimenti operanti nell'ambito del C.I.P. o del Dipartimento, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso di emanazione provvedimenti da parte degli Organi di Giustizia C.I.P. o del Comitato di Dipartimento.

##### Art. 129 RESPONSABILITA' OGGETTIVA

- (1) I soggetti di cui all'articolo precedente sono passibili delle sanzioni previste nello Statuto, nel presente Regolamento e in ogni altra disposizione C.I.P..
- (2) Essi rispondono a titolo di dolo, colpa o per responsabilità oggettiva. Le società sono responsabili del comportamento antiregolamentare dei propri tesserati e sostenitori, per i quali rispondono, per le infrazioni previste, a titolo di responsabilità oggettiva.
- (3) I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate sono ritenuti corresponsabili fino a prova contraria degli illeciti disciplinari commessi dagli affiliati medesimi.
- (4) L'ignoranza dei regolamenti e delle altre norme emanate dagli Organi C.I.P. e dal Dipartimento non può essere invocata a nessun effetto.

##### Art. 130 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI – CIRCOSTANZE ATTENUANTI ED AGGRAVANTI

- (1) L'applicazione delle sanzioni è proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse e, in base ad una diretta correlazione con le esigenze di certezza e speditezza dei giudizi, ne discendono effetti immediati sul calcolo della sanzione da comminare.
- (2) L'Organo giudicante competente deve procedere preventivamente alla valutazione dei loro elementi costitutivi, al calcolo delle aggravanti ed attenuanti, alla determinazione della loro prevalenza od equivalenza ed applicazione della recidiva.
- (3) Per tutte le infrazioni si applicano le circostanze attenuanti o aggravanti, e nel caso di concorso l'Organo giudicante deve operare fra le stesse un giudizio di equivalenza e di prevalenza.
- (4) Costituiscono circostanze attenuanti:
  - a) la reazione ad un fatto ingiusto posto in essere da un avversario, anche in azione di gioco;
  - b) la provocazione subita;
  - c) la correttezza dei comportamenti tenuti negli anni sportivi precedenti;
  - d) la particolare tenuità dei fatti;
  - e) la minore età del tesserato.
- (5) Costituiscono circostanze aggravanti:
  - a) la gravità delle conseguenze derivanti dall'atto commesso od omesso;
  - b) l'aver la propria azione od omissione causato turbativa dell'ordine pubblico;
  - c) rivestire cariche direttive in seno alla società;
  - d) per infrazioni relative a comportamenti tenuti durante lo svolgimento della gara costituirà sempre e comunque aggravante rivestire la carica di capitano della squadra o di dirigente addetto agli arbitri.

##### Art. 131 RECIDIVA E MODALITA' DI APPLICAZIONE

- (1) Alla società o al tesserato che, nel corso dello stesso anno sportivo, dopo aver riportato una sanzione disciplinare - qualunque ne sia la gravità - commetta altra infrazione della stessa specie, si applica la recidiva.
- (2) La recidiva consiste nell'aumento della sanzione base - e per l'ammenda -, si dispone quanto previsto per singola voce o si raddoppia se non specificatamente previsto -, salvo che per la gravità del fatto o per il tipo della sanzione non debba essere applicata la sanzione superiore.
- (3) La recidiva esaurisce normalmente il suo specifico effetto alla fine di ogni anno sportivo, fatte salve le espresse previsioni collegate a specifiche infrazioni.

(4) Salvo che non sia diversamente previsto (come è per le proteste, l'uso di strumenti sonori, le infrazioni amministrative, quelle relative alle norme di sicurezza e quelle relative alle attrezzature):

- a) si individua la pena base per le infrazioni;
- b) si raddoppia l'ammenda;
- c) in caso di squalifica o di inibizione si raddoppia o si aumenta proporzionalmente la sanzione;
- d) si applica la squalifica del campo in relazione alle sanzioni previste dall'art. 144.
- e) la recidiva rileva per tutto l'anno sportivo.

#### Art. 132 MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

(1) Nella scelta e nella determinazione dell'entità della sanzione disciplinare gli Organi giudicanti devono indicare:

- a) in quale ipotesi, tra quelle previste dalla Parte III - Disciplina, rientri il fatto oggetto del giudizio;
- b) le norme regolamentari applicate, nel caso in cui l'infrazione disciplinare non sia espressamente prevista nella detta Parte III.

#### *TITOLO II - DELLE SANZIONI*

##### Art. 133 AMMONIZIONE

(1) L'ammonezione consiste in un rimprovero ufficiale rivolto ad un tesserato o ad una società.

##### Art. 134 DEPLORAZIONE

(1) La deplorazione consiste in una nota di biasimo rivolta ad un tesserato o ad una società.

(2) La deplorazione costituisce sanzione superiore rispetto all'ammonezione.

(3) Nell'ipotesi di recidiva, per la ripetizione di una medesima infrazione già punita con l'ammonezione, la deplorazione è applicata automaticamente.

##### Art. 135 AMMENDA

(1) L'ammenda consiste nell'obbligo imposto ad una società di versare al Dipartimento la somma determinata dal competente Organo di giustizia - entro i limiti massimi indicati nelle Disposizioni Organizzative Annuali - secondo le specifiche previste per le varie infrazioni disciplinari.

(2) Nel caso di concorso di più infrazioni, tutte punibili con l'ammenda, si applica automaticamente l'importo previsto per l'infrazione più grave, maggiorata del 10% per ognuna delle infrazioni che abbiano contribuito a costituire il concorso. In ogni caso l'ammenda così calcolata non può superare il limite massimo di cui al comma precedente.

(3) Nell'indicazione dell'ammenda applicabile, si fa sempre riferimento all'importo stabilito per ciascun campionato dalle Disposizioni Organizzative Annuali.

(4) L'ammenda può essere irrogata congiuntamente ad altre sanzioni.

(5) L'ammenda è infine irrogata per ogni rilevante infrazione di carattere amministrativo, per la quale non sia sufficiente l'applicazione della sola ammonizione.

##### Art. 136 SQUALIFICA

(1) La squalifica consiste nel divieto di svolgere attività di Dipartimento o sociale per un determinato numero di gare dello stesso campionato o di altra manifestazione ufficiale o per un determinato periodo di tempo, non superiore a tre anni.

(2) La squalifica si applica automaticamente in caso di infrazione reiterata che abbia dato luogo, in precedenza, all'applicazione della deplorazione.

(3) Per i tesserati aventi duplice tesseramento (giocatore-allenatore; giocatore-dirigente di società; allenatore-dirigente di società) i provvedimenti di squalifica saranno sempre e comunque a termine, personali, con la conseguente inibizione a svolgere, durante il periodo della squalifica, qualsiasi attività di Dipartimento e sociale.

##### Art. 137 SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO

(1) La squalifica del campo di gioco consiste nell'obbligo di giocare su un campo neutro, fissato dal Dipartimento sentita la società punita, una o più partite dello stesso campionato che, secondo il calendario, la società punita avrebbe dovuto giocare sul proprio campo.

(2) Le maggiori spese derivanti da tale sanzione sono a carico della società punita, comprese quelle che eventualmente derivino alla società avversaria.

(3) E' facoltà dell'Organo giudicante comminare, al posto dell'obbligo di giocare su campo neutro, la sanzione della disputa di gare a porte chiuse, quale sanzione equivalente.

(4) La squalifica del campo di gioco nel corso di un medesimo anno sportivo, con conseguente perdita del diritto di disputare sul proprio campo complessivamente quattro gare, comporta la perdita del diritto di disputare sul proprio campo di gioco le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso oltre ad una ammenda pari a tre volte l'ammenda stabilita.

#### Art. 138 ESCLUSIONE DALLA ATTIVITA' INTERNAZIONALE

(1) Nel caso di infrazioni disciplinari che abbiano in qualche modo attinenza con i rapporti con Federazioni o società straniere, o costituiscano violazioni di regolamenti della I.W.B.F. o di disposizioni C.I.P. o di Dipartimento, l'Organo di giustizia competente può applicare la sanzione dell'esclusione dall'attività internazionale ufficiale od amichevole, in via temporanea o definitiva, totale o parziale.

#### Art. 139 ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO

(1) L'esclusione dal campionato consiste nel divieto di prendere parte al campionato, manifestazione o torneo cui la squadra di una società si sia iscritta, stia partecipando od abbia diritto a partecipare.

(2) L'esclusione è parificata, ad ogni effetto, al ritiro ed alla rinuncia e rientra nelle prescrizioni ed ipotesi di cui agli artt. 90, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 109, 110 e 124 R.E. applicabili per quanto di ragione.

#### Art. 140 PENALIZZAZIONE DI PUNTI IN CLASSIFICA

(1) La penalizzazione di punti in classifica consiste nella detrazione di uno o più punti dalla classifica finale della fase di campionato nel corso della quale si è verificata l'infrazione.

(2) La penalizzazione verrà applicata sia nell'anno sportivo nel corso del quale si è verificata l'infrazione sia nell'anno sportivo successivo, secondo quanto deciso dal competente Organo di Giustizia, anche se la penalizzazione venga comminata dopo la promulgazione della classifica finale del campionato nel corso del quale l'illecito od il tentativo di illecito sia stato perpetrato.

(3) Per tutte le infrazioni che comportino oltre alla sanzione prevista specificamente anche la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica questa ultima sanzione sarà erogata solo ove venga accertato dall'Organo di giustizia competente che l'infrazione è stata commessa con dolo o colpa grave da parte del tesserato o della Società interessata.

#### Art. 141 INIBIZIONE

(1) L'inibizione consiste nel divieto rivolto ai dirigenti di società, di cui all'art. 26 R.E., di svolgere qualsiasi attività o ricoprire qualsiasi incarico sia a livello di Dipartimento che nell'ambito di una società affiliata per un tempo determinato, comunque non superiore ai tre anni.

(2) Nei confronti di non tesserati, l'inibizione consiste nel divieto di tesseramento, designazione, nomina od elezione, a tempo determinato od in via definitiva.

(3) Nei casi di inibizione a tempo determinato, previsti dal comma che precede, il competente Organo di giustizia può disporre che la sanzione decorra dalla richiesta di tesseramento o dalla designazione, nomina od elezione dell'interessato.

#### Art. 142 RADIAZIONE

(1) La radiazione consiste nella cancellazione dall'elenco delle società affiliate o dei tesserati, con conseguente divieto a partecipare sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività dei singoli Dipartimenti o sociale nell'ambito del C.I.P..

(2) Il provvedimento è comunicato al CONI ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

### *TITOLO III - DELLE INFRAZIONI*

#### Art. 143 INFRAZIONI COMMESSE DAL PUBBLICO

[1] Costituiscono comportamenti sanzionabili a carico delle società, le infrazioni commesse da sostenitori, sia in gare disputate sul proprio campo di gioco che in trasferta, come da elenco che segue:

1) Esposizione di striscioni non consentiti, perché offensivi e/o di incitamento alla violenza, SANZIONE: AMMENDA

2) Uso di standardi sorretti da aste, per l'obiettiva fonte di pericolo che rappresentano, SANZIONE: AMMENDA

3) Comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara.

(a) Uso di strumenti sonori, dopo che l'invito rivolto alla società di provvedere ad eliminarli sia rimasto senza esito:

DEPLORAZIONE alla prima infrazione;

AMMENDA alla seconda infrazione;

AMMENDA alla terza infrazione e ad ogni infrazione successiva.

(b) Uso di altri strumenti diversi dai sonori o qualunque altro comportamento:

DEPLORAZIONE alla prima infrazione;

AMMENDA alla seconda infrazione

AMMENDA alla terza e ad ogni infrazione successiva.

4) Offese verbali dirette ad arbitri o tesserati, se collettive:

- (a) sporadiche, AMMENDA;
- (b) frequenti, AMMENDA
- 5) Minacce verbali dirette ad arbitri o tesserati:
  - (a) isolate e (d) frequenti, AMMENDA se tali da disturbare la concentrazione dell'arbitro;
  - (b) collettive e (c) sporadiche, AMMENDA
  - (b) collettive e (d) frequenti, AMMENDA
- 6) Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:
  - (a) isolato e (d) frequente, AMMENDA se tale da disturbare l'andamento della gara;
  - (b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA
  - (b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA
- 7) Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo:
  - (a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA
  - (a) isolato e (d) frequente, AMMENDA
  - (b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA
  - (b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA
- 8) Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:
  - (a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA
  - (a) isolato e (d) frequente, AMMENDA
  - (b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA
  - (b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA
- 9) Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo:
  - (a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA
  - (a) isolato e (d) frequente, AMMENDA
  - (b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA
  - (b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA
- 10) Lancio di oggetti contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:
  - (a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA
  - (a) isolato e (d) frequente, AMMENDA
  - (b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA
  - (b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA
- 11) Lancio di oggetti contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo, senza danno:
  - (a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA;
  - (a) isolato e (d) frequente, AMMENDA
  - (b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA
  - (b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA
- 12) Lancio di oggetti contundenti che colpiscono con danno: AMMENDA più:
  - (A) Se di lieve entità e tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.
  - (B) Se di maggiore gravità rispetto all'ipotesi precedente: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.
- 13) Lancio od esplosione di mortaretti, petardi o simili, fumogeni, ecc., al di fuori del campo di gioco:
  - (a) isolato, AMMENDA
  - (b) ripetuto, AMMENDA
- 14) (A) Se in direzione del campo di gioco, senza danno alle persone:
  - (a) isolato, AMMENDA
  - (b) ripetuto, AMMENDA
 (B) Se in direzione del campo di gioco, con danno alle persone, di lieve entità e tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.
 (C) Se di maggiore gravità rispetto all'ipotesi precedente: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.
- 15) Atti di teppismo e/o vandalismo che comportino danni ad installazioni, attrezzature, cose e persone:
  - a) se di lieve entità AMMENDA
  - b) se di notevole entità SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.
 I danni provocati dovranno essere risarciti dalla società responsabile.

NOTE:

- 1 - Costituiscono recidiva le infrazioni della stessa fattispecie e cioè quelle previste ai punti: 4-5, 6-7, 8-9, 10-11,12, 13-14, 15.
- 2 - L'uso di strumenti sonori non rileva ai fini della recidiva degli altri illeciti. Le sanzioni di cui al n.3 trovano applicazione quando risulta dal referto che l'arbitro, accertato l'uso di strumenti sonori tali da turbare il regolare svolgimento della gara, abbia invitato senza esito la società ospitante ad eliminare i rumori.
- 3 - Nel caso in cui a seguito del lancio di oggetti di cui ai nn. 10 e 11 la gara sia stata temporaneamente sospesa la sanzione applicata è la SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA, se la gara è stata definitivamente interrotta la sanzione è la SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.
- 4 - Numeri e lettere si riferiscono alle indicazioni del rapporto arbitrale.
- 5 - Nel caso di recidiva reiterata nelle infrazioni previste nel presente articolo e sanzionate con la sola ammenda, il Giudice Sportivo, in presenza di violazioni di particolare gravità (es. lancio intenso e continuo di sputi e di corpi contundenti, uso di strumenti sonori continuo ed insopportabile) può, previa diffida, applicare, al ripetersi dell'infrazione, l'ammenda CALCOLATA SUL DOPPIO O SUL TRIPLO DELL'IMPORTO PREVISTO.

6 - Nel caso di striscioni offensivi, di offese o minacce frequenti indirizzate nei confronti di un tesserato ben individuato, ovvero nel caso in cui si tratti di manifestazioni ispirate ad odio o discriminazione razziale, la sanzione è raddoppiata.

#### Art. 144 INVASIONE DEL CAMPO DI GIOCO ED AGGRESSIONE

(1) Le infrazioni di seguito specificate sono sanzionate a carico della società inadempiente, ovunque si sia disputata la gara, nel corso od in dipendenza della quale si sia verificato l'evento:

17) Il tentativo di invasione del campo di gioco, con intenti aggressivi, minacciosi od offensivi:

(A) commesso da individuo isolato, AMMENDA;

(B) commesso da più persone, AMMENDA.

18) L'invasione del campo di gioco, con intenti aggressivi:

(A) commessa da individuo isolato AMMENDA;

(B) commessa da più persone, AMMENDA più SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.

19) L'invasione sul campo di gioco, con aggressione:

(A) commessa da un individuo isolato, AMMENDA più SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.

(B) commessa da più persone, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO TRE GARE.

20) Il tentativo di aggressione od il comportamento minaccioso, intimidatorio o gravemente offensivo fuori del campo di gioco:

(A) commesso da un individuo isolato, AMMENDA del punto 17/A;

(B) commesso da più persone, AMMENDA del punto 17/B.

21) L'aggressione fuori del campo di gioco:

(A) se commessa da un individuo isolato, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA;

(B) se commessa da più persone, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.

NOTE

1) - I numeri e le lettere si riferiscono alle indicazioni del rapporto arbitrale.

2) - Qualora una o più persone si siano spinte al di là delle transenne o delle recinzioni che delimitano il campo di gioco, o abbiano spostato le stesse avvicinandosi al rettangolo di gioco, si ha invasione del campo di gioco con aggressione se l'arbitro viene colpito (19) e tentativo di invasione del campo di gioco, se le persone abbiano cercato di colpire l'arbitro senza riuscirci o abbiano assunto un comportamento minaccioso, intimidatorio o gravemente offensivo (17).

3) - La società ospitante, oltre a designare il dirigente addetto agli arbitri, è tenuta a garantire l'integrità fisica degli stessi dal loro arrivo prima della gara alla loro partenza al termine della gara.

La società ospitante è pertanto oggettivamente responsabile di eventuali atti che dovessero pregiudicare l'integrità fisica degli arbitri.

(2) Non è considerata invasione, ai sensi del comma precedente, l'ingresso pacifico nel campo di gioco dopo che tutti gli aventi diritto siano rientrati negli spogliatoi.

#### Art. 145 PROTESTE DI TESSERATI

(1) Le proteste di tesserati iscritti a referto avverso le decisioni arbitrali saranno sanzionate:

22) a) con l'AMMONIZIONE per la prima volta;

b) con la DEPLORAZIONE per la seconda volta;

c) con la SQUALIFICA PER UNA GARA o L'INIBIZIONE PER GIORNI SETTE per ogni ulteriore violazione.

(2) Non si tiene conto del "fallo tecnico" comminato al tesserato, che esaurisca i suoi effetti nell'ambito della gara.

(3) Nel caso in cui a seguito delle proteste, per il loro tenore o per la loro reiterazione, il tesserato sia stato espulso, la sanzione è la deplorazione e se lo stesso era già recidivo, deve essere applicata la squalifica per una gara o l'inibizione per giorni sette.

(4) Le proteste di tesserati non iscritti a referto, durante la disputa di una gara, costituiscono comportamento non regolamentare, punibile ai sensi del successivo art. 147 R.E..

NOTA: Il numero 22) si riferisce al rapporto arbitrale.

#### Art. 146 COMPORTAMENTI DI TESSERATI NEI CONFRONTI DEGLI ARBITRI E DEI TESSERATI DELLA SQUADRA AVVERSARIA ISCRITTI A REFERTO

(1) I comportamenti dei tesserati nei confronti degli arbitri, sono descritti di seguito:

23) Comportamento

(a) irrispettoso, DEPLORAZIONE;

(b) offensivo, SQUALIFICA PER UNA GARA o INIBIZIONE PER GIORNI SETTE ;

(c) minaccioso, SQUALIFICA PER UNA GARA o INIBIZIONE PER GIORNI SETTE;

(d) intimidatorio, SQUALIFICA PER UNA GARA o INIBIZIONE PER GIORNI SETTE;

(e) violento a livello di tentativo o tentativo di aggressione, SQUALIFICA PER DUE GARE o INIBIZIONE PER GIORNI QUINDICI.

(f) palesemente tendente a fomentare contro gli arbitri i propri sostenitori, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

(g) sputi che colpiscono direttamente l'arbitro, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

24) Atti di violenza nei confronti degli arbitri:

a) qualora non siano derivate conseguenze di alcun genere (neppure ai fini della regolare prosecuzione dell'incontro): SQUALIFICA PER ALMENO TRE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI TRENTA.

b) qualora ne consegua un danno anche lieve ad uno solo degli arbitri o l'impedimento della regolare prosecuzione dell'incontro: SQUALIFICA o INIBIZIONE PER TRE ANNI.

(2) I comportamenti dei tesserati iscritti a referto, nei confronti degli avversari, (i tesserati della squadra avversaria iscritti a referto), per fatti attinenti al gioco sono così sanzionati:

25) Comportamento

(a) scorretto in fase di gioco, AMMONIZIONE;

(b) scorretto, non in fase di gioco, DEPLORAZIONE;

(c) scorretto e plateale con azione intenzionale in fase di gioco, SQUALIFICA PER UNA GARA;

(d) scorretto e plateale con azione intenzionale non in fase di gioco, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA;

(e) minaccioso e/o intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA.

I comportamenti dei tesserati nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco sono così sanzionati:

(f) irrispettoso, AMMONIZIONE;

(g) offensivo, DEPLORAZIONE;

(h) minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE;

(i) sputi che colpiscono direttamente l'avversario, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE.

26) Atti di violenza:

a) in fase di gioco SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA;

b) non in fase di gioco, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

NOTA

I numeri 23, 24, 25 e 26 si riferiscono al rapporto arbitrale.

Ai fini dell'applicazione della recidiva costituiscono infrazioni della stessa specie da un lato tutte le infrazioni commesse nei confronti degli arbitri, dall'altro tutte le infrazioni commesse nei confronti dei tesserati iscritti a referto.

Nel caso di comportamento di tesserati nei confronti degli arbitri, degli ufficiali di campo o di altri tesserati che manifestino o si ispirino all'odio od alla discriminazione razziale, la sanzione è raddoppiata.

#### Art. 147 COMPORAMENTI NON REGOLAMENTARI

(1) (27) I comportamenti non regolamentari, posti in essere da tesserati durante la disputa di una gara, sono puniti:

a) se sporadici con la AMMONIZIONE

b) se reiterati e/o espressi platealmente e/o in modo violento, con la DEPLORAZIONE

(2) I comportamenti dei tesserati che abbiano causato danni a persone o cose, sono sanzionati dalla SQUALIFICA PER UNA GARA o INIBIZIONE PER GIORNI SETTE con l'obbligo della Società di appartenenza degli autori del fatto a risarcire i danni.

(3) Se i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 siano stati tali da fomentare la reazione del pubblico o dei propri sostenitori, sono sanzionati con la SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE.

(4) In caso di mancata individuazione della persona responsabile dei comportamenti di cui ai commi 2 e 3, ma con sicura attribuibilità ai tesserati di una Società, deve essere sanzionato il Dirigente accompagnatore o chi ne fa le veci con l'inibizione PER ALMENO GIORNI QUINDICI o la squalifica PER ALMENO UNA GARA.

#### Art. 148 COMPORAMENTI NON REGOLAMENTARI IN CASO DI ESPULSIONE

(1) I tesserati espulsi per qualunque motivo durante la disputa di una gara dovranno immediatamente abbandonare il terreno di gioco e recarsi negli spogliatoi.

In caso di non ottemperanza sono sanzionati con la SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE.

#### Art. 149 COMPORAMENTO DELL'ALLENATORE, DELL'AIUTO ALLENATORE E DEI TESSERATI AMMESSI NEL CAMPO DI GIOCO DURANTE LE FASI DI GIOCO

(1) L'allenatore, o il suo assistente, sono i soli rappresentanti della squadra che possono comunicare con il tavolo degli ufficiali di campo durante le partite per ottenere informazioni statistiche.

(2) Solo l'allenatore, o il suo assistente, ma non entrambi contemporaneamente, possono rimanere in piedi o lungo la linea di delimitazione del campo dell'area della panchina durante la gara.

Questo è consentito anche al capitano che sostituisca l'allenatore per una qualsiasi valida ragione. Tutti gli altri tesserati ammessi alla panchina od al tavolo degli ufficiali di campo durante le fasi di gioco devono rimanere nel posto di loro competenza.

(3) Gli arbitri dovranno immediatamente contestare la violazione delle disposizioni sopra richiamate comminando un fallo tecnico alla prima infrazione, un fallo tecnico alla seconda infrazione, l'espulsione alla terza infrazione.

[4] Nel caso in cui i tesserati suddetti oltrepassino l'area della panchina in occasione di una rissa o di altra situazione, che possa condurre ad una rissa, gli stessi devono essere immediatamente espulsi; tale comportamento è consentito invece all'allenatore al solo fine di cooperare con gli arbitri a mantenere o riportare l'ordine.

(5) Le sanzioni relative ai comportamenti previsti dal comma 3 del presente articolo esauriscono il loro effetto nell'ambito della gara e non danno luogo ad ulteriori sanzioni disciplinari.

(6) Le infrazioni alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo sono punite con le sanzioni previste dal precedente articolo 147 R.E. a partire dalla deplorazione.

#### Art. 150 INFRAZIONI AMMINISTRATIVE

(1) Le seguenti infrazioni amministrative sono sanzionate a carico della società inadempiente come segue:

a) violazione degli artt. 52 e 53 R.E. ( obbligo della presenza del medico di servizio e eventuale presenza dell'ambulanza )

per la prima volta AMMENDA

per la seconda volta AMMENDA PRECEDENTE PIU' IL 50% DELLA STESSA

per la terza volta e le successive PARTITA OMOLOGATA CON IL RISULTATO 0-20 a sfavore della società ospitante.

b) violazione degli artt. 55 e 56 R.E. (disposizioni in tema di omologazione dei campi di gioco);

per la prima volta AMMENDA

per la seconda volta AMMENDA PRECEDENTE PIU' IL 50% DELLA STESSA

per la terza volta sospensione dell'omologazione del campo. La gara disputata sarà omologata con il risultato di 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria e nei confronti del presidente della società inadempiente verranno applicati i provvedimenti previsti dall'art. 156 R.E.

c) violazione delle norme del Regolamento Tecnico o dei Regolamenti I.W.B.F. in tema di caratteristiche del campo di gioco, sopravvenute rispetto alla omologazione del campo di gioco:

per la prima volta AMMONIZIONE

per la seconda volta AMMENDA

per la terza volta AMMENDA PRECEDENTE PIU' IL 50% DELLA STESSA

per la quarta volta perdita della gara disputata con l'omologazione della medesima con il risultato di 0-20.

d) violazione dell'art. 64 R.E. (ordine pubblico sui campi di gioco);

per la prima volta AMMENDA

per la seconda volta AMMENDA PRECEDENTE PIU' IL 50% DELLA STESSA

per la terza volta AMMENDA PRECEDENTE PIU' IL 50% DELLA STESSA E COSI' A SEGUIRE

e) violazione dell'art. 68 R.E. (mancata designazione o mancato o parziale assolvimento ai prescritti compiti del dirigente addetto agli arbitri);

per la prima volta AMMENDA

per la seconda volta AMMENDA PRECEDENTE PIU' IL 50% DELLA STESSA

per la terza volta AMMENDA PRECEDENTE PIU' IL 50% DELLA STESSA E COSI' A SEGUIRE

f) violazione degli artt. 67 e 69 R.E. (presenza nel campo di gioco di persone non autorizzate o non iscritte a referto);

per la prima volta AMMENDA

per la seconda volta AMMENDA PRECEDENTE PIU' IL 50% DELLA STESSA

per la terza volta AMMENDA PRECEDENTE PIU' IL 50% DELLA STESSA E COSI' A SEGUIRE

g) violazione degli artt. 71 e 72 commi 4 (se è stato comunque possibile disputare la gara), 5 e 6 R.E. e 4.3.2. R.T. (irregolarità della divisa di gioco, del colore e della numerazione delle maglie);

per la prima volta AMMENDA

per la seconda volta AMMENDA PRECEDENTE PIU' IL 50% DELLA STESSA

per la terza volta AMMENDA PRECEDENTE PIU' IL 50% DELLA STESSA E COSI' A SEGUIRE

h) violazione ai commi 4 e 5 dell'art. 67 R.E. (Comportamento non regolamentare da parte di persone presenti all'interno del campo di gioco con specifiche mansioni:

per la prima volta AMMENDA

per la seconda volta AMMENDA PRECEDENTE PIU' IL 20% DELLA STESSA

per la terza volta AMMENDA PRECEDENTE PIU' IL 40% DELLA STESSA E COSI' A SEGUIRE

I comportamenti violenti o comunque tali da fomentare la reazione dei propri sostenitori, verranno sanzionati a norma dell'art. 146 R.E.

i) violazione art. 73 R.E. (mancata consegna, nel numero minimo stabilito dalle Disposizioni Organizzative Annuali, dei palloni necessari per gli esercizi di riscaldamento della squadra ospitata):

AMMENDA

per la seconda volta AMMENDA PRECEDENTE PIU' IL 20% DELLA STESSA

per la terza volta AMMENDA PRECEDENTE PIU' IL 40% DELLA STESSA E COSI' A SEGUIRE

#### Art. 151 INFRAZIONI RELATIVE ALLE MISURE DI SICUREZZA

(1) Gli arbitri di una gara che rilevino errori, incompletezze, manomissioni od inadempienze alle prescrizioni relative agli impianti di gioco, alle misure di sicurezza, a quanto previsto nel provvedimento di omologazione del campo di gioco, debbono farne rapporto al Giudice Sportivo all'atto dell'invio del referto della gara.

(2) Il Giudice Sportivo, riservati gli eventuali provvedimenti disciplinari, può rimettere gli atti per chiarimenti all'Organo che ha provveduto all'omologazione del campo di gioco. Qualora detto Organo non fornisca i richiesti chiarimenti nel termine di giorni dieci, il Giudice deciderà nel merito.

(3) In caso di modifiche apportate dalla società, senza l'approvazione dell'Organo competente alla omologazione, si applica l' AMMENDA PARI AL DOPPIO DELLA TASSA DI OMOLOGAZIONE , con fissazione, a cura dell'Organo competente all'omologazione, di un termine perentorio per il ripristino o l'adeguamento alle prescrizioni regolamentari.

(4) In caso di recidiva, la SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA.

(5) In caso di omologazione difforme alle regole prescritte, l'Organo competente fissa, anche in questo caso, un termine perentorio entro il quale l'impianto deve essere reso conforme alle norme regolamentari vigenti. Se ciò fosse impossibile, l'omologazione viene revocata e la società in difetto deve disputare le proprie gare su altro impianto regolamentare.

NOTA

Ai fini dell'applicazione della recidiva le violazioni previste nell'articolo non concorrono con le altre infrazioni.

#### Art. 152 INFRAZIONI RELATIVE ALLE ATTREZZATURE

(1) Nell'ipotesi di mancanza, rilevante irregolarità o guasto delle attrezzature obbligatorie per la disputa della gara ed indipendentemente dal successivo regolare svolgimento della stessa, alla società ospitante verranno applicate le seguenti sanzioni:

a) la prima volta AMMONIZIONE

b) la seconda volta AMMENDA

c) la terza volta AMMENDA precedente più il 50% della stessa e DIFFIDA

d) la quarta volta AMMENDA precedente più il 50% della stessa e la sospensione dell'omologazione del campo di gioco disposta dal Giudice Sportivo al momento dell'omologazione della gara;

(2) La gara verrà comunque disputata con le attrezzature di riserva.

(3) Nell'ipotesi che le attrezzature di riserva mancassero o avessero un difettoso funzionamento, la gara non verrà disputata e successivamente omologata dal Giudice Sportivo con il risultato di 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, a sfavore della società inadempiente.

(4) Non si dà luogo all'applicazione di sanzioni se il guasto o l'irregolare funzionamento delle attrezzature, verificatosi dopo la consegna, sia da attribuire ad incidenti di gioco o ad errori di manovra degli Ufficiali di Campo.

#### Art. 153 SOMMINISTRAZIONE ED USO DI SOSTANZE E METODI DOPING

(1) Il C.I.P. , fatto proprio il Regolamento delle Attività Antidoping approvato dal C.ON.I., - Documento Tecnico Attuativo del Codice Mondiale WADA, ha definito il Regolamento delle Attività Antidoping e la lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti del Comitato Paralimpico.

(2) La somministrazione e l'uso, anche per scopi terapeutici, di sostanze o metodi doping, indicati nell'elenco approvato sono vietati. Le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli antidoping sono stabilite nel Regolamento del Controllo Antidoping.

(3) Gli atleti risultati positivi al controllo antidoping per l'assunzione di sostanze vietate sono puniti secondo quanto disposto dall'art. 19 – Sanzioni del Regolamento delle attività antidoping.

(4) A sanzioni, anche più severe di quelle previste per i giocatori, sono sottoposti medici, fisioterapisti, massofisioterapisti, allenatori, tecnici e dirigenti ed ogni altro tesserato che si sia accertato essere corresponsabile della pratica doping (da parte di giocatori risultati positivi).

(5) Le società sono comunque responsabili dell'uso di sostanze o metodi doping da parte dei giocatori loro tesserati e sono passibili di sanzioni secondo l'art. 18 del Regolamento delle Attività Antidoping.

(6) In caso di recidiva anche in anni sportivi non consecutivi alla società viene applicata la penalizzazione in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 140 e 159 R.E..

(7) Le società ed i tesserati rispondono, altresì, della violazione dell'obbligo di assoggettarsi al controllo antidoping e degli altri obblighi di collaborazione per lo svolgimento del detto controllo secondo quanto previsto dal Regolamento delle Attività Antidoping.

#### Art. 154 DICHIARAZIONI A MEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE, STRUMENTI INFORMATICI

(1) Le dichiarazioni scritte o verbali rese a mezzo stampa, radio,televisione o strumenti informatici, lesive del prestigio ed onorabilità degli arbitri, del Dipartimento, degli altri Organi C.I.P. dei giocatori, allenatori, società e loro dirigenti

sono punite con la squalifica di almeno una giornata di gara per le dichiarazioni rese da giocatori ed allenatori e con almeno quindici giorni di inibizione per tutti gli altri tesserati.

(2) In caso di recidiva almeno due giornate di gara per giocatori ed allenatori ed almeno trenta giorni di inibizione per tutti gli altri tesserati.

(3) Il Giudice Sportivo può procedere d'iniziativa sulla base della Rassegna Stampa ufficiale C.I.P. o procede su segnalazione della Segreteria Generale C.I.P. o del Dipartimento n. 1. Le Segreterie, prima menzionate, ove ravvisino dichiarazioni in violazione delle norme sopraindicate trasmettono tempestivamente gli atti al Giudice Sportivo.

(4) Il Giudice Sportivo commina la sanzione ai sensi dell'art. 183 R.E. interpretando la dichiarazione sulla base del senso comunemente attribuito alle parole che costituiscono la dichiarazione stessa tassativamente entro dieci giorni dalla ricezione degli atti.

(5) Il provvedimento disciplinare sarà tempestivamente comunicato all'interessato il quale potrà proporre impugnativa nei modi ordinari.

(6) Il Giudice competente dovrà ritenere le dichiarazioni come effettivamente rese ove non sia stata pubblicata rettifica ai sensi delle vigenti leggi sulla stampa.

(7) Su istanza della parte interessata il Giudice d'appello può sospendere la efficacia della sanzione ove l'interessato provi di aver richiesto la rettifica delle dichiarazioni secondo le vigenti norme sulla stampa.

(8) La sospensione non può avere durata superiore a quaranta giorni anche se non sia stata pubblicata la dichiarazione di rettifica.

(9) Ogni tesserato o affiliato può segnalare alla Segreteria di Dipartimento dichiarazioni rese a mezzo stampa, radio, televisione o strumenti informatici ritenute lesive del proprio onore e prestigio.

(10) La segnalazione si ha per non trasmessa ove venga inviata oltre il termine di giorni quindici dal giorno di pubblicazione delle dichiarazioni lesive.

#### Art. 155 DICHIARAZIONI LESIVE

(1) Le dichiarazioni, scritte o verbali, lesive del prestigio ed onorabilità degli arbitri, del Dipartimento, degli altri Organi C.I.P., società e tesserati, sono punite con la squalifica per almeno una giornata di gara per atleti e allenatori o con l'inibizione per almeno quindici giorni di tutti gli altri tesserati.

#### Art. 156 VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA' E CORRETTEZZA

(1) La SQUALIFICA o l'INIBIZIONE, in misura non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni, è inflitta a chiunque, violando il principio della lealtà e correttezza, compia o induca il Dipartimento o altri Organi C.I.P. o altri tesserati a compiere atti di violazione di norme regolamentari o ad omettere di compiere atti dovuti per ragione dell'incarico svolto o ricevuto. In caso di desistenza volontaria, la sanzione è ridotta della metà.

(2) Rientrano in tale norma le apposizioni di firme apocriefe su documenti di Dipartimento o C.I.P. o su atti depositati per ottenere le necessarie autorizzazioni da parte del Dipartimento o Organi C.I.P. se non tendenti a raggiungere gli scopi vietati dagli artt. 160 e 161 R.E..

(3) Costituisce violazione della presente norma il comportamento dei dirigenti di società, che consentono la gestione di fatto della società o, comunque, l'ingerenza nella vita di Dipartimento o sociale da parte di altri soggetti non tesserati.

(4) Costituisce aggravante nelle violazioni di cui al precedente comma 3 l'aver detti soggetti non tesserati presentato in precedenza dimissioni, implicanti la perdita della qualità di tesserato, al fine di procurarsi l'impunità in sede federale.

(5) La società di appartenenza risponde dei comportamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 ai sensi e con la procedura di cui all'art. 150 R.E..

#### Art. 157 DOPPIO TESSERAMENTO

(1) Nei casi di infrazione di doppio tesseramento, il tesserato colpevole è sanzionato con la squalifica o l'inibizione per un periodo non inferiore a sei e non superiore a dodici mesi se il fatto non implichi le infrazioni di altre norme regolamentari.

(2) Alla stessa sanzione soggiace chi abbia contribuito, o consentito, al verificarsi dell'infrazione, sempre che i fatti commessi non rientrino nelle ipotesi di cui agli artt. 160 e 161 R.E.

#### Art. 158 INFRAZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO

(1) La reiterata inosservanza dell'obbligo di provvedere al pagamento delle ammende comminate dal Dipartimento e dagli Organi C.I.P. aventi causa, sia rimasta senza esito l'intimazione ultimativa, comporta l'ESCLUSIONE dal campionato.

#### Art. 159 INFRAZIONI CHE COMPORTANO LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI IN CLASSIFICA

(1) Comportano la PENALIZZAZIONE di uno o più punti in classifica:

a) tutte le violazioni agli artt. 40, 65, 70, 72, 97, 98 e 100 R.E. qualora venga accertato dall'Organo di Giustizia competente che l'infrazione è stata commessa con dolo o colpa grave da parte del tesserato e della società affiliata;

- b) le violazioni all'art. 153 R.E.;
- c) responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva (art. 161 R.E.)

#### Art. 160 ATTI DI FRODE SPORTIVA

(1) Costituisce frode sportiva:

- a) tentare, o consentire che altri tentino, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di gara ovvero ad assicurare ad una società un vantaggio in classifica;
- b) compiere, o consentire che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare ad una società un vantaggio in classifica;
- c) compiere, o consentire che altri compiano, atti diretti a violare le norme sull'età dei giocatori delle categorie giovanili o comunque la partecipazione a gare con atleti che abbiano superato i limiti di età stabiliti per ciascun campionato;
- d) compiere, o consentire che altri compiano, atti diretti alla partecipazione a gare sotto falsa identità o falsa attestazione delle qualifiche o delle condizioni necessarie per l'iscrizione a referto;
- e) compiere, o consentire che altri compiano, atti diretti ad assicurare a qualsiasi tesserato o affiliato un illecito vantaggio.

(2) Gli atti di frode sportiva vengono sanzionati con la squalifica o l'inibizione per un periodo di almeno tre anni sino alla radiazione a seconda della loro gravità e dei danni arrecati all'immagine del movimento del basket in carrozzina.

#### Art. 161 RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER ATTI DI FRODE SPORTIVA

(1) Le società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, degli atti di frode sportiva posti in essere dai propri dirigenti e tesserati.

(2) Rispondono, altresì, per gli atti di frode dei propri sostenitori, a meno che possano provare che la società, i dirigenti ed i tesserati ne siano rimasti estranei ed inconsapevoli.

(3) La responsabilità è sanzionata da una penalizzazione di uno o più punti in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 140 e 159 R.E., sino alla radiazione a seconda della gravità e dei danni che tali atti hanno arrecato all'immagine del movimento del basket in carrozzina.

#### Art. 162 OBBLIGO DI DENUNCIA DEGLI ATTI DI FRODE SPORTIVA

(1) Il dirigente o il tesserato che in qualsiasi modo venga a conoscenza di fatti che possano rientrare nelle ipotesi di frode sportiva, compresi i tentativi, deve informarne immediatamente, a mezzo lettera raccomandata, posta celere o corriere, la società di appartenenza, il Dipartimento e la Procura C.I.P..

(2) Lo stesso obbligo compete a chiunque ricopra incarichi di Dipartimento o C.I.P., il quale deve provvedere ad informare immediatamente l'Organo di cui fa parte e la Procura C.I.P..

(3) L'omessa denuncia è sanzionata a norma dell'art. 156 R.E..

#### *TITOLO IV - NORME PROCEDURALI DEL GIUDICE SPORTIVO*

#### Art. 163 LA PROCEDURA IN MATERIA DISCIPLINARE DI FRONTE AL GIUDICE SPORTIVO

(1) A) Procedimenti di iniziativa

Il Giudice Sportivo assume i provvedimenti di propria competenza, di cui al precedente Titolo III, d'ufficio ed in camera di consiglio, senza contraddittorio con le parti. Nel giudizio sulle infrazioni relative alla disputa di gare ufficiali il Giudice Sportivo si basa solo sulle carte ufficiali e sui documenti alle stesse allegati; può sentire a chiarimenti gli arbitri dell'incontro. Nel caso in cui non sia stato possibile identificare gli autori dell'infrazione il Giudice Sportivo può richiedere alla Procura C.I.P. un'attività di indagine ai fini dell'accertamento dell'identità delle persone coinvolte e dello svolgimento dei fatti.

(2) B) Procedimenti su deferimento

Il Giudice Sportivo deve contestare il fatto di cui all'inculpazione al tesserato od alla società deferiti, anche se vi abbia già provveduto chi ha operato il deferimento; deve inoltre convocare per l'istruttoria e la discussione in camera di consiglio tutte le parti, tesserati, società per responsabilità diretta od oggettiva, chi ha operato il deferimento. Le parti possono presenziare all'udienza, ovvero far pervenire memorie o richieste scritte.

(3) C) Il Giudice Sportivo che procedendo per una infrazione ritiene che la sanzione da adottare esuli dalla propria competenza deve rimettere gli atti all'Organo ritenuto competente. Il Giudice Sportivo dichiarandosi incompetente comunica alla società o al tesserato la propria decisione, comminando, ove sussistano gravi ragioni, la temporanea sospensione da ogni attività di Dipartimento, in via cautelativa e fino alla decisione dell'Organo cui il procedimento è stato rimesso.

#### Art. 164 DECISIONE, MOTIVAZIONI, COMUNICAZIONI, ASSUNZIONE E TRASCRIZIONE

(1) Se il fatto non sussiste, se l'inculpato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce infrazione di rilievo disciplinare, se l'azione disciplinare non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se vi è una causa di estinzione, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

(2) Il Giudice Sportivo provvede nello stesso modo quando manca, è insufficiente o contraddittoria la prova.

- (3) Se accerta la responsabilità per l'infrazione contestata, il Giudice Sportivo pronuncia sentenza, applicando le sanzioni disciplinari previste nel Titolo III.
- (4) I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e pubblicati a mezzo Comunicato Ufficiale.
- (5) Sono comunicati ai tesserati per il tramite delle società cui appartengono al momento dell'infrazione commessa.
- (6) Le comunicazioni dei provvedimenti tramite fax o altro idoneo sistema di trasmissione telematica ai recapiti ufficiali od agli indirizzi indicati dalle singole società fanno decorrere la comunicazione ed ogni eventuale termine dal giorno successivo a quello riportato dal sistema sul messaggio.
- (7) La comunicazione alla società comporta conoscenza, ad ogni effetto, del provvedimento da parte del destinatario della sanzione.
- (8) La comunicazione anche orale effettuata direttamente dall'Organo giudicante al rappresentante della società comparsa in giudizio produce tutti gli effetti della comunicazione di cui ai commi precedenti, purché di tale adempimento sia fatta menzione a verbale.
- (9) Le comunicazioni alle società debbono essere effettuate all'indirizzo indicato nell'ultimo modulo di iscrizione al campionato o manifestazione depositato presso gli uffici del Dipartimento per l'anno sportivo in cui il provvedimento è stato adottato o il reclamo proposto.
- (10) Per le gare di campionato, i provvedimenti disciplinari sono assunti in sede di omologazione delle gare o successivamente, ma in tal caso è necessaria una esplicita riserva pubblicata a Comunicato Ufficiale.
- (11) I provvedimenti disciplinari, sia nei confronti di società che di tesserati, vengono trascritti, una volta passati in giudicato, nel casellario del Dipartimento e non sono soggetti a cancellazione anche se amnistiati o condonati.

#### Art. 165 REVOCA DELLE DECISIONI E CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE

- (1) In caso di provvedimenti di iniziativa e di provvedimenti di omologazione il Giudice Sportivo, d'ufficio o su istanza della parte interessata, può procedere a revoca del proprio provvedimento in caso di errore materiale o di errore sulla persona dell'autore dell'infrazione.
- (2) Il provvedimento di revoca è comunicato e pubblicato nei tempi e con le forme di cui all'art. 164 R.E. ed è soggetto ad impugnazione da parte degli interessati.
- (3) È equiparato ad errore materiale quello indotto da erronea comunicazione da parte del Dipartimento o altro Ufficio C.I.P..
- (4) Il provvedimento di revoca in materia di omologazione deve essere assunto entro il termine previsto per la fase di campionato e manifestazione ed indicato nelle Disposizioni Organizzative Annuali.

#### Art. 166 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE SQUALIFICHE DI TESSERATI

- (1) Le punizioni di squalifica per giornata di gara vanno scontate solo nello stesso campionato o manifestazione nel quale si è verificata l'infrazione in gare immediatamente successive alla data di comunicazione della delibera dell'Organo Giudicante e s'intendono scontate solo se le gare vengono omologate.
- (2) Una gara di recupero o la ripetizione di una gara, in qualsiasi giorno fissata, viene considerata, agli effetti del presente articolo, come gara di immediata continuazione del campionato.
- (3) Nel caso di squalifica per non più di due gare di campionato, ove la gara immediatamente successiva debba essere disputata entro tre giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di squalifica, il tesserato che abbia proposto tempestivo ricorso accompagnato dal contestuale versamento della relativa tassa, sconterà la sanzione nella gara immediatamente successiva alla decisione del Giudice di Appello.
- (4) Nel caso che la gara immediatamente successiva non venga effettuata per qualsiasi ragione o non venga portata a termine, la squalifica non si intende scontata e va scontata nella gara immediatamente successiva.
- (5) Nel caso di trasferimento ad altra società nel corso dello stesso anno sportivo, le punizioni di squalifica a tesserati non scontate, dovranno essere scontate nel campionato al quale parteciperanno con la nuova società di appartenenza.
- (6) Le punizioni di squalifica, che non possono essere scontate nel campionato dell'anno sportivo in cui sono state comminate, devono essere scontate all'inizio dell'anno sportivo successivo, nel campionato o in altra manifestazione ufficiale in relazione alla quale è stata inflitta la sanzione; il tesserato è soggetto alla suddetta squalifica anche nel caso di cambiamento di società e di campionato.
- (7) La squalifica deve essere comunque scontata salvo quanto previsto nell'articolo seguente.

#### Art. 167 COMMUTAZIONE DELLA SANZIONE

- (1) Nel caso in cui l'Organo giudicante competente di primo o secondo grado, abbia inflitto, per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, la sanzione della squalifica per una gara di campionato o manifestazione o dell'inibizione per giorni sette, la società alla quale appartiene il tesserato ha la facoltà di ottenere la commutazione della sanzione mediante versamento di una somma fissata dal Comitato di Dipartimento nelle Disposizioni Organizzative Annuali per i singoli campionati o manifestazioni effettuato entro le ore 24 del giorno successivo alla comunicazione della sanzione ed entro lo stesso termine comunicato al Dipartimento con separato telegramma o e-mail.
- (2) Il pagamento della somma preclude alla società interessata ed al tesserato la possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio.

- (3) Qualora il provvedimento di squalifica sia stato irrogato dopo la fine del campionato la commutazione, sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, può essere effettuata entro le ore 24 del settimo giorno successivo alla comunicazione della sanzione.
- (4) In mancanza, la squalifica dovrà essere scontata nell'anno sportivo successivo, senza che ciò costituisca precedente per l'applicazione del beneficio di cui al primo comma.
- (5) Le norme dei due commi precedenti non trovano applicazione in caso di squalifica a tempo o di inibizione.

#### Art. 168 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO

- (1) La punizione di cui all'art. 137 R.E. va scontata in giornate di gara immediatamente successive alla data di comunicazione della delibera dell'Organo giudicante e si intende scontata solo se le gare vengono omologate.
- (2) Una gara di recupero, in qualsiasi giorno fissata, viene considerata, agli effetti del presente articolo, come gara di immediata continuazione del campionato.
- (3) In caso di annullamento di una delle gare svoltesi con il campo squalificato, la punizione sarà scontata in occasione della ripetizione della stessa gara.
- (4) In caso di rinuncia di una società alla disputa di una gara, la punizione di cui all'art. 137 R.E., comminata alla società per quella gara, non s'intende scontata.
- (5) La società che non abbia scontato una punizione di squalifica a seguito del rinvio o dell'interruzione di una gara, deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva a quella rinviata o interrotta.
- (6) Ferma restando la sanzione dell'ammenda, la punizione di cui all'art. 137 R.E., che non possa essere scontata nel campionato dell'anno sportivo in cui sia stata comminata deve essere scontata all'inizio del campionato dell'anno sportivo successivo.
- (7) Nel caso di sanzione limitata ad una sola gara, ove questa debba essere disputata entro tre giorni dalla comunicazione del provvedimento, la società che abbia proposto tempestivo ricorso accompagnato dal contestuale versamento della relativa tassa, sconterà la sanzione nella gara immediatamente successiva alla comunicazione della decisione del Giudice d'Appello.

#### Art. 169 COMMUTAZIONE DELLA SANZIONE

- (1) Nel caso in cui l'Organo giudicante competente di primo o di secondo grado abbia inflitto, per la prima volta, nel corso dell'anno sportivo la sanzione della squalifica del campo per una giornata, la società ha la facoltà di ottenere la commutazione della sanzione mediante versamento della somma fissata dal Comitato di Dipartimento nelle Disposizioni Organizzative Annuali per i singoli campionati, entro le ore 24 del giorno successivo alla comunicazione della sanzione ed entro lo stesso termine comunicato al Dipartimento con separato telegramma o e-mail.
- (2) Il pagamento della somma preclude alla società interessata la possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento.
- (3) Qualora il provvedimento di squalifica sia stato irrogato dopo la fine del campionato la commutazione, sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, può essere effettuata entro le ore 24 del settimo giorno successivo alla comunicazione della sanzione.
- (4) In mancanza, la squalifica dovrà essere scontata nell'anno sportivo successivo, senza che ciò costituisca precedente per l'applicazione del beneficio di cui al primo comma.

#### *TITOLO V - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI TESSERATI C.I.A.*

#### Art. 170 SANZIONI IRROGABILI

- (1) Le sanzioni applicabili ai tesserati del C.I.A., che contravvengono agli obblighi di Dipartimento e del C.I.P. sono le seguenti:
  - a) ammonizione;
  - b) deplorazione;
  - c) sospensione;
  - d) esclusione dalle liste, revoca della qualifica e retrocessione, nei casi previsti dal Regolamento C.I.A. e dai Codici comportamentali emanati dal C.I.A.;
  - e) radiazione;

#### Art. 171 AMMONIZIONE

- (1) L'ammonizione è un rimprovero diretto al tesserato per iscritto, per infrazione di lieve entità.

#### Art. 172 DEPLORAZIONE

- (1) La deplorazione consiste in una nota di biasimo rivolta al tesserato.
- (2) Essa è inflitta nei seguenti casi:
  - a) comportamento scorretto;

b) atti di indisciplina.

(3) La deplorazione costituisce sanzione superiore rispetto all'ammonizione.

#### Art. 173 SOSPENSIONE

(1) La sospensione è a tempo determinato e di durata non superiore a due anni.

(2) L'arbitro sospeso non può esercitare le sue funzioni per tutta la durata della sospensione.

(3) La sospensione è comminata per le infrazioni dei Regolamenti di Dipartimento e C.I.P. in genere, ed al Regolamento del C.I.A. in particolare, per le violazioni delle regole comportamentali o per quanto contrastante con i principi dell'ordinamento sportivo.

#### Art. 174 ESCLUSIONE DALLE LISTE, REVOCA DELLA QUALIFICA E RETROCESSIONE

(1) L'esclusione dalle liste consiste nella cancellazione del tesserato in attività da ogni categoria arbitrale.

(2) La revoca della qualifica consiste nella cancellazione del tesserato dalla qualifica rivestita.

(3) L'esclusione dalle liste e la revoca della qualifica è comminata per le infrazioni dei Regolamenti di Dipartimento e C.I.P. in genere e nei casi previsti dal Regolamento C.I.A. e dai Codici Comportamentali.

(4) La retrocessione consiste nella ammissione del tesserato alla categoria inferiore cui aveva diritto secondo quanto previsto dal Regolamento C.I.A. e dai Codici Comportamentali.

#### Art. 175 RADIAZIONE

(1) La radiazione consiste nella cancellazione dall'albo dei tesserati, con conseguente divieto a partecipare sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività del Dipartimento e del C.I.P..

(2) Essa è irrogata per le più gravi infrazioni, che comportino l'impossibilità a permanere nella categoria arbitrale e fra i tesserati del Dipartimento e del C.I.P..

(3) Il provvedimento è comunicato al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

#### Art. 176 COMPETENZA DISCIPLINARE

(1) Il Giudice Sportivo è competente ad adottare, per infrazioni allo Statuto ed ai Regolamenti C.I.P., oltre che al Regolamento C.I.A. ed ai Codici Comportamentali emanati dal C.I.A., commesse da tesserati C.I.A. le seguenti sanzioni:

a) ammonizione;

b) deplorazione;

c) sospensione da ogni attività federale fino ad un massimo di 2 anni;

d) esclusione dalle liste, revoca della qualifica e retrocessione.

Il Comitato di Dipartimento è competente a deliberare in ordine ai reclami di cui all'art. 7 del Regolamento C.I.A. presentati dai tesserati del C.I.A. relativamente all'esclusione dalle liste, alla retrocessione o alla mancata promozione dovuta ad un'errata compilazione delle graduatorie derivante dalle valutazioni ricevute.

Il Comitato di Dipartimento è altresì competente a deliberare in ordine ai reclami presentati dai tesserati C.I.A. per motivi disciplinari in base alle disposizioni del Regolamento C.I.A. ed alle norme emanate ad inizio di ciascun anno sportivo relativamente a sanzioni che non eccedono la sospensione di tre giornate di gara.

In caso di accoglimento del reclamo la tassa verrà restituita altrimenti incamerata.

Il giudizio del Comitato di Dipartimento è, in ogni caso, inappellabile.

(2) Per le infrazioni che comportano l'adozione del provvedimento della radiazione, il Giudice Sportivo dovrà rimettere gli atti alla Commissione di Giustizia.

Dovrà, altresì, rimettere gli atti alla Commissione di Giustizia nel caso in cui uno o più tesserati C.I.A. commettano delle infrazioni in concorrenza con altri tesserati appartenenti ad altre categorie.

(3) Avverso le decisioni del Giudice Sportivo e della Commissione di Giustizia, il tesserato C.I.A., colpito da provvedimento, potrà proporre ricorso innanzi il Procuratore C.I.P..

#### Art. 177 RIMESSIONE DEL PROCEDIMENTO

(1) Nel caso di mancanze commesse da un tesserato C.I.A. nel corso della sua attività nei campionati, manifestazioni, tornei e gare amichevoli o su provvedimento di Organi od Organismi internazionali, il Dipartimento nel rilevare o prendere atto dell'infrazione o del provvedimento deve rimettere gli atti al Giudice Sportivo., perché proceda a norma dell'art.176 R.E..

(2) Il Dipartimento, in attesa della propria decisione, può sospendere in via cautelare il tesserato C.I.A. da ogni attività per non più di tre giornate di gara.

*TITOLO VI - ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI  
AMNISTIA, INDULTO, GRAZIA E PRESCRIZIONE*

Art. 178 AMNISTIA – INDULTO – GRAZIA –PRESCRIZIONE

(1) L'ammnistia, l' indulto, la grazia e la prescrizione sono specifiche disposizioni emesse dal C.I.P..

(2) I provvedimenti di amnistia, grazia, indulto e prescrizione sono stabiliti dal Presidente C.I.P. con gli Organi C.I.P. di riferimento.

Per le cause di estinzione delle infrazioni del presente titolo, ed i provvedimenti consequenziali, sono applicati gli artt. 19 e 20 del Regolamento di Giustizia C.I.P..

## PARTE QUARTA

### CONTENZIOSO

#### *TITOLO I - NORME GENERALI*

Art. 179 POSSIBILITA' DI IMPUGNATIVA

(1) Contro qualsiasi provvedimento o delibera di Dipartimento, può essere proposta impugnativa, da parte di chi vi abbia interesse, all'Organo competente secondo le disposizioni previste nella presente Parte IV.

Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente R.E., si applicano, in materia di contenzioso, le norme del Regolamento di Giustizia Sportiva C.I.P..

Art. 180 LEGITTIMAZIONE ATTIVA

(1) Le società ed i tesserati che ritengono lesi i propri diritti ed interessi da decisioni del Dipartimento o da atti di altre società o tesserati possono avanzare reclamo a norma delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

(2) Non è ammesso per alcuna ragione reclamo agli stessi Organi che hanno emesso il provvedimento che si intende impugnare.

(3) Per le società, il reclamo, a pena d'inammissibilità, deve essere firmato da chi ne ha i poteri desumibili dall'ultimo modulo di affiliazione o di riaffiliazione, depositato presso l' ufficio tesseramento C.I.P. per l'anno sportivo in cui il reclamo è proposto, tenuto conto delle eventuali variazioni tempestivamente comunicate.

(4) E' inoltre legittimato ad agire d'ufficio il Procuratore C.I.P.

(5) Per presentare reclamo occorre esservi interesse diretto. Quando si reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto gli affiliati ed i tesserati partecipanti alla manifestazione.

(6) Nel caso di frode sportiva sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse per un migliore piazzamento nella manifestazione stessa.

#### *TITOLO II - DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA*

Art. 181 ORGANI DI GIUSTIZIA

(1) Gli Organi di giustizia sono di primo grado o di secondo grado, sulla base della competenza loro assegnata.

(2) Sono Organi di giustizia ordinari di primo grado:

a) il Giudice Sportivo;

b) la Commissione di Giustizia C.I.P.;

(3) Sono Organi di giustizia ordinari di secondo grado:

a) la Commissione di Giustizia C.I.P.;

b) la Commissione di Appello C.I.P..

E' Organo di giustizia di primo grado:

a) Il Procuratore C.I.P..

(4) Sono Organismi di giustizia di primo grado:

a) le Commissioni Esecutive in campo ed i Commissari limitatamente per il mandato ricevuto e sottoposto a ratifica o modifica da parte del Giudice Sportivo in sede di omologazione gare.

(5) Per le specifiche di ogni singolo Organo, di cui ai commi precedenti, fermo restando quanto di seguito indicato, si rimanda agli artt. 22, 24, 25 del Regolamento di Giustizia C.I.P..

Art. 182 COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

(1) Il Giudice Sportivo è Organo giudicante monocratico con competenza relativa a tutta l'attività posta in essere dal Dipartimento.

A ciascun Giudice Sportivo può essere assegnato un giudice aggiunto con il compito di coadiuvare il titolare dell'ufficio e sostituirlo in caso di impedimenti.

(2) La Commissione di Giustizia C.I.P. è un Organo collegiale composto da un Presidente, quattro membri effettivi e tre membri supplenti.

(3) La Commissione di Appello C.I.P. è un Organo collegiale composto da un Presidente, quattro membri effettivi e tre membri supplenti.

#### Art. 183 COMPETENZE DEL GIUDICE SPORTIVO

(1) Il Giudice Sportivo è competente:

- a) ad omologare le gare dei Campionati, manifestazioni e tornei direttamente amministrati;
- b) ad adottare tutti i provvedimenti disciplinari, sia nei confronti delle società che dei tesserati, previsti nella Parte Terza del presente Regolamento con esclusione dei provvedimenti di radiazione.
- c) ad adottare, in materia contenziosa, la decisione in primo grado, su reclamo o d'ufficio per:
  - 1) violazione dell'eguaglianza competitiva (art. 65 R.E.);
  - 2) irregolarità, impraticabilità dei campi e delle loro attrezzature (art. 63 R.E.);
  - 3) posizione irregolare di giocatore o allenatore (art. 40 R.E.);
  - 4) sulle decisioni in tema di riconoscimento delle cause di forza maggiore (art. 99 R.E.);

(2) Quando il Giudice Sportivo ritiene di dover applicare una delle sanzioni previste nella lettera c) che precede, deve darne preventiva comunicazione alle parti interessate, dando un termine congruo, nel rispetto del principio della celerità dei giudizi, per far pervenire le proprie deduzioni. Le decisioni vengono adottate nel rispetto delle procedure previste per i singoli reclami.

#### Art. 184 COMPETENZA DELLA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA C.I.P.

- (1) La Commissione è Giudice di primo grado con riferimento alle infrazioni per illecito sportivo e per tutto quanto non di competenza del Giudice Sportivo.
- (2) La Commissione è Giudice di secondo grado in ordine alle decisioni del Giudice Sportivo.
- (3) Si rimanda all'art.24 del Regolamento di Giustizia C.I.P. per la promozione dei procedimenti e la specifica articolazione organizzativa.

#### Art. 185 COMPETENZA DELLA COMMISSIONE DI APPELLO C.I.P.

- (1) La Commissione è Giudice di secondo grado e giudica sui ricorsi avverso le decisioni della Commissione di Giustizia C.I.P..
- (2) Si rimanda all'art.25 del Regolamento di Giustizia C.I.P. per la promozione dei procedimenti e la specifica articolazione organizzativa.

#### Art. 186 COMPETENZA DEL PROCURATORE C.I.P.

- (1) Il Procuratore C.I.P. ha i compiti e doveri di svolgere le inchieste su propria iniziativa, su richiesta di un Organo o Strutture C.I.P., o su denuncia dei singoli affiliati o tesserati, in ordine alla violazione di normative C.I.P. o di Dipartimento non specificatamente attinenti alla materia agonistica di competenza del Giudice Sportivo.
- (2) Si rimanda all'art.23 del Regolamento di Giustizia C.I.P. per la promozione dei procedimenti e la specifica articolazione organizzativa

### *TITOLO III - NORME PROCEDURALI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA*

#### Art. 187 RECLAMI DI PRIMA ISTANZA

- (1) I reclami, nei casi ammessi dalle norme del presente Regolamento, devono essere preannunciati a mezzo telegramma, fax o e-mail da inviare alla Segreteria di Dipartimento che la trasmetterà al Giudice Sportivo, entro le ore 24 del giorno successivo allo svolgimento della gara per la quale si intende reclamare.
- (2) La motivazione del reclamo deve essere spedita alla stessa Segreteria di Dipartimento, a mezzo raccomandata, posta celere o corriere, entro le ore 24 del giorno successivo a quello della spedizione del telegramma o e-mail di preannuncio, che lo trasmetterà al Giudice Sportivo.
- (3) Il Giudice Sportivo rimette immediatamente la decisione e copia degli atti al Dipartimento che procederà in merito riguardo l'organizzazione del campionato o manifestazione.

#### Art. 188 RICORSI IN APPELLO

(1) Tranne che non sia diversamente disposto, tutti i ricorsi in appello, purché consentiti, devono essere preannunciati mediante invio di telegramma, fax o e-mail oltre che all'Organo di giustizia adito anche al Dipartimento, competente con le sue strutture all'organizzazione del campionato, da spediti entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla

data di comunicazione del provvedimento che si intende impugnare, con decorrenza dalla data di ricezione della raccomandata inviata.

(2) Comunicazione dell'avvenuta impugnativa deve essere inviata contemporaneamente all'Organo che ha emanato il provvedimento.

(3) Dopo l'inoltro del preavviso telegrafico, a mezzo fax o via e-mail e fino alla discussione del ricorso, le parti interessate hanno il diritto di prendere visione degli atti ufficiali presso la sede dell'Organo giudicante adito o di quello che ha emesso il provvedimento impugnato.

(4) La motivazione del ricorso deve essere spedita, a mezzo raccomandata, posta celere o corriere, entro le ore 24 del giorno successivo a quello di spedizione del telegramma o e-mail di preannuncio.

(5) Copia della motivazione deve essere inviata, contestualmente, a cura della società reclamante, ai controinteressati.

La ricevuta della raccomandata, della posta celere o del corriere comprovante tale invio deve essere allegata al reclamo spedito all'Organo di giustizia.

(6) La Segreteria del Giudice di primo grado trasmette immediatamente tutti gli atti, relativi all'oggetto del ricorso, all'Organo al quale lo stesso è stato proposto allegando, ove ritenga opportuno, proprie osservazioni.

(7) La ripetizione della gara, eventualmente disposta, resta automaticamente sospesa.

(8) Le parti controinteressate possono inviare proprie deduzioni all'Organo di giustizia adito, con copia inviata per conoscenza al reclamante, a mezzo raccomandata, posta celere o corriere spedita entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello in cui è loro pervenuto il ricorso.

#### Art. 189 PERENTORIETA' DEI TERMINI

(1) Tutti i termini relativi al preannuncio o alla proposizione dei reclami o ricorsi sono perentori.

(2) Ove il termine di scadenza per il preannuncio o la proposizione dei reclami o dei ricorsi sia in un giorno festivo, il termine viene automaticamente prorogato al giorno successivo.

(3) L'inosservanza dei termini e delle modalità previsti sia nel presente Regolamento o per quanto di riferimento nel Regolamento di Giustizia C.I.P. determinano l'inammissibilità del reclamo o ricorso.

(4) In caso di contestazione, la parte interessata deve fornire prova del tempestivo adempimento delle modalità procedurali.

(5) L'Organo competente, nel dichiarare inammissibile il reclamo o il ricorso per violazione delle norme procedurali, deve comminare una penale a carico del reclamante pari al 20% della tassa.

#### Art. 190 TASSE RECLAMO O RICORSO

(1) L'Organo C.I.P. preposto fissa le tasse reclamo o di ricorso per i singoli campionati e manifestazioni, che sono resi noti nelle Disposizioni Organizzative Annuali.

(2) E' fatto obbligo alla società reclamante o ricorrente di indicare in calce al reclamo, ricorso, revocazione o ricusazione gli estremi del versamento della tassa.

(3) L'accoglimento comporta la restituzione della tassa mentre la reiezione ne comporta l'incameramento.

(4) Nel caso di accoglimento parziale, rispetto alla domanda, l'Organo di giustizia dispone proporzionalmente per il rimborso della tassa.

(5) L'accoglimento del ricorso di secondo grado comporta la restituzione di tutte le tasse precedentemente incamerate.

#### Art. 191 EFFETTI DELLA RIFORMA

(1) La riforma di un provvedimento impugnato non ha effetti retroattivi. Le punizioni cessano di avere corso dal giorno della decisione favorevole, se non sospese con la proposizione del reclamo o ricorso.

(2) Qualora la punizione sia costituita, in tutto o in parte, da una ammenda, essa viene invece rimborsata.

(3) Se dal provvedimento siano derivati altri effetti pecuniari il competente Organo di giustizia delibera al riguardo, su istanza della parte interessata, che può essere proposta anche successivamente all'accoglimento.

#### *TITOLO IV - DEI SINGOLI RECLAMI*

#### Art. 192 RECLAMO AVVERSO IL RISULTATO DI GARA

(1) Il reclamo può essere avanzato dalla sola società che si ritiene danneggiata e la cui squadra abbia partecipato alla gara.

(2) Il reclamo deve essere preannunciato al termine della gara dal capitano della squadra firmando nell'apposita casella del referto di gara, pena la sua inammissibilità.

(3) Il reclamo dovrà essere poi inoltrato alla Segreteria di Dipartimento che lo trasmetterà al Giudice Sportivo.

(4) Per tutti i campionati non sono ammessi reclami fondati su presunti errori tecnici degli arbitri e degli ufficiali di campo, ad eccezione del caso di erronea attribuzione del punto ad una squadra invece che all'altra, se l'errore è stato tempestivamente rilevato nel reclamo avanzato con le modalità previste dal secondo comma.

(5) Nessuna gara può essere annullata d'ufficio, ad eccezione di quanto previsto nell'art.63 ultimo comma.

(6) Il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo non è più soggetto ad impugnazione per i motivi già oggetto del reclamo e della decisione.

#### Art. 193 RECLAMO PER PRESUNTE IRREGOLARITA' O IMPRATICABILITA' DEL CAMPO DI GIOCO

(1) Avverso le decisioni adottate dalla speciale Commissione di cui all'art. 63 R.E., sulla regolarità o impraticabilità dei campi di gioco e delle attrezzature, la società che si ritiene danneggiata può proporre reclamo al Giudice Sportivo.

(2) Contro tale decisione è ammesso ricorso all'Organo di secondo grado.

(3) La società reclamante, o ricorrente, deve rispettare le modalità procedurali previste.

#### Art. 194 RECLAMO PER POSIZIONE IRREGOLARE

(1) Il reclamo per posizione irregolare di tesserato, giocatore o allenatore, determinata secondo quanto stabilito dall'art. 40 R.E., deve essere proposto nei modi e termini previsti dal presente Regolamento dalla società la cui squadra abbia partecipato alla gara in cui ha preso parte il tesserato in posizione irregolare.

(2) La comunicazione della copia del reclamo costituisce in mora la società alla quale appartiene il tesserato in posizione irregolare, il quale da quel momento potrà essere utilizzato a rischio e pericolo della società stessa.

(3) L'accoglimento del reclamo per accertata posizione irregolare comporta l'omologazione della gara per 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, la penalizzazione di un punto in classifica, oltre all'applicazione di sanzioni disciplinari a carico della società e del tesserato.

(4) La perdita della gara, e relativa penalizzazione, è altresì disposta per le partite successive alla comunicazione del reclamo, se il giocatore, la cui posizione sia inquisita, abbia continuato a prendervi parte in posizione irregolare.

(5) L'omologazione delle gare già disposta al momento della proposizione del reclamo non subisce modifiche in conseguenza dell'accertata irregolarità della posizione di giocatori od allenatori che vi abbiano preso parte.

#### Art. 195 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

(1) I provvedimenti disciplinari adottati non subiscono in alcun caso sospensione a seguito della proposizione del ricorso contro i medesimi, ad eccezione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 166 R.E..

(2) L'esclusione dal campionato o manifestazione decorre dalla data in cui il provvedimento diviene definitivo.

#### Art. 196 RECLAMI NEI CONCENTRAMENTI E TORNEI

(1) Nei concentramenti e nei tornei, i reclami sono ammessi esclusivamente per posizione irregolare di giocatore o allenatore.

(2) Essi debbono essere preannunciati alla Commissione Esecutiva in campo o al Commissario entro quindici minuti dal termine della gara e consegnati per iscritto, accompagnati dalla tassa prescritta, entro l'ora successiva.

(3) I reclami devono essere sottoscritti dall'accompagnatore della squadra o, in sua assenza, da chi ne fa le veci a norma dell'art. 51 R.E..

(4) Per i reclami per i quali la Commissione esecutiva in campo o il Commissario non siano in grado di poter deliberare, delibera, dopo gli accertamenti d'ufficio, il Giudice Sportivo all'assunzione dei dovuti provvedimenti, a seguito di rimessione effettuata secondo norma.

(5) La società alla quale appartiene il giocatore, o l'allenatore, contro il quale sia stato presentato il reclamo deve essere avvertita dalla Commissione o dal Commissario dell'esistenza del reclamo stesso.

(6) I reclami avverso provvedimenti disciplinari presi nel corso di un concentramento o torneo vanno proposti al Giudice Sportivo in via ordinaria.

#### Art. 197 REVOCAZIONE

(1) Avverso i provvedimenti, divenuti inoppugnabili, può essere proposta istanza di revocazione quando ricorra uno dei seguenti casi:

a) se i provvedimenti sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra

b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;

c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;

d) se è stato omissso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento;

e) se nel precedente procedimento è stato commesso errore di fatto.

(2) L'istanza di revocazione può essere proposta in qualsiasi momento dagli affiliati o dai tesserati che siano stati parti nel procedimento che ha dato luogo alla decisione revocanda.

(3) L'istanza di revocazione deve essere proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

## Art. 198 ASTENSIONE E RICORSO IN RICUSAZIONE

### (1) ASTENSIONE DEL GIUDICE

Il Giudice ha l'obbligo di astenersi:

- a) se ha interesse nella questione;
- b) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- c) se egli stesso o il coniuge ha grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- d) in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

### (2) RICUSAZIONE DEL GIUDICE

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso.

- (3) Si rimanda all'art.38 del Regolamento di Giustizia C.I.P. per la promozione dei procedimenti e la specifica articolazione organizzativa.

## PARTE QUINTA

### NORME FINALI

#### Art. 199 MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

- (1) Il presente Regolamento può essere sempre modificato dal Comitato di Dipartimento.
- (2) Il Comitato di Dipartimento, prima di deliberare le modifiche, può chiedere il parere a specifiche professionalità, in relazione agli aggiornamenti da apportare.

#### Art. 200 ENTRATA IN VIGORE

- (1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell' approvazione da parte del Comitato di Dipartimento.

<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>2</b>
I - DOVERI GENERALI .....	2
II - REGOLAMENTI .....	2
III - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO ESECUTIVO .....	2
IV – DEFINIZIONI.....	2
<b>PARTE PRIMA</b> .....	<b>3</b>
TESSERAMENTO GIOCATORI.....	3
<i>TITOLO PRIMO - NORME GENERALI</i> .....	3
Art. 1 TESSERAMENTO .....	3
Art. 2 IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA .....	3
Art. 3 TERMINI E MODALITA' DEL TESSERAMENTI .....	3
Art. 4 CATEGORIE E QUALIFICHE DEI GIOCATORI .....	4
Art. 5 DOPPIO TESSERAMENTO .....	4
Art. 6 LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI.....	4
Art. 7 PASSAGGI INTERDISCIPLINARI .....	4
<i>TITOLO SECONDO - MODALITA' DEI TESSERAMENTI</i> .....	4
Art. 8 COMPETENZA AL TESSERAMENTO .....	4
Art. 9 CASI DI TESSERAMENTO .....	4
Art. 10 PRIMO TESSERAMENTO.....	5
Art. 11 RINNOVO DEL TESSERAMENTO .....	5
Art. 12 TESSERAMENTO CONSEGUENTE A TRASFERIMENTO.....	5
Art. 13 TRASFERIMENTO DI GIOCATORI PER PRESTITO ANNUALE.....	5
Art. 13 bis TRASFERIMENTO DI GIOCATORI PER PRESTITO TEMPORANEO.....	6
Art. 14 TESSERAMENTO CONSEGUENTE A SCIoglimento DEL VINCOLO SOCIALE .....	6
Art. 15 DECADENZA ED INEFFICACIA DEL TESSERAMENTO .....	7
<i>TITOLO TERZO - GIOCATORI PROVENIENTI O PROVENUTI DA FEDERAZIONE O PAESE STRANIERO</i> .....	7
Art. 16 NORME GENERALI.....	7
Art. 17 GIOCATORI PROVENIENTI O PROVENUTI DA FEDERAZIONE O PAESE STRANIERO NON APPARTENENTE ALLA U.E. (EXTRACOMUNITARI) .....	7
Art. 18 GIOCATORI PROVENIENTI O PROVENUTI DA PAESE APPARTENENTE ALLA U.E. (COMUNITARI).....	7
Art. 19 SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI TESSERATI.....	7
Art. 20 TRASFERIMENTO DEI GIOCATORI .....	8
Art. 21 GIOCATORI CON DOPPIA CITTADINANZA .....	8
Art. 22 TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DI GIOCATORI ITALIANI .....	8
<i>TITOLO QUARTO – GIOCATORI NORMODOTATI</i> .....	8
<i>TITOLO QUINTO - ALTRI TESSERAMENTI</i> .....	8
Art. 23 DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI .....	8
Art. 24 TESSERAMENTO ARBITRI, UFFICIALI DI CAMPO ED ALTRE QUALIFICHE DELLA CATEGORIA .....	8
Art. 25 TESSERAMENTO DEGLI ALLENATORI .....	9
Art. 26 TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI DI SOCIETA' .....	9
Art. 27 DIVIETO DI IMPIEGO DI PERSONE IN POSIZIONE IRREGOLARE NELL' AMBITO DEL DIPARTIMENTO .....	9
Art. 28 TESSERAMENTO DEI MEDICI SOCIALI.....	9
Art. 29 TESSERAMENTO DEI FISIOTERAPISTI E MASSOFISIOTERAPISTI.....	9
Art. 30 TESSERAMENTO DEI PREPARATORI FISICI .....	9
Art. 31 TESSERAMENTO DEI MECCANICI .....	10
<i>TITOLO SESTO - GIOCATORI DI INTERESSE NAZIONALE</i> .....	10
Art. 32 NORME GENERALI.....	10
Art. 33 CONVOCAZIONE .....	10
Art. 34 DOVERI.....	10
Art. 35 PROVVEDIMENTI .....	10
<i>TITOLO SETTIMO - DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA</i> .....	10

Art. 36 PRELIMINARI.....	10
Art. 37 RICONOSCIMENTO.....	11
Art. 38 DOCUMENTI DI IDENTITA'.....	11
Art. 39 CARTELLINI DI GIOCO.....	11
Art. 40 POSIZIONE IRREGOLARE GIOCATORE ED ALLENATORE.....	12
<i>TITOLO OTTAVO - INCOMPATIBILITA'</i> .....	12
Art. 41 INCOMPATIBILITA'.....	12
Art. 42 ECCEZIONI.....	12
Art. 43 SANZIONI.....	13

## PARTE SECONDA ..... 13

GARE.....	13
<i>TITOLO PRIMO - NORME GENERALI</i> .....	13
Art. 44 CAMPIONATI MANIFESTAZIONI E TORNEI UFFICIALI.....	13
Art. 45 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI.....	13
Art. 46 OMOLOGAZIONE DELLE GARE E RISULTATO DI PARITA'.....	13
Art. 47 PARTECIPAZIONE.....	13
Art. 48 PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	13
Art. 49 POSIZIONE DEI GIOCATORI.....	14
Art. 50 SOCIETA' CAMPIONE D'ITALIA.....	14
Art. 50 bis RAPPRESENTAZA DELLA SOCIETA'.....	14
Art. 51 COMPITI, DIRITTI E DOVERI DEI DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI.....	14
Art. 52 OBBLIGO DELLA PRESENZA DEL MEDICO DI SERVIZIO.....	15
Art. 53 PRESENZA DELL'AMBULANZA.....	15
Art. 54 CAMPI DI GIOCO.....	15
Art. 55 OMOLOGAZIONI E VARIAZIONI DEI CAMPI DI GIOCO.....	15
Art. 56 EFFICIENZA DEL CAMPO DI GIOCO.....	16
Art. 57 ATTREZZATURE DEL CAMPO DI GIOCO.....	16
Art. 58 MANCANZA O IRREGOLARITA' DELLE ATTREZZATURE INDISPENSABILI PRIMA DELL'INIZIO DELLA GARA.....	16
Art. 59 IRREGOLARITA' DELLE ATTREZZATURE INDISPENSABILI DOPO L'INIZIO DELLA GARA.....	16
Art. 60 IRREGOLARITA' DEL CAMPO DI GIOCO.....	17
Art. 61 IMPRATICABILITA' DEL CAMPO DI GIOCO (prima e durante la gara).....	17
Art. 62 INDISPONIBILITA' DEL CAMPO DI GIOCO.....	17
Art. 63 RECLAMO AVVERSO LE DECISIONI ARBITRALI SULLA REGOLARITA' DEL CAMPO DI GIOCO E DELLE ATTREZZATURE E SULLA PRATICABILITA' DEL CAMPO DI GIOCO.....	17
Art. 64 ORDINE PUBBLICO NEI CAMPI DI GIOCO.....	18
Art. 65 INCIDENTI SUI CAMPI DI GIOCO.....	18
Art. 66 ACCESSO ALL' IMPIANTO DI GIOCO.....	18
Art. 67 ACCESSO AL CAMPO DI GIOCO.....	19
Art. 68 DIRIGENTE ADDETTO AGLI ARBITRI.....	19
Art. 69 ALLENATORE AIUTO ALLENATORE ED ADDETTO ALLE STATISTICHE (SCORER).....	19
Art. 70 INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.....	19
Art. 71 DIVISA DI GIOCO.....	20
Art. 72 COLORE E NUMERAZIONE DELLE MAGLIE.....	20
Art. 73 PALLONE DI GIOCO ED ESERCIZI DI RISCALDAMENTO.....	20
Art. 74 CARROZZINE NON REGOLAMENTARI.....	21
Art. 75 ARBITRI DELLA GARA.....	21
Art. 76 DESIGNAZIONI ARBITRALI.....	21
Art. 77 RITARDO, ASSENZA ED IMPEDIMENTI DEGLI ARBITRI.....	21
Art. 78 MANCANZA O SMARRIMENTO REFERTO.....	21
Art. 79 ASSENZA UFFICIALI DI CAMPO.....	22
Art. 80 INTERRUZIONE DELLA GARA PER DIFETTO DEL CRONOMETRO E CONTRASTI NEL PUNTEGGIO.....	22
Art. 81 COMMISSARI DI CAMPO.....	22
<i>TITOLO SECONDO - CAMPIONATI</i> .....	22
Art. 82 ORDINAMENTO E REGOLAMENTAZIONI DEI CAMPIONATI E DELLE MANIFESTAZIONI.....	22
Art. 83 LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI.....	22
Art. 84 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI.....	22
Art. 85 SQUADRE AVENTI DIRITTO.....	23
Art. 86 CLASSIFICAZIONE DELLE RISERVE.....	23
Art. 87 RIAPERTURA DEI TERMINI.....	23

Art. 88 CAMPIONATI, MANIFESTAZIONI E TORNEI A LIBERA PARTECIPAZIONE .....	23
Art. 88 bis ISCRIZIONE DI PIU' SQUADRE NEI CAMPIONATI.....	24
Art. 89 PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI E MANIFESTAZIONI DI SOCIETA' NON ITALIANE .....	24
Art. 90 RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE.....	24
Art. 91 GIRONI, CALENDARI ED ORARI .....	24
Art. 92 PARTECIPAZIONE DI GIOCATORI A GARE .....	25
Art. 93 CLASSIFICA .....	25
Art. 94 NORME PER LE QUALIFICAZIONI.....	25
Art. 95 PRECEDENZE IN CLASSIFICA IN CASO DI PARITA' .....	25
Art. 96 CAUZIONE .....	26
Art. 97 RINUNCIA PREVENTIVA ALLA DISPUTA DI UNA GARA .....	26
Art. 98 MANCATA O RITARDATA PRESENTAZIONE IN CAMPO .....	26
Art. 99 RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI FORZA MAGGIORE .....	27
Art. 100 RITIRO DA GARA .....	27
Art. 101 DIFFERENZA DI PUNTEGGIO E INFERIORITA' NUMERICA .....	27
Art. 102 RITIRO DURANTE IL CAMPIONATO .....	27
Art. 103 RITIRO DAL CAMPIONATO O MANIFESTAZIONE CONSEGUENTE A RINUNCIA GARE .....	27
Art. 104 RINUNCIA ALLA PROSECUZIONE NEI CAMPIONATI A PIU' FASI.....	28
Art. 105 RITIRO DEFINITIVO.....	28
Art. 106 RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO.....	28
Art. 107 INDENNIZZI PER ASSENZA DI ARBITRI.....	28
Art. 108 INDENNIZZI PER IRREGOLARITA', IMPRATICABILITA' DI CAMPO.....	28
Art. 109 INDENNIZZI PER ASSENZA SQUADRA OSPITANTE.....	28
Art. 110 INDENNIZZI PER ASSENZA DELLA SQUADRA OSPITATA .....	28
Art. 111 ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE A GARE.....	29
Art. 112 RIPETIZIONE DI GARA ANNULLATA .....	29
Art. 113 INCONTRI SU CAMPO NEUTRO A SEGUITO SQUALIFICA DEL CAMPO .....	29
Art. 114 INCONTRI SU CAMPO NEUTRO PER LA DISPUTA DI CONCENTRAMENTI ED EVENTUALI SPAREGGI PREVISTI NELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI .....	29
<b>TITOLO III - TORNEI E GARE AMICHEVOLI.....</b>	<b>29</b>
Art. 115 ORGANIZZAZIONE.....	29
Art. 116 AUTORIZZAZIONI ED ORGANI COMPETENTI .....	29
Art. 117 AUTORIZZAZIONI E RICHIESTE .....	29
Art. 118 MODALITA' PROCEDURALI .....	29
Art. 119 SUDDIVISIONE.....	30
Art. 120 PARTECIPAZIONE .....	30
Art. 121 COMMISSIONE ESECUTIVA, COMMISSARI.....	30
Art. 122 COMPITI DELLA COMMISSIONE ESECUTIVA E DEI COMMISSARI .....	30
Art. 123 RATIFICA DEL TORNEO.....	31
Art. 124 ORARIO DELLE GARE, RINUNCIA O RITIRO .....	31
Art. 125 RECLAMI GIURIA DI APPELLO .....	31
Art. 126 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI TORNEI E GARE AMICHEVOLI.....	31
Art. 127 INOSSERVANZA – DISPOSIZIONI .....	31

## **PARTE TERZA .....** **32**

<b>DISCIPLINA.....</b>	<b>32</b>
<b>TITOLO I - NORME GENERALI .....</b>	<b>32</b>
Art. 128 NORME DI COMPORTAMENTO .....	32
Art. 129 RESPONSABILITA' OGGETTIVA.....	32
Art. 130 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI – CIRCOSTANZE ATTENUANTI ED AGGRAVANTI.....	32
Art. 131 RECIDIVA E MODALITA' DI APPLICAZIONE.....	32
Art. 132 MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI .....	33
<b>TITOLO II - DELLE SANZIONI.....</b>	<b>33</b>
Art. 133 AMMONIZIONE.....	33
Art. 134 DEPLORAZIONE .....	33
Art. 135 AMMENDA.....	33
Art. 136 SQUALIFICA .....	33
Art. 137 SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO .....	33
Art. 138 ESCLUSIONE DALLA ATTIVITA' INTERNAZIONALE .....	34
Art. 139 ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO.....	34
Art. 140 PENALIZZAZIONE DI PUNTI IN CLASSIFICA .....	34

Art. 141 INIBIZIONE .....	34
Art. 142 RADIAZIONE .....	34
<i>TITOLO III - DELLE INFRAZIONI</i> .....	34
Art. 143 INFRAZIONI COMMESSE DAL PUBBLICO .....	34
Art. 144 INVASIONE DEL CAMPO DI GIOCO ED AGGRESSIONE .....	36
Art. 145 PROTESTE DI TESSERATI .....	36
Art. 146 COMPORTAMENTI DI TESSERATI NEI CONFRONTI DEGLI ARBITRI E DEI TESSERATI DELLA SQUADRA AVVERSARIA ISCRITTI A REFERTO .....	36
Art. 147 COMPORTAMENTI NON REGOLAMENTARI .....	37
Art. 148 COMPORTAMENTI NON REGOLAMENTARI IN CASO DI ESPULSIONE .....	37
Art. 149 COMPORTAMENTO DELL'ALLENATORE, DELL'AUTO ALLENATORE E DEI TESSERATI AMMESSI NEL CAMPO DI GIOCO DURANTE LE FASI DI GIOCO .....	37
Art. 150 INFRAZIONI AMMINISTRATIVE .....	38
Art. 151 INFRAZIONI RELATIVE ALLE MISURE DI SICUREZZA .....	39
Art. 152 INFRAZIONI RELATIVE ALLE ATTREZZATURE .....	39
Art. 153 SOMMINISTRAZIONE ED USO DI SOSTANZE E METODI DOPING .....	39
Art. 154 DICHIARAZIONI A MEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE, STRUMENTI INFORMATICI .....	39
Art. 155 DICHIARAZIONI LESIVE .....	40
Art. 156 VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA' E CORRETTEZZA .....	40
Art. 157 DOPPIO TESSERAMENTO .....	40
Art. 158 INFRAZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO .....	40
Art. 159 INFRAZIONI CHE COMPORTANO LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI IN CLASSIFICA .....	40
Art. 160 ATTI DI FRODE SPORTIVA .....	41
Art. 161 RESPONSABILITA' OGGETTIVA PER ATTI DI FRODE SPORTIVA .....	41
Art. 162 OBBLIGO DI DENUNCIA DEGLI ATTI DI FRODE SPORTIVA .....	41
<i>TITOLO IV - NORME PROCEDURALI DEL GIUDICE SPORTIVO</i> .....	41
Art. 163 LA PROCEDURA IN MATERIA DISCIPLINARE DI FRONTE AL GIUDICE SPORTIVO .....	41
Art. 164 DECISIONE, MOTIVAZIONI, COMUNICAZIONI, ASSUNZIONE E TRASCRIZIONE .....	41
Art. 165 REVOCA DELLE DECISIONI E CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE .....	42
Art. 166 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE SQUALIFICHE DI TESSERATI .....	42
Art. 167 COMMUTAZIONE DELLA SANZIONE .....	42
Art. 168 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO .....	43
Art. 169 COMMUTAZIONE DELLA SANZIONE .....	43
<i>TITOLO V - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI TESSERATI C.I.A.</i> .....	43
Art. 170 SANZIONI IRROGABILI .....	43
Art. 171 AMMONIZIONE .....	43
Art. 172 DEPLORAZIONE .....	43
Art. 173 SOSPENSIONE .....	44
Art. 174 ESCLUSIONE DALLE LISTE, REVOCA DELLA QUALIFICA E RETROCESSIONE .....	44
Art. 175 RADIAZIONE .....	44
Art. 176 COMPETENZA DISCIPLINARE .....	44
Art. 177 RIMESIONE DEL PROCEDIMENTO .....	44
<i>TITOLO VI - ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI</i> .....	45
<i>AMNISTIA, INDULTO, GRAZIA E PRESCRIZIONE</i> .....	45
Art. 178 AMNISTIA – INDULTO – GRAZIA –PRESCRIZIONE .....	45

## PARTE QUARTA .....

45

CONTENZIOSO .....	45
<i>TITOLO I - NORME GENERALI</i> .....	45
Art. 179 POSSIBILITA' DI IMPUGNATIVA .....	45
Art. 180 LEGITTIMAZIONE ATTIVA .....	45
<i>TITOLO II - DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA</i> .....	45
Art. 181 ORGANI DI GIUSTIZIA .....	45
Art. 182 COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA .....	45
Art. 183 COMPETENZE DEL GIUDICE SPORTIVO .....	46
Art. 184 COMPETENZA DELLA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA C.I.P. .....	46
Art. 185 COMPETENZA DELLA COMMISSIONE DI APPELLO C.I.P. .....	46
Art. 186 COMPETENZA DEL PROCURATORE C.I.P. .....	46
<i>TITOLO III - NORME PROCEDURALI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA</i> .....	46
Art. 187 RECLAMI DI PRIMA ISTANZA .....	46
Art. 188 RICORSI IN APPELLO .....	46
Art. 189 PERENTORIETA' DEI TERMINI .....	47

Art. 190 TASSE RECLAMO O RICORSO .....	47
Art. 191 EFFETTI DELLA RIFORMA .....	47
<i>TITOLO IV - DEI SINGOLI RECLAMI</i> .....	47
Art. 192 RECLAMO AVVERSO IL RISULTATO DI GARA .....	47
Art. 193 RECLAMO PER PRESUNTE IRREGOLARITA' O IMPRATICABILITA' DEL CAMPO DI GIOCO	48
Art. 194 RECLAMO PER POSIZIONE IRREGOLARE .....	48
Art. 195 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE .....	48
Art. 196 RECLAMI NEI CONCENTRAMENTI E TORNEI .....	48
Art. 197 REVOCAZIONE .....	48
Art. 198 ASTENSIONE E RICORSO IN RICUSAZIONE.....	49
 <b>PARTE QUINTA.....</b>	 <b>49</b>
<b>NORME FINALI.....</b>	<b>49</b>
Art. 199 MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO .....	49
Art. 200 ENTRATA IN VIGORE .....	49